

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 54

30° anno

2 marzo 1987

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta:</i>	
87/C 54/01	n. 1185/85 dell'on. Klaus Hänsch alla Commissione Oggetto: Procedimento penale contro turisti tedeschi alla frontiera tedesco-olandese per carta d'identità scaduta (risposta complementare)	1
87/C 54/02	n. 2815/85 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Malattie polmonari dovute all'inquinamento atmosferico.....	1
87/C 54/03	n. 2948/85 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Applicazione della Convenzione di Washington.....	2
87/C 54/04	n. 3004/85 dell'on. Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Serrate e funzionamento del Mercato comune	3
87/C 54/05	n. 3111/85 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Aumento dei casi di bronchite a causa dell'inquinamento atmosferico	4
87/C 54/06	n. 161/86 dell'on. Gérard Deprez alla Commissione Oggetto: Restrizioni della legislazione belga in materia di libera circolazione	4
87/C 54/07	n. 175/86 dell'on. Ernest Mühlen alla Commissione Oggetto: Consolidamento e rafforzamento del ruolo delle piccole e medie imprese nella Comunità.....	4
87/C 54/08	n. 198/86 dell'on. Thomas Raftery alla Commissione Oggetto: Tariffe postali per stampe all'interno della Comunità.....	6
87/C 54/09	n. 270/86 dell'on. Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Lotta agli incendi dei boschi.....	6
87/C 54/10	n. 275/86 dell'on. Robert Battersby alla Commissione Oggetto: Legalità del divieto del trasporto di reti nei pescherecci all'interno delle zone costiere	7
87/C 54/11	n. 335/86 dell'on. Christian de la Malène alla Commissione Oggetto: Regolamentazione concernente la commercializzazione del « latte di soia » nei diversi Stati membri	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
87/C 54/12	n. 403/86 dell'on. Ernest Mühlen alla Commissione Oggetto: Aiuti sociali agli agricoltori della Comunità	8
87/C 54/13	n. 437/86 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Frequenze di trasmissione	9
87/C 54/14	n. 447/86 dell'on. Willy Vernimmen alla Commissione Oggetto: Misure comunitarie nel settore della silvicoltura	9
87/C 54/15	n. 463/86 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Armonizzazione delle tariffe postali internazionali	10
87/C 54/16	n. 489/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Latte di soia - divieto in Francia	10
87/C 54/17	n. 517/86 dell'on. Luis Perinat Elio alla Commissione Oggetto: Politica comune di tutela dell'ambiente	11
87/C 54/18	n. 549/86 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Speciali restituzioni di livello più elevato alle esportazioni a favore di prodotti particolari su alcuni mercati	12
87/C 54/19	n. 577/86 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Superprelievo sul latte	12
87/C 54/20	n. 614/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Residui di vernici	13
87/C 54/21	n. 628/86 dell'on. Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto delle scadenze in materia di confisca di cauzioni	14
87/C 54/22	n. 641/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Conservazione dei suoli nella Comunità economica europea	15
87/C 54/23	n. 643/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Eccedenze di latte	15
87/C 54/24	n. 652/86 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Cattura di cetacei alle Azzorre	16
87/C 54/25	n. 656/86 dell'on. Joaquim Miranda da Silva alla Commissione Oggetto: Aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva	16
87/C 54/26	n. 660/86 dell'on. José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Vini portoghesi recanti la denominazione « Vinhos verdes »	16
87/C 54/27	n. 677/86 dell'on. Louis Eyraud alla Commissione Oggetto: Determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli	17
87/C 54/28	n. 686/86 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Regolamentazione dello sfruttamento del commercio del carbone vegetale nella Comunità europea	18
87/C 54/29	n. 703/86 dell'on. Barbara Castle alla Commissione Oggetto: Smercio di distillati di vino	18
87/C 54/30	n. 745/86 dell'on. Lambert Croux alla Commissione Oggetto: Riconoscimento della regione del Limburgo belga quale regione in via di sviluppo; termine previsto a tale proposito	19
87/C 54/31	n. 770/86 dell'on. Louis Eyraud alla Commissione Oggetto: Formazione degli ispettori incaricati dei controlli in materia di qualità	20
87/C 54/32	n. 773/86 dell'on. Jean-Claude Pasty alla Commissione Oggetto: Misure speciali di intervento per il grano tenero panificabile	20

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
87/C 54/33	n. 799/86 dell'on. Joaquim Miranda da Silva alla Commissione Oggetto: Pesca del tonno nelle acque portoghesi della Comunità da parte di pescherecci spagnoli	21
87/C 54/34	n. 803/86 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Importazione di « Hilton-beef »	22
87/C 54/35	n. 815/86 dell'on. Frank Schwalba-Hoth ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Fornitura di dispositivi tecnici per la centrale nucleare di Chernobil da parte di imprese comunitarie	22
87/C 54/36	n. 824/86 dell'on. Richard Balfe ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Recenti attacchi sudafricani a Stati confinanti sferrati a partire dal territorio della Namibia occupata illegalmente	23
87/C 54/37	n. 828/86 dell'on. Jean-Pierre Cot alla Commissione Oggetto: Impatto negativo della realizzazione del grande mercato interno su talune attività doganali o di transito	23
87/C 54/38	n. 837/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Sviluppo delle colture di funghi	24
87/C 54/39	n. 853/86 dell'on. Amédée Turner alla Commissione Oggetto: Pubblicazione da parte delle autorità tedesche di un elenco delle denominazioni di origine dei vini	25
87/C 54/40	n. 856/86 dell'on. Amédée Turner alla Commissione Oggetto: Articoli 30-36 del Trattato relativi alla libertà di circolazione dei vini	25
87/C 54/41	n. 858/86 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Importazione di oche e anatre	26
87/C 54/42	n. 861/86 dell'on. Lambert Croux alla Commissione Oggetto: Diritto fallimentare comunitario	26
87/C 54/43	n. 872/86 dell'on. Ray MacSharry alla Commissione Oggetto: Consumo di latte	27
87/C 54/44	n. 874/86 dell'on. Ray MacSharry alla Commissione Oggetto: Eccedenze di burro	28
87/C 54/45	n. 880/86 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione Oggetto: Colloqui con l'Austria in materia di trasporti	29
87/C 54/46	n. 885/86 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Irraggiamento dei generi alimentari	30
87/C 54/47	n. 893/86 dell'on. Thomas Raftery alla Commissione Oggetto: Tagli di carne destinate all'alimentazione	30
87/C 54/48	n. 900/86 dell'on. Thomas Raftery alla Commissione Oggetto: Diritto di libera circolazione	31
87/C 54/49	n. 912/86 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni all'apicoltura	31
87/C 54/50	n. 918/86 dell'on. Dominique Baudis alla Commissione Oggetto: Sorgo	32
87/C 54/51	n. 938/86 dell'on. José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Assunzioni di funzionari portoghesi presso le istituzioni della Comunità	32

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
87/C 54/52	n. 947/86 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Caffè decaffeinato: agente cancerogeno?	33
87/C 54/53	n. 949/86 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Formazione di cartelli nel settore assicurativo	34
87/C 54/54	n. 951/86 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Aspirina pediatrica.....	34
87/C 54/55	n. 952/86 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Riunione della Commissione baleniera internazionale in programma per il 1986 in Svezia	35
87/C 54/56	n. 955/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: La catastrofica situazione nel settore del luppolo in Belgio e nell'Europa in generale	35
87/C 54/57	n. 969/86 dell'on. Reinhold Bocklet alla Commissione Oggetto: Soppressione delle restituzioni all'esportazione verso la Spagna di animali riproduttori	36
87/C 54/58	n. 984/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Piano integrato d'azione « Westhoek »	37
87/C 54/59	n. 1005/86 dell'on. Geoffrey Hoon alla Commissione Oggetto: Commercializzazione in Francia della riproduzione di un documento della Commissione.....	37
87/C 54/60	n. 1012/86 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Aiuti alla silvicoltura delle regioni periferiche marittime e insulari	37
87/C 54/61	n. 1015/86 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Importazioni di pomodori nel 1985	38
87/C 54/62	n. 1026/86 dell'on. Jean-Pierre Abelin alla Commissione Oggetto: Indennizzazione degli industriali francesi dello Zaire vittime della zairnaizzazione dei loro beni	39
87/C 54/63	n. 1027/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Scolarizzazione dei figli di Europei all'estero	39
87/C 54/64	n. 1155/86 degli on. Michel Toussaint e Anne André alla Commissione Oggetto: Scolarizzazione dei cittadini comunitari nei paesi terzi	40
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1027/86 e n. 1155/86	40
87/C 54/65	n. 1061/86 dell'on. Yvonne van Rooy alla Commissione Oggetto: Elenco degli ingredienti contenuti in bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 %	40
87/C 54/66	n. 1069/86 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Peste suina africana	41
87/C 54/67	n. 1078/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Frontiere dell'uomo	42
87/C 54/68	n. 1093/86 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Malattia di Alzheimer	42
87/C 54/69	n. 1109/86 dell'on. George Cryer alla Commissione Oggetto: Risarcimento dei danni provocati dai cedimenti del terreno a seguito dell'attività mineraria	43
87/C 54/70	n. 1114/86 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Creazione di una giurisdizione amministrativa di prima istanza	43
87/C 54/71	n. 1116/86 dell'on. Luis Perinat Elio ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Chiusura a tempo indeterminato del giornale nicaraguense <i>La Prensa</i>	43

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
87/C 54/72	n. 1123/86 dell'on. Anne-Marie Lizin ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Atteggiamiento dell'Europa verso il Sudafrica	44
87/C 54/73	n. 1142/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Mercato del mais	44
87/C 54/74	n. 1152/86 dell'on. Terence Pitt alla Commissione Oggetto: Vendite di materiali pirotecnici ai minori	45
87/C 54/75	n. 1160/86 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Somministrazione di fenotiazina ai bambini in tenera età	45
87/C 54/76	n. 1168/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Programma BICEP e CEE	46
87/C 54/77	n. 1175/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Duplice schermatura di confinamento per i reattori ad acqua pesante (PWR)	47
87/C 54/78	n. 1176/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Controllo dei lavoratori occasionali nelle centrali nucleari	48
87/C 54/79	n. 1185/86 degli on. Horst Seefeld e Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Regolamento CE sull'esenzione doganale del bagaglio personale	48
87/C 54/80	n. 1198/86 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Miglioramenti nell'ambiente di lavoro	49
87/C 54/81	n. 1207/86 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Promozione del consumo di olio di oliva	49
87/C 54/82	n. 1216/86 dell'on. José Happart alla Commissione Oggetto: Concimi azotati	50
87/C 54/83	n. 1217/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Pubblicazione nei quotidiani belgi di bandi di concorso della Commissione (662/IX/84-FR)	50
87/C 54/84	n. 1225/86 dell'on. David Martin alla Commissione Oggetto: Relazione della Corte dei conti per il 1983	51
87/C 54/85	n. 1240/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Cancro batterico	51
87/C 54/86	n. 1243/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Monocolture	52
87/C 54/87	n. 1244/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Divieto della somatotropina	53
87/C 54/88	n. 1248/86 dell'on. Jean-Pierre Abelin alla Commissione Oggetto: Crisi del mercato dei funghi	53
87/C 54/89	n. 1252/86 dell'on. Ernest Mühlen alla Commissione Oggetto: Ritenute operate dall'Ente previdenziale belga su pensioni versate a beneficiari residenti all'estero	54
87/C 54/90	n. 1254/86 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione Oggetto: Bloccaggio delle porte di carrozze ferroviarie ai passaggi di frontiera	55
87/C 54/91	n. 1261/86 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Direttiva del Consiglio sui servizi assicurativi non attinenti al ramo vita	55

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
87/C 54/92	n. 1267/86 dell'on. Sylvie Le Roux alla Commissione Oggetto: Importi compensativi monetari (ICM).....	56
87/C 54/93	n. 1268/86 dell'on. Emmanuel Maffre-Baugé alla Commissione Oggetto: Limitazione dello sviluppo delle « aziende intensive »	56
87/C 54/94	n. 1269/86 dell'on. Dimitrios Adamou e 54 altri membri al Consiglio Oggetto: Visita di Ozal nella parte della Repubblica di Cipro occupata dagli eserciti turchi .	57
87/C 54/95	n. 1275/86 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Definizione della nozione di convivente	58
87/C 54/96	n. 1292/86 degli on. Winston Griffiths, David Morris e Llewelyn Smith alla Commissione Oggetto: Regime degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera — Aiuti alle perdite.....	58
87/C 54/97	n. 1321/86 dell'on. Jeanette Oppenheim al Consiglio Oggetto: Relazioni con i paesi terzi in rapporto alla liberalizzazione del mercato comunitario dei servizi di trasporto	58
87/C 54/98	n. 1342/86 dell'on. James Provan alla Commissione Oggetto: Divieti di importazione in Grecia.....	59
87/C 54/99	n. 1351/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Coltura del lupino — Prodotto succedaneo della soia.....	59
87/C 54/100	n. 1353/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Conferenza sul cacao — Posizione della Comunità economica europea	60
87/C 54/101	n. 1378/86 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Decisione della Commissione sui titoli di importazione per i prodotti del settore delle carni bovine.....	60
87/C 54/102	n. 1390/86 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Rappresentanze commerciali in America latina	61
87/C 54/103	n. 1512/86 dell'on. Konstantinos Filinis alla Commissione Oggetto: Attuazione del terzo protocollo finanziario con la Turchia	62
87/C 54/104	n. 1516/86 degli on. Anne-Marie Lizin, Francesca Marinaro e Pancrazio De Pasquale ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Nomina di un membro della Loggia P2 quale portavoce del Ministero belga delle relazioni estere	62
87/C 54/105	n. 1591/86 dell'on. Michael McGowan ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Diritti umani e obiettori di coscienza detenuti all'interno della Comunità economica europea	62
87/C 54/106	n. 1707/86 dell'on. Leen van der Waal al Consiglio Oggetto: Organizzazione definitiva del mercato dei trasporti di merce su strada.....	63
87/C 54/107	n. 1714/86 dell'on. Spiridon Kolokotronis al Consiglio Oggetto: Violazione dei diritti dell'uomo nelle isole di Imbros e Tenedos	63
87/C 54/108	n. 1728/86 degli on. Giorgio Almirante, Antonino Tripodi e Pino Romualdi alla Commissione Oggetto: Relazioni Italia — Taiwan	64
87/C 54/109	n. 1735/86 dell'on. Ernest Glinne ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Acque territoriali di Malta	64

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
87/C 54/110	n. 1841/86 dell'on. Bernard Antony ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Finanziamenti della Comunità economica europea all'Angola	65
87/C 54/111	n. 1865/86 degli on. Jean-Marie Vanlerenberghe, Jean-Pierre Abelin e Nicole Fontaine ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Licenziamenti al giornale <i>La Prensa</i> per mancanza di aiuti finanziari	65
87/C 54/112	n. 1959/86 dell'on. Dorothee Piermont alla Commissione Oggetto: Contaminazione da armi chimiche.....	65
87/C 54/113	n. 1982/86 degli on. Emma Bonino, Roberto Ciccio messere e Marco Pannella al Consiglio Oggetto: Restauro della cappella Sistina.....	66
87/C 54/114	n. 2056/86 dell'on. Julián Grimaldos Grimaldos al Consiglio Oggetto: Relazioni costruttive con Argentina, Brasile e Uruguay atte a favorire la loro integrazione.....	66
87/C 54/115	n. 2068/86 dell'on. Marijke Van Hemeldonck al Consiglio Oggetto: Campagna di reclutamento delle scuole materne belghe nei Paesi Bassi	66
87/C 54/116	n. 2089/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke al Consiglio Oggetto: Bruxelles — Estensione degli immobili della Comunità economica europea.....	67

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1185/85

dell'on. Klaus Hänsch (S — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(87/C 54/01)

Oggetto: Procedimento penale contro turisti tedeschi alla frontiera tedesco-olandese per carta d'identità scaduta

Poche settimane prima dell'accordo per la semplificazione delle formalità di frontiera tra la Repubblica federale di Germania e i Paesi Bassi, un gruppo di turisti tedeschi, in visita nei Paesi Bassi con un autobus, ha ricevuto in un secondo tempo attraverso le autorità tedesche contattate da quelle olandesi una multa di 35 fiorini e, qualora il pagamento non fosse stato effettuato, i suddetti turisti sono stati minacciati di procedimento penale. Il tutto per il fatto che le loro carte d'identità erano scadute da poco tempo.

1. La Commissione è a conoscenza di simili fatti che si verificano anche alla frontiera belgo-olandese (vedi interrogazione scritta n. 625/85) ⁽¹⁾? La Commissione ritiene giustificabili tali fatti alla luce degli sforzi per costruire un'Europa dei cittadini?
2. La Commissione può intervenire e interverrà affinché sia posto fine a simili fatti?

⁽¹⁾ GU n. C 272 del 23. 10. 1985.

**Risposta complementare data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(29 ottobre 1986)

A complemento della risposta data il 10 ottobre 1985 ⁽¹⁾ la Commissione può ora informare l'onorevole parlamentare che le autorità dei Paesi Bassi hanno confermato di aver inflitto una multa di 35 fiorini ad una turista tedesca, all'atto di un controllo di identità alla frontiera, per il fatto che essa era in grado di esibire soltanto una carta d'identità scaduta da più di due mesi.

La Commissione, pur deplorando questo tipo d'incidenti che rammentano ai cittadini della Comunità che le frontiere intracomunitarie e i controlli delle persone continuano ad esistere, non può che constatare che l'atteggiamento delle autorità olandesi non viola il diritto

comunitario, dal momento che gli articoli 2 e 3 della direttiva 73/148/CEE del Consiglio del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi ⁽²⁾, riconoscono il diritto di entrare e lasciare il territorio degli Stati membri, in particolare ai destinatari di servizi (quali i turisti), dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto valevole.

La Commissione rammenta che la Corte di giustizia ha affermato ⁽³⁾ che il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di reprimere la violazione delle disposizioni nazionali relative al controllo degli stranieri con opportune sanzioni.

⁽¹⁾ GU n. C 341 del 31. 12. 1985.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 28. 6. 1973, pag. 14.

⁽³⁾ Sentenza dell'8 aprile 1976, causa 48-75, Royer, Racc. 1976, pag. 497.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2815/85

dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1986)

(87/C 54/02)

Oggetto: Malattie polmonari dovute all'inquinamento atmosferico

Nella regione di Limburgo e nella regione mineraria orientale lo scorso inverno vi è stato un aumento del 20-25 % di ricoveri in ospedale a causa di problemi delle vie respiratorie.

Secondo uno specialista di malattie polmonari, i disturbi delle vie respiratorie aumentano di anno in anno e ciò è da attribuirsi a suo parere all'accresciuto inquinamento atmosferico.

Infatti, a seconda di come spira il vento, gli abitanti sono esposti o all'inquinamento proveniente dal territorio della Ruhr o a quello dei bacini industriali di Liegi.

Può la Commissione comunicare quanto segue:

— È a conoscenza di un grave incremento delle malattie polmonari?

— È già stato compiuto uno studio su scala europea sulle conseguenze dell'inquinamento atmosferico e le malattie polmonari e soprattutto sulle conseguenze a lungo termine?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(25 settembre 1986)**

Sono noti gli effetti a lungo termine dell'inquinamento dell'aria sull'apparato respiratorio. L'attuale situazione in materia d'inquinamento atmosferico da polveri, ossidi di azoto e di zolfo non si è fundamentalmente deteriorata nel corso di questi due ultimi decenni almeno per quanto riguarda i paesi industrializzati. Questa situazione — che non è tuttavia ottimale — è dovuta in gran parte agli sforzi della Comunità europea la quale ha attuato tutta una serie di misure volte a ridurre gli inquinamenti alla fonte e anche a creare un migliore ambiente per l'uomo, gli animali e i vegetali.

L'incidenza significativa di malattie broncopolmonari nella valle della Mosa è dovuta in buona parte a fenomeni climatici (« rebound ») e a condizioni geografiche particolari che si ritrovano peraltro in altre località, in particolare ad Ankara, a Los Angeles e a Nizza. È opportuno tuttavia non dimenticare il ruolo importante che il tabacco ha nell'induzione di malattie broncopolmonari.

La Commissione dispone di informazioni importanti in materia di relazione esposizione-effetti. Tali informazioni, tuttavia, concernono essenzialmente l'esposizione di persone sottoposte per le loro attività professionali ad un'inalazione considerevole di polveri e agenti fisico-chimici diversi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2948/85
dell'on. Hemmo Muntingh (S — NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 marzo 1986)
(87/C 54/03)**

Oggetto: Applicazione della Convenzione di Washington

Le autorità dei Paesi Bassi hanno di recente sequestrato una fornitura di 40 000 pelli di coccodrillo di provenienza paraguaiana e destinate all'Italia.

Si trattava di pelli di caimano, una specie animale che figura nell'appendice II della Convenzione di Washington (CITES) e nell'allegato C2 del regolamento (CEE) n. 2384/85 ⁽¹⁾.

In Paraguay vige un regolamento per le esportazioni di tale specie animale e il Segretariato della CITES ne ha informato tutti i paesi.

1. Può dire la Commissione se dal momento dell'adesione della Comunità economica europea alla CITES si sono verificati altri casi analoghi?
2. In caso affermativo, quali erano i paesi della Comunità europea interessati e di quali prodotti si trattava?
3. Quali iniziative ha adottato ed intende adottare la Commissione per contrastare infrazioni al regolamento simili a quella suddetta?
4. La Commissione ritiene ammissibile che ancor oggi, a più di due anni di distanza dall'entrata in vigore della Convenzione di Washington nella Comunità europea siano consentiti degli scambi commerciali sulla base di una documentazione depositata prima dell'entrata in vigore della Convenzione?
5. Quali iniziative può adottare la Commissione e quali iniziative ha già adottato nei confronti delle imprese che si occupano del trasporto di merci che rientrano nell'ambito della Convenzione?

⁽¹⁾ GU n. L 231 del 29. 8. 1985, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(30 ottobre 1986)**

Le autorità dei Paesi Bassi non hanno di recente sequestrato una spedizione di 40 000 pelli di coccodrillo di provenienza paraguaiana e destinate all'Italia.

L'onorevole parlamentare si riferisce probabilmente ad una partita di 15 000 pelli di coccodrillo caimano (1 700 kg), proveniente dal Paraguay e destinato all'Italia, che è stata bloccata nell'aprile 1984 all'aeroporto di Schiphol, dove si trovava in transito.

Il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate da estinzione (CITES) ⁽¹⁾, si applica dal 1° gennaio 1984. La partita in questione era quindi soggetta alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 di tale regolamento, che stabilisce che per quanto riguarda gli esemplari introdotti nella Comunità e posti sotto un regime di transito doganale, il paese esportatore deve aver rilasciato un documento di esportazione e gli Stati membri possono esigere la presentazione di tale documentazione di esportazione o di un documento che ne comprovi l'esistenza. Nel caso in questione la documentazione di esportazione rilasciata dalle autorità paraguaiane non era valida.

Il fatto che nel 1983 le autorità italiane avevano rilasciato licenze d'importazione per tale partita sulla base della suddetta documentazione di esportazione è irrilevante a parere della Commissione, poiché l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 — sul riconoscimento delle decisioni degli altri Stati membri e sulla validità delle licenze e dei certificati in tutta la Comunità — non si

applica alle licenze rilasciate da uno Stato membro prima del 1° gennaio 1984.

Sebbene l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento della Commissione (CEE) n. 3418/83 ⁽²⁾ stabilisca che « le licenze e i certificati rilasciati anteriormente al 1° gennaio 1984 in forza della normativa nazionale relativa all'applicazione della convenzione possono essere utilizzati fino all'ultimo giorno di validità », ciò non modifica gli obblighi degli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 3626/92 e la prescrizione di una documentazione di esportazione valida.

Quanto alle altre questioni specifiche, la Commissione informa l'onorevole parlamentare che:

- 1 e 2. non è al corrente che casi analoghi si siano verificati dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio;
3. approva i provvedimenti adottati dalle autorità olandesi riguardo alla partita in questione;
4. la portata dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione è limitata al periodo di validità dei documenti rilasciati in rapporto alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, periodo che non supera mai 6 mesi. Pertanto dopo il 1° luglio 1984 non hanno avuto luogo importazioni sulla base di documenti rilasciati prima dell'entrata in vigore dei regolamenti (CEE), relativi alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;
5. le sanzioni per il commercio illegale di esemplari soggetti alle disposizioni della convenzione sono previste dalle norme di attuazione, adottate dagli Stati membri. Tuttavia la Commissione sta attualmente esaminando la possibilità di armonizzare tali sanzioni.

(1) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 344 del 7. 12. 1983, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3004/85

dell'on. Gerhard Schmid (S — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 marzo 1986)

(87/C 54/04)

Oggetto: Serrate e funzionamento del Mercato comune
I singoli Stati membri della Comunità europea disciplinano in modo diverso la possibilità dei datori di lavoro di procedere a serrate.

1. Qual è la situazione giuridica nei singoli Stati?
2. Riconosce la Commissione che le disparità esistenti tra le varie discipline giuridiche comportano il pericolo che imprese e settori di attività di un paese possano ottenere vantaggi concorrenziali avvalendosi di una maggiore influenza sui costi del lavoro?
3. Non ritiene la Commissione che l'inasprimento delle forme di serrata praticate nella Repubblica federale di Germania previsto dal governo federale tedesco conte-

stualmente alla programmata modifica dell'articolo 116 dell'AFG (legge sulla promozione del lavoro), oltre a poter causare la rovina finanziaria dei sindacati tedeschi, possa apportare all'economia tedesca vantaggi suscettibili di falsare le condizioni di concorrenza?

4. Intravede la Commissione in quanto precede pericoli per il funzionamento del mercato comune?
5. Quale importanza annette la Commissione, tenuto conto dei problemi sopra esposti, al compito attribuito dall'articolo 118 del trattato CEE, di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri in particolare per quanto riguarda il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori?

Risposta data dal sig. Marín

in nome della Commissione

(30 ottobre 1986)

1. La situazione giuridica vigente nei diversi Stati membri in materia di serrata può essere così riassunta:
 - In nessuno Stato membro la Costituzione riconosce la serrata come un diritto fondamentale né contiene alcun divieto di ricorso alla stessa.
 - La legislazione ordinaria vieta la serrata in Grecia ed in Portogallo.
 - Con limitazioni, la giurisprudenza riconosce la serrata come strumento di vertenza di lavoro in Belgio, in Danimarca, nella Repubblica federale di Germania, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Irlanda.
 - In Italia, in Francia ed in Spagna, la giurisprudenza non considera la serrata come strumento di vertenza.

Nella prassi, la serrata è ampiamente utilizzata e svolge una funzione importante soltanto nella Repubblica federale di Germania, mentre risulta rara e praticamente sconosciuta negli altri Stati membri. In effetti, nella Repubblica federale di Germania la serrata difensiva contro lo sciopero già proclamato è ammessa dalla giurisprudenza e svolge un ruolo importante nelle varie vertenze.

2. La diversità delle legislazioni e regolamentazioni vigenti, favorendo od ostacolando il ricorso alla serrata, ha l'effetto di incidere sul costo della manodopera e ripercuotersi quindi sulla competitività fra imprese e settori all'interno della Comunità.
3. La legge sulla neutralità della Bundesanstalt für Arbeit nelle vertenze di lavoro, entrata in vigore il 24 maggio 1986, in sostanza contiene soltanto norme intese a precisare la situazione giuridica vigente. Non si può pertanto ritenere che tale normativa comporti modifiche dal punto di vista dei vantaggi o degli svantaggi concorrenziali. Inoltre, tale questione potrà essere valutata *de facto* soltanto basandosi su quella che sarà la relativa applicazione.
4. Vedi risposta ai punti 2 e 3.

5. La Commissione è sempre disposta, nell'ambito del compito dall'articolo 118 del trattato CEE e del futuro Atto unico a discutere problemi di diritto sindacale e di contrattazioni collettive in tutti i casi in cui detti problemi presentino un interesse comunitario prioritario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3111/85

dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 marzo 1986)

(87/C 54/05)

Oggetto: Aumento dei casi di bronchite a causa dell'inquinamento atmosferico

Da un'indagine compiuta dall'Istituto d'igiene tedesco, risulta che i bambini che abitano in zone industriali fortemente inquinate hanno il 50 % di possibilità in più di contrarre la bronchite rispetto ai bambini che vivono in zone di campagna, poco inquinate.

La Commissione è a conoscenza di questa informazione? Esistono altri studi internazionali che confermano questa indicazione?

La Commissione intende elaborare fra breve una Carta europea dei territori in cui l'inquinamento ambientale ha raggiunto proporzioni molto gravi, se non addirittura pericolose per gli abitanti della zona, e presentare a breve termine delle proposte di soluzione?

Risposta data dal sig. Clinton Davis

in nome della Commissione

(6 ottobre 1986)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a consultare la risposta data alla Sua interrogazione scritta n. 2815/85 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 161/86

dell'on. Gérard Deprez (PPE — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 aprile 1986)

(87/C 54/06)

Oggetto: Restrizioni della legislazione belga in materia di libera circolazione

In Belgio, l'Ordinanza reale del 31 dicembre 1953 riguardante l'immatricolazione dei veicoli vieta, all'articolo

3, l'uso regolare di un veicolo immatricolato in Belgio da parte di una persona non residente nel paese, sia essa belga o straniera.

Se questo divieto si può, al limite, comprendere (per ragioni fiscali) nel caso di una persona che adoperi un veicolo per uso personale, o per scopi professionali, questa regola è inammissibile quando l'uso del veicolo avviene nel quadro di un contesto di lavoro.

Si dà così il caso di un istituto per handicappati adulti situato in Belgio in prossimità della frontiera franco-belga che occupa personale proveniente da entrambi i versanti, nel quale soltanto i dipendenti belgi che risiedono in Belgio hanno il diritto di condurre i veicoli dell'istituto!

Come reagisce la Commissione a un fatto del genere? Non può avanzare delle proposte al Consiglio per porre fine a questa situazione che è in contrasto con l'obiettivo della libera circolazione delle persone?

Risposta data dal sig. Marín

in nome della Commissione

(14 ottobre 1986)

L'articolo 3 dell'Ordinanza reale del 31 dicembre 1953 non sembra compatibile con la legislazione comunitaria in vigore, in particolare con gli articoli 48 e 49 del trattato CEE. D'altra parte, al momento dell'adozione della direttiva 80/1263/CEE ⁽¹⁾, era stato constatato che il caso del titolare di una patente di guida nazionale rilasciata dallo Stato membro di residenza era equiparabile a quello di un visitatore, qualora detto titolare, per via della propria attività professionale, guida in un altro Stato membro un veicolo immatricolato in quest'ultimo Stato.

Dopo attento esame, qualora la Commissione ritenesse che vi sia violazione del diritto comunitario, essa non mancherà di ricorrere alla procedura prevista all'articolo 169 del trattato CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 175/86

dell'on. Ernest Mühlen (PPE — L)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 aprile 1986)

(87/C 54/07)

Oggetto: Consolidamento e rafforzamento del ruolo delle piccole e medie imprese nella Comunità

1. Può far sapere la Commissione, che tramite il Commissario Abel Matutes ha espresso l'intenzione di consolidare e rafforzare il ruolo svolto nella Comunità

europea dalle piccole e medie imprese, con quali misure intende realizzare tale obiettivo?

2. Può la Commissione in particolare render noti i mezzi con i quali intende facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai mercati dei capitali, conformemente a quanto da essa auspicato?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione
(2 luglio 1986)**

1. La politica comunitaria a favore delle piccole e medie imprese rientra nella attuali priorità stabilite dalla Commissione, la quale intende creare un contesto coerente nel quale le piccole e medie imprese possano nascere e svilupparsi armoniosamente senza discriminazioni rispetto alle grandi imprese e che tenga conto delle loro caratteristiche specifiche.

In tale contesto, la politica comunitaria, che si accompagna alla creazione di un'infrastruttura amministrativa più importante (Task Force), comporta, da un lato, un miglioramento del clima economico generale e, dall'altro, un insieme di programmi integrati incentrati sui maggiori problemi delle piccole e medie imprese.

Sono fin d'ora previsti tre tipi di iniziative:

- il primo riguarda il contesto nel quale operano le piccole e medie imprese e prevede sia il completamento del mercato interno (semplificazione dei controlli alle frontiere, accesso agli appalti pubblici, modifiche del diritto delle società e delle norme sulla concorrenza) che l'alleggerimento dei vincoli legislativi e regolamentari esistenti sia a livello nazionale che comunitario;
- il secondo è diretto a migliorare le possibilità finanziarie delle piccole e medie imprese favorendone la partecipazione agli strumenti finanziari comunitari (aiuti e prestiti) e sviluppando un regime fiscale appropriato;
- il terzo tipo di iniziative intende offrire una maggiore assistenza alla creazione e cooperazione delle piccole e medie imprese alla formazione del personale, alla ricerca e diffusione dell'innovazione e all'informazione.

2. Nel corso degli ultimi anni, la Commissione si è adoperata per favorire lo sviluppo di mezzi di finanziamento più adatti alle caratteristiche e alle necessità delle piccole e medie imprese. La sua proposta di « prestito europeo di innovazione » e il successo della conseguente azione « Venture consort » ne costituiscono un esempio.

La Commissione intende perseguire la propria azione specie al fine di poter meglio armonizzare i finanziamenti comunitari e finanziamenti privati e offrire, o spingere il mercato ad offrire, nuove formule di finanziamento più adatte ai programmi delle piccole e medie imprese.

La Commissione è pertanto attualmente impegnata in quattro tipi di iniziative:

- il rinnovo del nuovo strumento comunitario (NSC). Tenuto conto del successo ottenuto da tale strumento con i prestiti globali alle piccole e medie imprese la Commissione ha proposto nel giugno 1985 al Consiglio, di istituire un nuovo pacchetto di prestiti di 1 500 milioni di ECU destinati esclusivamente agli investimenti delle piccole e medie imprese, in particolare in tecnologie avanzate. Le relative modalità comportano anche novità come l'estensione del finanziamento alle immobilizzazioni immateriali e la possibilità per l'intermediario finanziario di trasformare il provento del prestito in conferimento di capitale;
- la promozione del capitale di rischio in quelle regioni della Comunità dove esso è poco diffuso. Nel quadro dei programmi integrati mediterranei, la Commissione può completare il capitale delle società che assumono partecipazioni dei fondi di garanzia di partecipazioni in piccole e medie imprese;
- un migliore finanziamento di progetti a metà strada fra la ricerca e l'industrializzazione. A tal fine, essa sta studiando la possibilità di creare una o più società di investimento (Eurotech Capital) con capitale puramente privato e la realizzazione di un meccanismo di garanzia (Eurotech Insur) i cui fondi sarebbero sia pubblici che privati. Eurotech Capital potrebbe, in taluni casi, intervenire a favore di progetti realizzati da piccole e medie imprese;
- la creazione di una società specializzata nel conferimento di fondi propri alle piccole e medie imprese (SEFI), i cui azionisti potrebbero essere importanti banche private.

In tal modo, la Commissione intende, con interventi sia diretti che indiretti, spingere il mercato a fornire alle piccole e medie imprese il tipo e il volume di capitali di cui esse hanno bisogno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 198/86

dell'on. Thomas Raftery (PPE — IRL)
alla Commissione delle Comunità europee

(21 aprile 1986)

(87/C 54/08)

Oggetto: Tariffe postali per stampe all'interno della Comunità

Può la Commissione fornire uno schema comparativo delle tariffe postali applicate alle spedizioni di giornali e altre stampe nei vari Stati membri della Comunità?

È al corrente dei recenti aumenti imposti dalle autorità postali belghe che hanno gravato di 3,50 franchi belgi i giornali spediti all'interno del Belgio e, rispettivamente, di 15 e 20 franchi belgi quelli spediti nel Benelux o in altri paesi della Comunità europea?

In caso affermativo, vuol ammettere che tali tariffe sono contrarie alla lettera e allo spirito dei trattati e dell'Atto unico, in quanto creano di fatto una frattura nel mercato interno?

E in tal caso, quali misure intende adottare per correggere tale situazione e compiere ulteriori progressi verso la creazione di una vera e propria area postale europea?

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(15 ottobre 1986)

Data la quantità delle informazioni in questione, la Commissione ha inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento il dettaglio delle tariffe postali in vigore per le spedizioni di giornali e altre stampe all'interno degli Stati membri e verso altri Stati membri della Comunità.

Per quanto riguarda l'aumento in Belgio delle tariffe per la spedizione di giornali all'estero, si rinvia l'on. parlamentare alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 428/86 dell'on. Glinne.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 270/86

dell'on. Gerhard Schmid (S — D)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 maggio 1986)

(87/C 54/09)

Oggetto: Lotta agli incendi dei boschi

Dal 1970 al 1981 la Comunità europea ha perso in complesso circa 2 100 000 ha di prezioso patrimonio forestale. Giacché la terra bruciata è esclusa per parecchi anni da qualsiasi utilizzo silvicolo, i relativi danni ammontano a circa 2 miliardi di ECU.

1. Quali risultati ha avuto l'esercitazione di lotta agli incendi dei boschi denominata « Florac 1985 »?
2. Ha elaborato la Commissione proposte relative a una più intensa collaborazione tra gli Stati membri della Comunità in caso di catastrofi?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(29 agosto 1986)

Le esercitazioni europee « FLORAC 85 » hanno dimostrato che in caso di incendio boschivo troppo esteso rispetto alle capacità d'intervento di uno Stato membro è possibile una cooperazione tra i mezzi di lotta aerei e terrestri alla condizione espressa che gli Stati membri (assistenti e assistiti) siano in grado:

- di armonizzare le loro tecniche di impiego dei mezzi aerei, le loro attrezzature e taluni prodotti necessari per la lotta antincendio, onde garantire la massima compatibilità;
- di disporre di personale operativo e logistico preparato a tale tipo di cooperazione.

La proposta di regolamento COM(83) 375 def. (1) che istituisce un'azione comunitaria destinata ad incrementare la protezione della foresta contro gli incendi e le piogge acide prevede misure rispondenti a tali esigenze.

Dopo tre anni di discussioni su tale proposta e nonostante le modifiche apportate, il Consiglio non è ancor pervenuto ad una decisione in materia.

Tuttavia, la Commissione ha recentemente preso atto con interesse degli impegni assunti all'unanimità dagli Stati membri nel quadro della recente Conferenza internazionale sull'albero e sulla foresta (conferenza SILVA) nel campo della protezione delle foreste, soprattutto contro gli incendi. La Commissione ritiene quindi che l'ultima soluzione di compromesso discussa in seno al Consiglio sulla propria proposta costituisca una base soddisfacente per dare agli Stati membri la possibilità di concretare senza indugio i loro impegni. Essa si adopererà perché il Consiglio prenda quanto prima una decisione favorevole in materia.

Per quanto riguarda la cooperazione europea in caso di catastrofi, in seguito alla riunione informale dei ministri responsabili della protezione civile svoltasi a Roma il 2 e il

3 maggio 1985, la Commissione ha avviato una riflessione con gli Stati membri sui problemi posti dalla protezione civile nella prospettiva di un rafforzamento della cooperazione europea in questo campo.

(¹) GU n. C 187 del 13. 7. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 275/86

dell'on. Robert Battersby (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 maggio 1986)

(87/C 54/10)

Oggetto: Legalità del divieto del trasporto di reti nei pescherecci all'interno delle zone costiere

Può la Commissione confermare che tutti i pescherecci comunitari che passano o che cercano riparo nelle dodici miglia delle acque territoriali di tutti gli Stati membri o che attraccano nei loro porti, possono legalmente avere a bordo tutti i tipi di rete di qualsiasi materiale, compresi i monofilamenti, purché le reti in questione siano opportunamente stivate, conformemente ai regolamenti CEE?

Può la Commissione inoltre confermare che i pescherecci comunitari possono sbarcare pesce in qualsiasi porto comunitario a prescindere dal tipo di attrezzature e dal materiale di cui sono fatte le reti trasportate a bordo, purché le attrezzature e le reti siano opportunamente stivate in conformità dei regolamenti, e purché le attrezzature e i materiali impiegati nelle attività di pesca siano quelle legalmente autorizzate nel luogo di pesca?

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha

in nome della Commissione

(6 ottobre 1986)

Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio (¹), in base al quale determinate reti a strascico non possono trovarsi a bordo di pescherecci degli Stati membri all'interno delle zone di divieto della pesca a strascico di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, «salvo che siano opportunamente legate e riposte in modo da non essere facilmente utilizzabili», la normativa comunitaria non contiene alcun divieto di tenere a bordo determinate reti. Lo sbarco nei porti della Comunità delle catture effettuate da pescherecci degli Stati membri e il controllo di dette catture sono disciplinati da altri regolamenti comunitari, che non vietano di tenere a bordo determinate reti e non limitano il diritto dei pescatori comunitari a sbarcare le loro catture nei porti di qualsiasi Stato membro.

Al fine di garantire meglio la conservazione delle risorse di pesca disponibili per i propri pescatori, ogni Stato membro può adottare, alle condizioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CEE) n. 171/83, determinate misure tecniche nazionali, applicabili unicamente ai propri pescatori, che possono andare al di là delle esigenze comunitarie, purché le misure siano compatibili con la normativa comunitaria e conformi alla politica della pesca.

Vari Stati membri hanno usufruito di tale facoltà per vietare ai propri pescatori di tenere determinate reti a bordo dei pescherecci quando questi si trovino all'interno delle acque costiere dello Stato interessato. Conformemente alle disposizioni degli articoli 19 e 20 del suddetto regolamento, queste misure nazionali devono rispettare la normativa comunitaria ed in particolare il regolamento di cui al primo paragrafo.

(¹) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 335/86

dell'on. Christian de la Malène (RDE — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 maggio 1986)

(87/C 54/11)

Oggetto: Regolamentazione concernente la commercializzazione del «latte di soia» nei diversi Stati membri

Il prodotto denominato erroneamente «latte di soia» è soggetto a differenti regolamentazioni: in alcuni paesi della Comunità esso è venduto liberamente, in altri è autorizzato solo se conforme a certe norme di colorazione che consentono di distinguere il prodotto, in altri infine la sua commercializzazione è vietata.

Non vi è dubbio che, quali che siano i suoi vantaggi dietetici o di altro tipo, questo prodotto tenta di far concorrenza al latte naturale e in particolare al latte vaccino, pur avendo una composizione molto diversa da quest'ultimo. Ciò è tanto più evidente, in quanto i produttori rifiutano nella maggior parte dei casi di dargli un'apparenza che lo differenzerebbe nettamente dal prodotto naturale.

Stando ad alcune azioni giudiziarie, la Commissione si è dichiarata favorevole, senza alcun obbligo di regolamentazione o di presentazione, ad una liberalizzazione totale del commercio di questo prodotto.

Si invita la Commissione a rispondere alle seguenti questioni:

1. Per quale motivo essa si è allineata alla regolamentazione dei paesi più liberali in materia, a danno della regolamentazione degli altri?

2. Per quale motivo non ha creduto opportuno imporre un insieme di misure concernenti la presentazione del prodotto e atte a differenziarlo chiaramente?
3. Per quale motivo, infine, intende incrementare in tal modo, ai danni del latte di mucca, la concorrenza di un prodotto importato la cui produzione eccedentaria pone notoriamente tanti problemi alle autorità comunitarie?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(16 ottobre 1986)

1. Il divieto posto da uno Stato membro all'importazione del « latte di soia » legalmente fabbricato e commercializzato in un altro Stato membro è, secondo la Commissione, contrario all'articolo 30 del trattato CEE. La Commissione non ritiene che esista un bisogno imperativo che giustifichi tale divieto. Né risulta che si ponga un problema di sanità pubblica. La tutela dei consumatori o la lealtà delle transazioni commerciali possono essere garantite mediante l'applicazione di norme rigorose in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità; non è tuttavia necessario, a questo fine, un divieto totale di commercializzazione dei prodotti in questione, divieto che non può essere pertanto giustificato.

D'altro lato, la protezione di un determinato settore economico non costituirebbe, a parere della Commissione, un bisogno imperativo tale da richiedere che si pongano ostacoli alla libera circolazione delle merci.

Ammettere una simile giustificazione sarebbe, infatti, come autorizzare il principio stesso del protezionismo a scapito del principio fondamentale della libera circolazione delle merci e della libertà di scelta dei consumatori.

2. La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare sulla necessità che si faccia nettamente distinzione tra il latte e i suoi derivati e i prodotti di imitazione. Per questo motivo la Commissione ha proposto al Consiglio una regolamentazione assai rigorosa in materia. Infatti, il 18 aprile 1986, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una relazione contenente un'analisi del mercato dei prodotti di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari. La proposta sopracitata si basa su tale relazione ⁽¹⁾.

3. La Commissione preconizza un nuovo approccio in materia di legislazione alimentare nel quadro della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾. A suo parere non è opportuno proporre il divieto puro e semplice della fabbricazione e della commercializzazione — nonché dell'importazione — di prodotti di imitazione se tali prodotti rispondono ad una domanda effettiva dei consumatori e non presentano effetti nocivi per la salute e la tutela dei consumatori.

⁽¹⁾ Doc. COM(86) 222 def.

⁽²⁾ Doc. COM(85) 603 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 403/86
dell'on. Ernest Mühlen (PPE — L)
alla Commissione delle Comunità europee**

(28 maggio 1986)

(87/C 54/12)

Oggetto: Aiuti sociali agli agricoltori della Comunità

Poiché i prezzi agricoli fissati per la campagna 1986/1987 non sono tali da garantire un « equo reddito » alle piccole e medie aziende, è stata già annunciata sul piano nazionale la concessione di sovvenzioni di carattere sociale a titolo di aiuto al reddito. A tal proposito, desidero sapere dalla Commissione europea:

1. se essa ritiene questi aiuti compatibili con le disposizioni del trattato CEE, e
2. se all'occorrenza intende regolamentare la concessione di questi aiuti nazionali, per evitare appunto delle distorsioni e per scongiurare il pericolo di una rinazionalizzazione della politica agricola.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(21 ottobre 1986)

1. Una sovvenzione concessa dai pubblici poteri a un imprenditore agricolo o ad un'azienda agricola a titolo di sostegno del reddito, anche se motivata da considerazioni d'ordine sociale, è un aiuto statale ai sensi dell'articolo 92 del Trattato. Per la valutazione di siffatte provvidenze la Commissione provvede ad esaminarle caso per caso, prendendo in considerazione tutta una serie di elementi di fatto e di diritto: fra questi, in particolare, l'esistenza di disposizioni di diritto comunitario derivato in agricoltura, una delle cui principali finalità è di garantire un equo reddito agli agricoltori, nonché gli obiettivi specifici di tali disposizioni ed il loro eventuale inserimento in un progetto di più vasta portata, il quale — ad esempio — permetta ai coltivatori interessati di partecipare ad azioni di sviluppo duraturo delle strutture agrarie o consenta l'applicazione di norme di previdenza sociale a carattere generale.

2. Secondo l'articolo 94 del Trattato, spetta al Consiglio legiferare in tale settore per mezzo di regolamenti. Da parte sua, la Commissione intende, nell'ambito di un apposito schema, stabilire una serie di criteri per disciplinare la concessione di sussidi di carattere sociale in agricoltura. A tal fine, essa ha già presentato al gruppo di lavoro « Condizioni di concorrenza in agricoltura » un progetto preliminare di schema in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 437/86
 di Lord O'Hagan (ED — GB)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (28 maggio 1986)
 (87/C 54/13)

Oggetto: Frequenze di trasmissione

Tutti gli Stati membri della Comunità europea hanno norme e regolamentazioni diverse che disciplinano l'impiego delle onde radio su cui possono trasmettere i radioamatori.

La Commissione intende presentare proposte per l'armonizzazione o la standardizzazione di tali norme?

Risposta data dal sig. Narjes
 in nome della Commissione
 (17 luglio 1986)

La questione dell'attribuzione delle frequenze lasciate ai radioamatori e della potenza massima con cui essi possono per legge trasmettere con i loro apparecchi deve essere considerata alla luce della scarsità di onde radio e delle misure che è necessario prendere per impedire interferenze. Le norme che regolano l'attribuzione e l'impiego delle onde radio sono stabilite alle varie conferenze mondiali di gestione radiofoniche, che si tengono all'incirca ogni dieci anni; la prossima conferenza avrà luogo nel 1987. Gli enti radiotelevisivi cercano di realizzare per i loro servizi la migliore gestione possibile, compatibilmente con la massiccia densità delle attribuzioni. Data la crescente utilizzazione delle bande, s'impone sempre di più la necessità di impedire distorsioni inammissibili in fatto di interferenze. Il limite massimo della potenza consentita dipende inoltre dalla situazione delle bande contigue. La situazione è diversa da un paese all'altro. Perciò l'armonizzazione implicherà un allineamento con il più basso dei limiti superiori.

Le frequenze per radioamatori sono assegnate e controllate dai singoli enti radiofonici e il loro coordinamento è assicurato dalla collaborazione di questi ultimi nel quadro della Conferenza europea delle PTT (CEPT).

La Commissione coopera con la CEPT perseguendo la sua politica delle telecomunicazioni, e si occupa continuamente dei problemi prioritari di questa politica, ivi compresi gli aspetti importanti dell'armonizzazione e della standardizzazione. L'assegnazione e l'impiego delle onde radio su cui possono trasmettere i radioamatori non ne fanno parte, ragion per cui la Commissione non intende intervenire a questo proposito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 447/86
 dell'on. Willy Vernimmen (S — B)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (3 giugno 1986)
 (87/C 54/14)

Oggetto: Misure comunitarie nel settore della silvicoltura

Nel documento di lavoro sulle misure comunitarie nel settore della silvicoltura la Commissione della Comunità economica europea illustra un programma d'azione per la silvicoltura.

In esso si opta per una serie di misure intese a contribuire all'estensione delle aree boschive e ad una migliore utilizzazione di quelle esistenti.

Nel suo documento del 28 gennaio 1986 la Commissione CEE si limita a prendere in esame la silvicoltura comunitaria nella Comunità dei Dieci e ciò pur avendo la Spagna e il Portogallo aderito alla Comunità europea sin dal 1° gennaio 1986.

1. Può la Commissione far sapere in proposito se si è già resa conto di tale fatto?
2. In caso affermativo, cosa ha fatto o cosa intende fare la Commissione al fine di tenere pienamente conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo che ha trasformato la Comunità dei Dieci in Comunità dei Dodici?

Risposta data dal sig. Andriessen
 in nome della Commissione
 (15 ottobre 1986)

1. Benché il memorandum sulle foreste della Commissione ⁽¹⁾ fosse stato elaborato prima dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la Commissione ha considerato questi due paesi — nella misura in cui i dati disponibili glielo consentivano — come Stati membri a pieno titolo.
2. Tenendo conto dell'ampliamento della Comunità, conformemente agli atti di adesione dei due paesi iberici, la Commissione ha proposto al Consiglio:
 - a) per quanto riguarda il Portogallo:
 - un regolamento che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo; tale programma, adottato dal Consiglio il 20 dicembre 1985 ⁽²⁾, contiene un'importante sezione dedicata alla politica forestale (vedi segnatamente l'articolo 22 del medesimo);
 - un regolamento recante condizioni specifiche per l'applicazione in Portogallo del regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽³⁾, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie. Le disposizioni forestali di quest'ultimo regolamento hanno quindi ricevuto l'estensione prevista. Il regolamento proposto è stato approvato dal Consiglio in data 22 aprile 1986 ⁽⁴⁾;

b) per quanto riguarda la Spagna:

- un regolamento che, in seguito all'adesione della Spagna, adegua il regolamento (CEE) n. 797/85, comprese le sue disposizioni forestali (in particolare il suo art. 20) ⁽⁵⁾.

La Commissione ha quindi preso tutti i provvedimenti più opportuni per consentire un'applicazione tempestiva delle misure forestali di carattere generale vigenti nella Comunità.

Nel suo memorandum sulle foreste — oggetto di ampie consultazioni e sottoposto al Parlamento — essa ha dato altresì particolare rilievo a varie questioni direttamente connesse con l'adesione della Spagna e del Portogallo, come ad esempio quella del settore del sughero. In base ai risultati delle consultazioni in corso, la Commissione potrà eventualmente presentare proposte specifiche per tale settore, che interessa in modo speciale i due nuovi Stati membri.

Inoltre, in occasione della proroga per il periodo 1986-1990 del programma complementare di ricerche « Legno: materia prima rinnovabile », recentemente approvato dal Consiglio, la Commissione ha voluto tener conto dei prodotti forestali tipici dei due nuovi Stati membri (come il sughero), adeguando il titolo e il contenuto di tale programma.

La Commissione non ha infine mancato di rammentare al Consiglio la sua proposta di regolamento avente per obiettivo la protezione della foresta segnatamente contro gli incendi ⁽⁶⁾, proposta tuttora allo studio dei ministri in attesa di una loro decisione. L'ingresso nella Comunità economica europea di due paesi la cui superficie forestale distrutta annualmente dagli incendi equivale al doppio della superficie bruciata negli altri tre Stati membri della parte mediterranea della Comunità, rafforza la validità della suddetta proposta di regolamento ed esige una decisione tempestiva del Consiglio in materia. A questo proposito, la Commissione si compiace per il fatto che, durante la recente conferenza internazionale sull'albero e sulla foresta (conferenza SILVA, tutti gli Stati membri si siano impegnati a favorire la cooperazione internazionale per difendere dagli incendi il patrimonio forestale; a suo parere, la summenzionata proposta di regolamento offre al Consiglio un'ottima occasione per tradurre rapidamente in pratica l'impegno assunto dagli Stati membri.

⁽¹⁾ Doc. COM(85) 792 et doc. COM(86) 26 def.

⁽²⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, regolamento (CEE) n. 3828/85 del 20 dicembre 1985.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985.

⁽⁴⁾ GU n. L 115 del 3. 5. 1986, regolamento (CEE) n. 1316/86 del 22 aprile 1986.

⁽⁵⁾ Doc. COM(86) 83.

⁽⁶⁾ GU n. C 208 dell'8. 8. 1984.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 463/86
dell'on. Raymonde Dury (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(3 giugno 1986)

(87/C 54/15)

Oggetto: Armonizzazione delle tariffe postali internazionali

Può la Commissione specificare quali sono le tariffe postali internazionali comparate (nella Comunità economica europea) per la distribuzione postale degli abbonamenti di giornali?

Non ritiene che si dovrebbe realizzare un'armonizzazione di tali tariffe?

Ha già sottoposto questo problema agli Stati membri?

**Risposta data dal Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(4 novembre 1986)

La Commissione si pregia di rinviare l'on. parlamentare alle risposte da essa date alle interrogazioni scritte n. 198/86 dell'on. Raftery ⁽¹⁾ e n. 428/86 dell'on. Glinne.

⁽¹⁾ Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 489/86
dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — NL)
alla Commissione delle Comunità europee**

(5 giugno 1986)

(87/C 54/16)

Oggetto: Latte di soia - divieto in Francia

Il « latte di soia », fabbricato con la soia, il girasole o i grani di colza, è vietato in Francia, mentre è autorizzato in vari paesi europei.

Questo prodotto contiene grassi non saturi in misura maggiore rispetto al latte di origine animale e ha proprietà differenti da quelle del latte tradizionale.

Lo Stato francese è accusato di ostacolare la libera circolazione dei prodotti, per cui la questione è in esame presso la Corte di giustizia europea.

Può la Commissione comunicare quali specifiche particolari (etichettatura, composizione del prodotto ecc.) ha previsto affinché il consumatore possa conoscere con precisione la natura di questi vari prodotti (« latte vegetale e di origine animale ») e sceglierli in cognizione di causa?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(25 settembre 1986)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a far riferimento alla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (1).

A norma dell'articolo 2 di detta direttiva, l'etichettatura di un prodotto alimentare e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, in particolare per quanto riguarda la natura, l'identità e la composizione del prodotto in questione.

Questa regolamentazione si estende anche alla presentazione dei prodotti alimentari e alla relativa pubblicità.

La denominazione di vendita delle bevande a base di soia deve rispondere alle esigenze di cui all'articolo 5 della direttiva. In particolare, essa deve consentire all'acquirente di conoscerne la natura effettiva e di distinguere tali bevande dai prodotti con i quali potrebbero essere confuse.

Infine, sull'etichetta di tali bevande deve figurare un elenco completo degli ingredienti.

Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione ha proposto al Consiglio una rigorosa regolamentazione intesa a un'efficace tutela delle denominazioni utilizzate tradizionalmente per distinguere i prodotti del settore (2).

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(2) Doc. COM(84) 5 def. modificato da doc. COM(86) 222 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 517/86

dell'on. Luis Perinat Elio (ED — E)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1986)

(87/C 54/17)

Oggetto: Politica comune di tutela dell'ambiente

Di fronte all'imminente celebrazione dell'Anno europeo dell'ambiente nel 1987 e in vista di un nuovo impulso alla politica comunitaria dell'ambiente, nella Comunità europea si prevede necessariamente che le regioni partecipino e siano destinatarie della politica comune per la tutela dell'ambiente della Comunità.

A tal fine, sarebbe necessario un notevole sforzo, nei programmi di attuazione della Comunità, per ottenere un equilibrio armonico nel contesto del bilancio tra il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il FEAOG e il Fondo sociale europeo che dovrebbero avere come obiettivo il settore della politica comunitaria di sviluppo regionale allo scopo di ottenere un coordinamento più efficiente possibile

e risultati ottimali e, allo stesso tempo, ridurre le spese della lotta a livello regionale contro l'inquinamento.

La Commissione potrebbe pertanto comunicare le sue intenzioni a tale riguardo per inserire una decisa e positiva azione a favore della protezione dell'ambiente nel contesto dello sviluppo regionale comunitario?

Risposta data dal sig. Varfis

in nome della Commissione

(6 ottobre 1986)

Nei suoi interventi il FESR apporta un aiuto sostanziale alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. La Commissione è inoltre decisa a migliorare i legami che esistono tra gli obiettivi della politica regionale comunitaria e quelli della politica dell'ambiente. A tal fine la Commissione elaborerà uno studio sugli aspetti regionali della politica comunitaria dell'ambiente in vista della presentazione di un programma comunitario, nel quadro del regolamento del FESR, volto a sostenere investimenti ed iniziative finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente.

La Commissione sta inoltre valutando l'attuazione di procedure interne volte ad integrare con maggiore efficacia il settore ambiente nelle altre politiche comunitarie e negli strumenti finanziari che sostengono queste ultime.

Quanto al Fondo sociale europeo, la Commissione informa l'onorevole parlamentare che, ai fini dell'ottenimento dei contributi del Fondo, hanno la priorità le azioni di formazione professionale che preparano direttamente ad attività lavorative specifiche nelle imprese con meno di 500 persone e che sono connesse all'applicazione delle nuove tecnologie oggetto dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo.

Nel settore ambiente tali programmi comprendono:

- protezione dell'ambiente (1),
- ambiente e climatologia (2),
- applicazione delle tecniche di teledetezione aerospaziale (1)
- rischio industriale (1),
- tecnologie non inquinanti e metodi di misurazione (3),
- protezione dell'ambiente marino (4).

(1) GU n. L 3 del 5. 1. 1984.

(2) GU n. L 71 del 14. 3. 1984.

(3) GU n. L 176 del 3. 7. 1984.

(4) GU n. C 75 del 21. 3. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 549/86

dell'on. Thomas Megahy (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 giugno 1986)

(87/C 54/18)

Oggetto: Speciali restituzioni di livello più elevato alle esportazioni a favore di prodotti particolari su alcuni mercati

Nel febbraio 1986 la Commissione, scostandosi dalle politiche e dalle pratiche finora perseguite, iniziò a concedere speciali restituzioni di livello più elevato alle esportazioni a favore di particolari prodotti su alcuni mercati. Una delle prime conseguenze di tale azione è stato di mandare a monte un accordo tra l'Algeria e la Nuova Zelanda, in procinto di essere concluso. Corre voce che sono in corso azioni analoghe contro la Nuova Zelanda su altri mercati chiave come il Messico, l'Africa settentrionale e il Medio Oriente. Può la Commissione comunicare il motivo di tali cambiamenti e se, oltre alla Nuova Zelanda, queste azioni sono rivolte anche contro altri paesi?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(29 settembre 1986)

La concessione di restituzioni speciali differenziate a favore degli operatori comunitari che esportano verso determinati mercati è uno strumento non nuovo, al quale però — per quanto riguarda il settore lattiero-caseario — non è stato fatto ricorso per alcuni anni. È stato introdotto quest'anno per i principali prodotti lattieri, in conseguenza di un'acuta concorrenza in materia di prezzi manifestatasi su un mercato sovraccarico. Il normale regime delle restituzioni, che vengono raramente modificate, offriva ai concorrenti il vantaggio di poter calcolare i probabili prezzi inferiori. Il risultato di questa situazione è stata la quasi totale perdita di mercati da tempo consolidati, soprattutto nord-africani e medio-orientali, segnatamente a vantaggio della Nuova Zelanda. Il nuovo regime ha consentito di riguadagnare una parte del mercato, ma non si prevede di mantenerlo in vigore definitivamente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 577/86

dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 giugno 1986)

(87/C 54/19)

Oggetto: Superprelievo sul latte

La Commissione è convinta che siano i produttori e non le autorità pubbliche del Belgio (che ha ecceduto la sua quota del 2%), della Repubblica federale di Germania (dell'1,3%), della Francia (1%), del Lussemburgo (1,4%) e dei Paesi Bassi (2,0%) a pagare il superprelievo sul latte per avere superato le quote di produzione?

Risposta data dal sig. Andriessen

nome della Commissione

(11 settembre 1986)

Il regolamento comunitario relativo al regime del prelievo supplementare per il latte e i prodotti lattiero-caseari prevede che i produttori o gli acquirenti che nel periodo di dodici mesi in esame abbiano effettuato consegne per un quantitativo eccedente il quantitativo di riferimento loro assegnato sono tenuti a versare il prelievo sulla parte in eccesso a tale quantitativo, tenendo conto della riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati in applicazione dell'articolo 4bis del regolamento (CEE) n. 857/84.

La Commissione può garantire all'onorevole parlamentare che terrà fede alle proprie responsabilità quanto alla corretta applicazione dei regolamenti comunitari in materia di prelievi in tutti gli Stati membri. A tal fine la Commissione verifica costantemente i regolamenti nazionali e le altre misure adottate dagli Stati membri in applicazione del regime dei prelievi per appurare la conformità alla normativa comunitaria in vigore. La Commissione si è impegnata ad intervenire nel modo più opportuno nei casi in cui i regolamenti comunitari non siano stati rispettati correttamente o pienamente. Inoltre, i servizi della Commissione stanno effettuando indagini in loco negli Stati membri per accertare la corretta valutazione e il corretto computo del prelievo da parte di quanti sono soggetti all'applicazione del regime.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 614/86
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(9 giugno 1986)

(87/C 54/20)

Oggetto: Residui di vernici

Potrebbe rispondere la Commissione alle seguenti questioni:

1. Quali sono i quantitativi di residui di vernici prodotti ogni anno in Europa?
2. Tali residui devono essere classificati come tossici o nocivi?
3. Qual è nei diversi Stati membri della Comunità europea la situazione giuridica concernente questi residui? Vi sono disposizioni regolamentari che li riguardano?
4. Esistono, in particolare nella Repubblica federale di Germania, dei centri di raccolta e di ammasso di questi residui? È ragionevole prevedere che, lungo il bacino industriale della Ruhr, vi siano una decina di questi centri aventi ciascuno una capacità variabile fra le 50 e le 200 000 tonnellate annue?
5. Per quali motivi i combustibili tossici poco costosi non sono bruciati nei cementifici prossimi ai produttori di questi residui?
6. Con quali sistemi sono attualmente eliminati i residui di vernici? In particolare, che cosa ne fanno dei loro residui i produttori belgi di vernici?
7. Quali sono i rischi connessi all'incenerimento di questi residui?
8. È a conoscenza la Commissione di movimenti internazionali di residui di vernici fra Stati membri della Comunità europea? In caso affermativo, verso quale destinazione precisa?
9. Corrisponde a una prassi normale la combustione di residui di vernici nei forni dei cementifici? In caso affermativo, quali sono le prescrizioni imposte a tali stabilimenti?

Risposta data dal sig. Clinton Davis

in nome della Commissione

(12 settembre 1986)

1. Non è nota con esattezza la quantità di residui di vernice prodotti annualmente in Europa. Globalmente la quantità di residui è stimata, a livello dell'OCSE, a 1 milione di tonnellate l'anno. La Repubblica federale di Germania produce annualmente circa 150 000-200 000 tonnellate di residui di vernice. Non esiste una definizione comunitaria e il termine copre negli Stati membri tipi di residui molto diversi e classificati in maniera diversa a seconda delle autorità competenti.

2. La direttiva 78/319/CEE ⁽¹⁾ definisce all'articolo A b) i residui tossici e pericolosi.

A seconda della concentrazione nei solventi e nei metalli pesanti che figurano nell'elenco allegato a detta direttiva, taluni residui di vernice possono essere considerati come tossici e pericolosi. Il termine « residui di vernice » è molto impreciso e può coprire una varietà di prodotti: residui liquidi provenienti dal lavaggio delle cabine di verniciatura, residui di fabbricazione dell'industria delle vernici, residui della utilizzazione di vernici e melme di verniciatura, residui della rigenerazione dei solventi di vernice. L'industria delle vernici elabora prodotti sempre più complessi e di formulazione molto varia i cui residui hanno caratteristiche molto diverse.

3. Per tutte queste ragioni la legislazione relativa a tali residui può variare da Stato membro a Stato membro.

A titolo d'esempio, essi sono considerati come « residui tossici » in Belgio (R.D del 9 febbraio 1976) e come « residui speciali » nella Repubblica federale di Germania (quando essi contengono solventi organici dei metalli pesanti: n. 55503). In Francia i residui di vernici sono considerati, dal decreto 77-974 del 10 agosto 1977, « residui che generano disagi ». A seconda della loro composizione, i residui di vernice sono considerati come tossici e pericolosi in Italia e in Danimarca e sono considerati « residui chimici » nei Paesi Bassi. In tutti questi casi i residui di vernice sono soggetti a norme regolamentari almeno altrettanto severe di quelle della direttiva 78/319/CEE.

4. Dalle informazioni trasmesse alla Commissione risulta che esistono una decina di centri di raccolta e di pretrattamento di residui speciali nel Land Nord Rhein-Westphalen in grado di trattare residui di vernice.

La capacità di questi centri non è precisata.

5. Varie cementerie della Repubblica federale di Germania bruciano normalmente vecchi pneumatici e, in taluni casi, rifiuti domestici, vale a dire rifiuti solidi.

La Commissione non conosce le ragioni per cui le cementerie tedesche non bruciano residui di vernice. Ciò può essere dovuto a ragioni tecniche, a ragioni economiche, sociologiche o amministrative a livello locale. La maggioranza delle cementerie tedesche funzionano col procedimento a secco, il che limita l'utilizzazione di residui speciali in condizioni corrette di sicurezza. In generale l'eliminazione di questi rifiuti fa sì che il 30 % dei residui di vernice venga distrutto mediante incenerimento mentre il resto viene depositato in scarichi o esportato.

6. I residui di vernice sono in parte trattati per la rigenerazione dei solventi che essi contengono quando la concentrazione in solvente è sufficiente a rendere la rigenerazione medesima economicamente interessante. I residui non rigenerizzabili sono utilizzati come combustibili di sostituzione solo quando il loro valore calorico è interessante.

I residui troppo diluiti vengono infine trattati mediante processo di separazione: la parte acquosa viene immessa

nell'ambiente acquatico e le melme depositate in scarichi o bruciate. La Commissione non dispone di informazioni particolari sui produttori belgi.

7. I rischi associati all'incenerimento di questi residui variano a seconda della composizione nei medesimi. È questa la ragione per cui gli impianti autorizzati sono tenuti ad essere equipaggiati in modo tale che l'incenerimento avvenga senza rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

8. La direttiva 84/631/CEE del Consiglio ⁽²⁾ relativa alla sorveglianza e al controllo dei trasferimenti transfrontalieri di residui pericolosi non veniva di fatto applicata da nessuno Stato membro alla data del 1° giugno 1986; la Commissione ha pertanto deciso di avviare nei loro confronti la procedura d'infrazione prevista all'articolo 169 del trattato CEE. Il movimento internazionale di residui pericolosi non è noto alla Commissione al momento e non è possibile fare nessuna stima seria di tale movimento.

9. La combustione di residui di vernice effettuata secondo talune norme di composizione costituisce una prassi normale in Francia. Nel 1983, 19 168 tonnellate di solventi usati non clorati e melme di vernici sono stati bruciati in Francia da cinque cementifici. Inoltre 19 953 tonnellate di residui a basso tasso di PCI, incluse acque di lavaggio provenienti da cabine di verniciatura sono state bruciate nello stesso anno in tre di questi cementifici.

Le norme imposte a questi cementifici sono almeno altrettanto severe di quelle previste dalla circolare del 21 marzo 1983 (incenerimento di residui industriali) (*Journal officiel de la République française* NC del 2 luglio 1983). I gas liberati nell'atmosfera non debbono contenere più di 150 mg/Nm³ di polvere, 5 mg/Nm³ di metalli pesanti e 100 mg/Nm³ di cloro.

A livello comunitario la direttiva 84/360/CEE ⁽³⁾ prevede una autorizzazione per i cementifici e per gli impianti di incenerimento dei residui.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 16. 7. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 628/86

dell'on. Pieter Dankert (S — NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 giugno 1986)

(87/C 54/21)

Oggetto: Mancato rispetto delle scadenze in materia di confisca di cauzioni

Alla pagina 274 del rapporto 1985 della Suprema Corte di conti olandese si accenna che l'Ente produttori bestiame e

carni non ha rispettato le scadenze previste dai regolamenti CE in materia di confisca di cauzioni.

1. La Commissione ritiene che la legislazione CE consenta agli Stati membri di applicare come meglio credono le norme relative alle scadenze in materia di confisca di cauzioni?
2. La Commissione può precisare perché l'Ente produttori bestiame e carni non abbia rispettato le scadenze in materia di confisca di cauzioni nei casi citati alla pagina 274 del rapporto 1985 della Suprema Corte dei conti?
3. Quali iniziative ha preso la Commissione a tale proposito e quali sono le conseguenze di queste vicende per il bilancio CE?

Risposta data dal sig. Christophersen

in nome della Commissione

(8 ottobre 1986)

1. La regolamentazione comunitaria cui sembra riferirsi l'onorevole parlamentare, vale a dire quella che stabilisce le «modalità di applicazione del regime speciale di importazione di talune carni bovine congelate destinate alla trasformazione», prevede fra l'altro talune norme relative alla costituzione di una cauzione, nonché le condizioni dello svincolo di questa (vedi articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1136/79) ⁽¹⁾.

Tale cauzione ha lo scopo di far garantire l'osservanza delle condizioni di una sospensione totale o parziale del prelievo dovuto, alle condizioni specifiche del regolamento citato. Nonostante il regolamento preveda termini di tempo per lo svincolo della cauzione, esso non stabilisce alcuna disposizione esplicita quanto alla data di eventuale confisca di questa stessa cauzione.

Comunque, quando il termine di presentazione delle prove previsto dal regolamento (CEE) n. 1136/79 non sia stato osservato, la confisca della cauzione deve essere effettuata entro un termine di tempo ragionevole.

2. I casi cui si riferisce l'onorevole parlamentare non sono stati precisati nella relazione della Corte dei Conti dei Paesi Bassi.

3. Nel settore delle risorse proprie i controlli nazionali cui sono associati gli agenti della Commissione, in virtù dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2891/77 del Consiglio ⁽²⁾, permettono di verificare se i prelievi sospesi in applicazione del regolamento (CEE) n. 1136/79 sono effettivamente accertati convenientemente per il bilancio comunitario in tutti i casi in cui non siano state osservate le condizioni previste da quest'ultimo regolamento, in particolare quelle dell'articolo 2.

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 641/86

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 giugno 1986)

(87/C 54/22)

Oggetto: Conservazione dei suoli nella Comunità economica europea

Si ritiene che almeno 25 milioni di ettari (ossia otto volte la superficie del Belgio) rappresentino la superficie minacciata nella Comunità economica europea dalla degradazione e dall'erosione dei suoli.

In taluni paesi, come la Spagna, è preoccupante l'aumento della superficie delle terre incolte.

È quindi importante lottare contro tale degradazione.

Qual è la politica della Commissione in materia? Prevede essa un'azione per il mantenimento dell'ambiente nelle regioni limose, migliorando e stabilizzando la struttura degli aggregati dello strato arabile e mediante aiuti agli agricoltori interessati? La Commissione ha previsto uno studio globale del fenomeno e opportuni rimedi da apportare nell'insieme degli Stati membri?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(24 settembre 1986)

Alla Commissione sono noti i problemi posti dall'erosione dei suoli sia nel nord che nel sud dell'Europa. L'erosione dei terreni agricoli è oggetto di lavori, in applicazione del programma di ricerca agricola e della politica dell'ambiente.

Nel quadro delle misure socio-strutturali della politica agraria comune, il Consiglio ha adottato una serie di regolamenti specifici che favoriscono il miglioramento e la conservazione dei suoli nelle regioni mediterranee della Comunità.

Inoltre gli Stati membri possono istituire regimi di aiuto a favore degli agricoltori nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale.

Per maggiori informazioni l'onorevole parlamentare è invitato a far riferimento alle risposte date dalla Commissione alle interrogazioni scritte n. 1272/85 dell'on. Roelants du Vivier⁽¹⁾, n. 1301/85 dell'on. Kuijpers⁽²⁾ e n. 2688/85 di Lord O'Hagan⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 341 del 31. 12. 1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. C 48 del 3. 3. 1986, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. C 27 del 27. 10. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 643/86

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LSD — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 giugno 1986)

(87/C 54/23)

Oggetto: Eccedenze di latte

Dalla campagna 1985/1986, terminata il 31 marzo 1986, risulta che nell'insieme dei paesi membri soltanto la produzione dell'Italia e della Grecia non ha superato i contingenti assegnati.

Qual'è la politica della Commissione nei confronti delle eccedenze e dei superamenti di contingenti della campagna 1985/1986?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(1° settembre 1986)

Dai più recenti dati a disposizione emerge che nel secondo periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare per il latte (aprile 1985-marzo 1986) nella maggior parte degli Stati membri le consegne del latte hanno superato il livello dei quantitativi garantiti. Tale eccedenza è pari allo 0,9 % dei quantitativi garantiti nella Comunità nel suo insieme.

La normativa comunitaria in materia prevede che il prelievo supplementare può essere versato per il quantitativo di latte consegnato dai produttori o agli acquirenti che superi i quantitativi di riferimento, compresi in quest'ultimo caso i quantitativi supplementari inutilizzati che temporaneamente possono essere resi disponibili in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 875/84⁽¹⁾. Il prelievo sulla parte eccedente è pari al 75 % del prezzo indicativo in caso di applicazione della formula A o al 100 % del prezzo indicativo in caso di applicazione della formula B. Il gettito del prelievo spettante al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) è destinato al finanziamento delle spese nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuirà pertanto al finanziamento delle spese di magazzino e di smaltimento del latte eccedente i quantitativi di riferimento.

⁽¹⁾ GU n. L 90 del 1. 4. 1984, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 652/86

dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 giugno 1986)

(87/C 54/24)

Oggetto: Cattura di cetacei alle Azzorre

Può la Commissione confermare che continua la cattura del capodoglio (*Physeter catodon*) alle isole Azzorre, per fornire poi l'olio ricavato all'industria e le zanne all'artigianato di «souvenirs»? Ora che il Portogallo è divenuto membro della Comunità, come si configura, secondo la Commissione, l'uccisione di questi mammiferi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio ⁽¹⁾, che vieta il commercio di prodotti di capidoglio, e ai sensi del regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio ⁽²⁾ che vieta il commercio dei prodotti ricavati dai cetacei all'interno della Comunità?

(1) GU n. L 384 del 31.12.1982, pag. 1.

(2) GU n. L 39 del 12.2.1981, pag. 1.

Risposta data dal sig. Clinton Davis

in nome della Commissione

(9 ottobre 1986)

Nel 1985 non è stato catturato alcun capodoglio al largo delle isole Faiol e Pico.

Il capodoglio (*Physeter catodon*) figura tra le specie elencate nell'allegato I della Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione (CITES), recepita nell'ordinamento comunitario con il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio. Ne consegue che l'esportazione di parti e di prodotti derivati dell'animale in questione a fini puramente commerciali è vietata, salvo che il loro acquisto risalga a prima della metà del 1981, data in cui il capodoglio è stato incluso nell'allegato I della convenzione.

Non vi è, pertanto, alcun incentivo a catturare questi cetacei.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 656/86

dell'on. Joaquim Miranda da Silva (COM — P)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 giugno 1986)

(87/C 54/25)

Oggetto: Aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva

Ai sensi dell'Atto di adesione del Portogallo alle Comunità, l'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva è introdotto a partire dalla prima campagna successiva a detta adesione (articolo 293, paragrafo 1).

Non risulta nel frattempo che il Portogallo abbia finora ricevuto una qualche somma a tal fine, la quale dovrebbe essere trasferita dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento.

Si chiede alla Commissione di confermare che non è stata effettuato alcun trasferimento nonché di indicare le ragioni che hanno portato a tale situazione. Si chiede inoltre di fornire informazioni sulle somme già trasferite nel corrente anno ad altri paesi nello stesso ambito.

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(29 settembre 1986)

Ai sensi dell'articolo 293 del Trattato di adesione, l'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva sarà introdotto in Portogallo all'inizio della prima campagna successiva all'adesione, ossia a decorrere dalla campagna 1986/1987. L'aiuto sarà finanziato dalla sezione garanzia del FEAOG.

Il fatto che il Portogallo non abbia finora ricevuto una somma a tal fine non è quindi imputabile ad un ritardo, bensì risulta dal calendario previsto dal Trattato di adesione.

Durante il primo semestre 1986 la Commissione ha versato acconti dell'ordine di 40 milioni di ECU agli Stati membri produttori di olio d'oliva membri della Comunità economica europea prima dell'ampliamento del 1° gennaio 1986. Tali versamenti riguardano le campagne precedenti il 1986/1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 660/86

dell'on. José Barros Moura (COM — P)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 giugno 1986)

(87/C 54/26)

Oggetto: Vini portoghesi recanti la denominazione «Vinhos verdes»

Nel Bollettino *Europa Verde* n. 214 pubblicato a cura della Commissione della Comunità economica europea, i vini portoghesi con la denominazione «Vinhos verdes» sono definiti testualmente come «vini ottenuti a partire da uve non mature» il che è totalmente falso in quanto il vino verde prodotto in una regione delimitata del nord del Portogallo è ottenuto a partire da uve mature. Le sue caratteristiche speciali derivano da ragioni climatiche e dalle varietà utilizzate per la sua produzione.

Visto che una tale definizione, oltre a riflettere un'ignoranza totale incomprensibile e preoccupante riguardo alla realtà della vitivinicoltura portoghese, è suscettibile di comportare pregiudizi relativamente a un importante prodotto dell'esportazione vinicola portoghese, qual è il «vinho verde», tanto apprezzato a livello internazionale, si chiede alla Commissione:

1. Intende adottare delle misure per rettificare l'informazione erronea fornita sui «vinhos verdes» e in tal modo evitare o ovviare ai pregiudizi summenzionati?
2. In caso affermativo quali misure adotterà?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(7 ottobre 1986)**

Il testo cui fa riferimento l'onorevole parlamentare era stato pubblicato nella relazione annua 1985 «La situazione dell'agricoltura nella Comunità». Visto l'interesse manifestato il più delle volte dal pubblico per gli articoli di fondo di questo documento, la Commissione aveva deciso di riprodurre nella serie «Europa Verde», segnatamente nel n. 214, l'articolo in questione: «Gli aspetti agricoli dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità europea». La Commissione aveva voluto presentare brevemente le peculiarità dell'agricoltura spagnola e portoghese prima di analizzare in modo più particolareggiato le ripercussioni dell'ampliamento e le soluzioni decise dai Dodici per garantire l'inserimento armonioso dei nuovi aderenti nell'Europa agricola.

La descrizione dei vigneti portoghesi consisteva in una semplice enumerazione delle principali regioni produttrici di vini di qualità, senza un'analisi vera e propria della viticoltura.

Per quanto riguarda il vigneto di «Vinho Verde», la definizione contestata è quella che figura nella maggior parte della documentazione relativa alla viticoltura portoghese: si tratta palesemente di una confusione assai diffusa, che è stata purtroppo ripresa nell'articolo in questione.

In una prossima pubblicazione sul vino in Europa e in particolare quando si tratterà del vigneto portoghese, la Commissione rettificherà questo errore che consiste nel considerare i «Vinhos Verdes» come vini ottenuti da uve non sufficientemente mature.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 677/86
dell'on. Louis Eyraud (S — F)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° luglio 1986)
(87/C 54/27)

Oggetto: Determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli

Il nuovo regolamento (CEE) n. 1481/86 ⁽¹⁾ della Commissione relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli esclude espressamente dalle categorie rappresentative per la determinazione di detti prezzi sul mercato di Rungis gli agnelli importati.

Qual è la situazione negli altri Stati membri, in particolare nel Regno Unito che assorbe l'88 % delle importazioni comunitarie in provenienza della Nuova Zelanda?

Perché il regolamento non prevede una medesima forcella di pesi per gli agnelli che servono alla determinazione dei prezzi, qualunque sia lo Stato membro?

Come la Commissione può assicurarsi che le carcasse utilizzate ai fini della determinazione dei prezzi non saranno scelte fra quelle di maggior peso, che sono anche quelle relativamente meno care. Non sarebbe stato auspicabile in tale ottica prevedere delle sottocategorie di peso e di assegnarvi un coefficiente di rappresentatività che avrebbe garantito una scelta oggettiva delle carcasse di riferimento?

⁽¹⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(30 settembre 1986)**

Il nuovo regolamento (CEE) n. 1481/86 ⁽¹⁾, che prevede l'armonizzazione del metodo della Comunità, esclude da tale rilevamento, nella totalità degli Stati membri, gli animali importati.

Per il mercato di Rungis, dove il rilevamento dei prezzi si applicava finora anche agli animali importati, si è quindi dovuto procedere a una modifica, che invece non è stata necessaria negli altri Stati membri e in particolare nel Regno Unito, dove questa categoria di animali era esclusa già in precedenza.

La Commissione non ha ritenuto opportuno adottare un'unica forcella di pesi, in modo da poter prendere in considerazione il diverso peso medio alla macellazione degli agnelli nei vari Stati membri.

La Commissione non reputa necessario, allo stadio attuale, prevedere nella normativa comunitaria diverse sottocategorie di peso. Essa osserva tuttavia attentamente su quali criteri si basano gli Stati membri per effettuare, a livello nazionale, la ponderazione tra le varie sottocategorie di peso ove ciò si renda necessario, vale a dire ogniqualvolta il prezzo rilevato non rappresenti la media ponderata di tutte le transazioni realizzate. La Commissione prende comunque atto della proposta avanzata dall'onorevole parlamentare e si ripromette di esaminare l'opportunità di un'eventuale armonizzazione sul piano comunitario della rappresentatività delle sottocategorie di peso, alla luce dell'esperienza maturata in sede di applicazione del regolamento (CEE) n. 1481/86, che è entrato in vigore il 2 giugno 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 686/86

dell'on. Carlos Robles Piquer (ED — E)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° luglio 1986)
(87/C 54/28)

Oggetto: Regolamentazione dello sfruttamento del commercio del carbone vegetale nella Comunità europea

Negli ultimi tempi è stato registrato un notevole incremento del consumo di carbone vegetale nei paesi della Comunità europea, specialmente per quanto riguarda il suo uso per la preparazione di «barbecue» all'aperto.

Tale incremento ha logicamente influito sulla produzione e la distribuzione del carbone vegetale dando luogo a taluni scompensi sia per quanto riguarda l'approvvigionamento della materia prima, il legno, che l'equilibrio dei prezzi tra i produttori e gli intermediari che si occupano della commercializzazione.

Nel primo caso si ha avuto un approvvigionamento irregolare di legno con a volte tagli indiscriminati del patrimonio boschivo che hanno provocato un notevole pregiudizio all'ambiente e all'equilibrio ecologico.

Nel secondo si è avuta una distribuzione irregolare dei benefici e dello sfruttamento con forte pregiudizio per i produttori nei confronti del settore della commercializzazione.

Per i motivi succitati può la Commissione indicare qual è la sua posizione al riguardo e se ritiene che sia necessaria una regolamentazione comunitaria in materia per evitare gli squilibri succitati?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(16 ottobre 1986)**

La Commissione non è al corrente delle difficoltà specifiche alle quali l'onorevole parlamentare fa riferimento e non può quindi pronunciarsi in merito al presunto taglio indiscriminato di alberi.

Tuttavia, nel suo documento di lavoro sui problemi forestali (1) e nel memorandum che lo accompagna, la Commissione affronta la questione del danno ambientale provocato dal disboscamento. Nel programma per il 1956 sono previste anche azioni in questo campo, ove se ne ravvisi la necessità.

La Commissione non può esprimere un parere sulla relativa redditività dei vari settori dell'industria carbonifera, che opera in una situazione di mercato libero.

(1) Doc. COM(86) 26 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 703/86

dell'on. Barbara Castle (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° luglio 1986)
(87/C 54/29)

Oggetto: Smercio di distillati di vino

In risposta alla mia interrogazione n. 2810/85 (1), la Commissione ha rinviato agli articoli 40bis e 41bis del regolamento (CEE) n. 337/79 (2). Tali disposizioni, come successivamente modificate, prescrivono espressamente che lo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di vino ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 non deve determinare alcun perturbamento dei mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità.

La Commissione è pregata di far sapere:

1. Su quali basi essa ritiene che la fissazione di un prezzo minimo di vendita a mezzo gara prevista dal regolamento (CEE) n. 139/86 (3) ad un livello non inferiore ai prezzi rappresentativi di mercato per gli alcoli di cereali e ai prezzi degli alcoli di vino ottenuti nel quadro delle misure di distillazione comunitarie, soddisfi la condizione di non perturbamento sopra menzionata, considerando che i costi di produzione degli alcoli di vino sono all'incirca tre volte superiori a quelli degli alcoli o delle acqueviti di cereali e che il riferimento ai prezzi degli alcoli di vino fa sì che vengano presi in considerazione prezzi sovvenzionati e pertanto artificiosi;
2. se essa intende intraprendere iniziative per scoprire quanta parte di tali prodotti di distillazione fortemente sussidiati sia rivenduta ai consumatori come acquevite di vino o brandy o quale ingrediente di prodotti recanti tali denominazioni;
3. se intende proporre ulteriori emendamenti ai regolamenti vinicoli per far sì che il principio di non perturbamento del mercato sia parimenti applicabile allo smercio di distillati di vino prodotti nel quadro delle misure volontarie e preventive (articoli 11, 12 e 15) e in particolare allo smercio di prodotti di distillazione da parte degli organismi di intervento degli Stati membri;
4. se infine intende garantire che lo smercio di distillati di vino da parte degli organismi di intervento nazionali non porti a distorsioni di concorrenza in mercati di esportazione extraeuropei a scapito dei produttori comunitari di altri tipi concorrenti di acquevite.

(1) GU n. C 221 dell'1. 9. 1986, pag. 8.

(2) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(13 ottobre 1986)**

1. Nella prima distillazione comunitaria di vino, avvenuta nel 1971, il livello degli aiuti alla distillazione è stato fissato sulla base dei prezzi di mercato dell'alcole di vino constatati a sul mercato italiano. Allo stesso metodo ci si è attenuti fino ad oggi.

Ci si deve rallegrare che, casualmente o meno, i prezzi degli alcoli di vino fissati con questa procedura si attestino pressappoco sullo stesso livello dei prezzi degli alcoli di cereali prodotti nella Comunità. In tal modo nessun alcole di vino, anche sovvenzionato, può arrecare direttamente pregiudizio agli alcoli di cereali.

2. Gli aiuti alla distillazione sono concessi sia che il vino venga trasformato in alcole sia in acquavite di vino; in quest'ultimo caso tuttavia l'aiuto è ridotto.

3 e 4. Il Consiglio ha deciso che la clausola di non perturbamento dei mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità si applica soltanto alle vendite di alcoli provenienti dalle distillazioni obbligatorie e detenuti dagli organismi d'intervento comunitari. A questo proposito la Commissione ha stabilito recentemente le modalità d'applicazione di queste vendite, le prime delle quali si effettueranno prossimamente⁽¹⁾. Alla luce dei risultati di queste prime vendite, la Commissione e il Consiglio valuteranno l'opportunità di modificare le norme attuali, soprattutto per quanto riguarda le vendite effettuate dagli organismi d'intervento nazionali per gli alcoli e le acqueviti di vino, il cui smercio è tuttora competenza delle autorità nazionali.

La Commissione e il Consiglio apprezzeranno i perturbamenti che queste vendite nazionali possono eventualmente arrecare alle vendite comunitarie, tenuto conto altresì dei costi supplementari connessi e di quelli che deriverebbero da una modifica delle norme vigenti. Essi valuteranno inoltre le eventuali conseguenze di queste vendite sui mercati esterni, nei confronti soprattutto delle altre bevande alcoliche esportate normalmente.

⁽¹⁾ GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 14, regolamento (CEE) n. 1915/86.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 745/86
dell'on. Lambert Croux (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 luglio 1986)
(87/C 54/30)**

Oggetto: Riconoscimento della regione del Limburgo belga quale regione in via di sviluppo; termine previsto a tale proposito

Il 31 luglio 1985 la Commissione ha deciso che sia lecito concedere alla provincia del Limburgo belga il massimo

dell'aiuto pubblico agli investimenti, ma tale decisione ha una validità limitata ad un periodo di tre anni, ossia fino al 1988. La Commissione ha addotto a motivazione della propria decisione la dinamica economica della regione e la sua struttura industriale, che le permetteranno di beneficiare entro un periodo alquanto breve della ripresa economica mondiale. D'altro canto, la Commissione è a conoscenza delle difficoltà e del grave problema della disoccupazione che affliggono l'industria carbonifera. Essa ha inoltre manifestato l'intenzione di seguire da vicino gli sviluppi nella provincia del Limburgo.

Alla luce del recente sviluppo economico del Limburgo, è possibile affermare che dal 1984 si è registrato un aumento degli investimenti e dell'occupazione, ma, d'altro canto, la situazione dell'industria carbonifera è peggiorata. Il livello di disoccupazione è ancora elevato, a causa anche del costante aumento dell'offerta di manodopera dovuto a motivi demografici.

Si chiede pertanto alla Commissione se non ritenga che sia opportuno prolungare il periodo di massimo aiuto agli investimenti, al fine di creare condizioni favorevoli agli investimenti a lungo termine.

Tale proroga dovrebbe coincidere con il programma integrato per la provincia del Limburgo, sovvenzionato dalla Commissione e volto a promuovere la ristrutturazione e la riconversione nei settori carboniferi.

**Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione
(24 ottobre 1986)**

La Commissione è a conoscenza dei problemi della provincia del Limburgo. L'analisi della relativa situazione socio-economica, effettuata nel 1985 dimostrava la gravità di questi problemi che giustificava la concessione del massimo dell'aiuto ammesso per le regioni centrali della Comunità. La Commissione ha tuttavia ritenuto che gli sviluppi della situazione potessero essere tali da non giustificare in futuro la concessione di aiuti di quest'intensità e ha perciò previsto una nuova analisi socio-economica nel 1988. Il periodo, che è di tre anni, è identico a quello fissato dalla Commissione per il riesame dei problemi di certe regioni e di altri Stati membri.

La Commissione non intende abbreviare questo periodo dato che la persistenza di problemi strutturali non può essere dedotta dall'evoluzione degli indicatori socio-economici nell'arco di un solo anno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 770/86

dell'on. Louis Eyraud (S — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1986)

(87/C 54/31)

Oggetto: Formazione degli ispettori incaricati dei controlli in materia di qualità

Durante una mia visita a una società danese esportatrice di bacon, un ispettore dei «Servizi della qualità», mi ha appreso che si era formato essenzialmente praticando e che, in origine, era macellaio.

La Commissione ritiene che gli interessi dei consumatori possano essere correttamente tutelati in queste condizioni?

È essa dell'avviso che gli ispettori in materia di qualità dei prodotti possano essere contemporaneamente giudice e parte?

Quali iniziative conta prendere per armonizzare la formazione degli ispettori in materia di qualità dei prodotti in tutti gli Stati membri della Comunità?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(24 settembre 1986)

La Commissione ritiene che in questo settore sia opportuno considerare più la competenza degli ispettori che le attività da essi esercitate precedentemente. Nella fattispecie, si deve peraltro ammettere che la professione di macellaio costituisce una buona formazione pratica. La Commissione non mette in dubbio la competenza degli ispettori della qualità del bacon in Danimarca.

La Commissione ritiene che gli ispettori della qualità dei prodotti non debbano essere contemporaneamente giudice e parte. Nel caso in questione, l'onorevole parlamentare non fornisce alcun elemento che consenta di ritenere che essi lo siano.

La Commissione ha compiuto degli sforzi per armonizzare la formazione degli ispettori in relazione ai prodotti per i quali esistono norme di qualità comunitarie. Nel settore delle carni bovine, per esempio, esiste un Comitato di controllo comunitario composto da esperti della Commissione e degli Stati membri. Il Comitato vigila sulla corretta e uniforme applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti mediante visite regolari dei macelli e dei centri d'intervento in tutti gli Stati membri. Inoltre, nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CEE) n. 1319/85⁽¹⁾ del Consiglio ha previsto controlli degli agenti della Commissione in materia di qualità e di constatazione dei prezzi.

⁽¹⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 39.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 773/86

dell'on. Jean-Claude Pasty (RDE — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1986)

(87/C 54/32)

Oggetto: Misure speciali di intervento per il grano tenero panificabile

— Visto che a differenza della prassi seguita negli anni precedenti, il regolamento (CEE) n. 400/86⁽¹⁾ della Commissione, il quale fissa le modalità pratiche dell'intervento speciale per il grano tenero panificabile, ha fissato a priori i massimali nazionali, fra cui 1 milione di tonnellate per la Repubblica federale di Germania e 200 000 tonnellate soltanto per la Francia, e

— tenuto conto dei massimali così stabiliti, la proporzione delle quantità ammesse all'intervento è salita nella Repubblica federale di Germania al 97,5 % dei quantitativi effettivamente presentati, mentre in Francia ha toccato appena l'11,8 %, si chiede:

Di fronte a tali cifre, non ritiene la Commissione che il regolamento (CEE) n. 400/86 abbia introdotto una disuguaglianza reale di trattamento fra produttori di grano tenero panificabile della Comunità economica europea, e questo a detrimento dei produttori francesi?

Non ritiene inoltre che tale modo di procedere sia contrario all'articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, il quale vieta «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità»?

— Sapendo che, secondo l'articolo 40 del Trattato, l'organizzazione comune dei mercati «deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità»,

— sapendo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il principio della non discriminazione esige che le situazioni paragonabili non siano trattate in modo diverso, a meno che una differenziazione non sia oggettivamente giustificata,

— sapendo infine che, al momento dell'approvazione nel febbraio scorso del regolamento (CEE) n. 400/86, i prezzi di mercato del grano tenero panificabile, espressi in percentuale del prezzo di intervento o del prezzo di riferimento, erano praticamente equivalenti in tutti gli Stati membri e che non è stata menzionata dai rappresentanti nessuna analisi reale dei dati del mercato in grado di rendere visibili eventuali differenze di smercio fra i paesi, si chiede:

Può la Commissione specificare quali sono i dati pertinenti che l'hanno spinta ad adottare una tale procedura?

⁽¹⁾ GU n. L 45 del 22. 2. 1986, pag. 22.

**Risposta data dal sig. Andriesen
in nome della Commissione
(3 ottobre 1986)**

Il regolamento (CEE) n. 400/86, relativo all'applicazione di una misura speciale d'intervento per il frumento tenero panificabile è stato adottato dalla Commissione allo scopo di sostenere il mercato del frumento tenero panificabile, avente determinati requisiti, alla fine della campagna 1985/1986, come annunciato nel luglio 1985, nel contesto della fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1985/1986.

Analizzata la situazione del mercato del frumento tenero panificabile nei vari Stati membri, considerata la situazione delle scorte e le possibilità di smaltimento, la Commissione, nel febbraio 1986 ha ritenuto opportuno adottare la misura annunciata sotto forma di contingenti nazionali così ripartiti:

	(tonnellate)
Repubblica federale di Germania	1 000 000
Francia	200 000
Regno Unito	50 000
Italia	50 000
Danimarca	50 000
Belgio	50 000
Paesi Bassi	50 000
Grecia	50 000
Lussemburgo	2 000

Il contingente attribuito alla Repubblica federale di Germania e alla Francia tiene conto delle possibilità di smaltimento delle scorte di frumento tenero in questi Stati membri.

Per la Francia, dato il volume delle esportazioni di questo paese, la Commissione ha ritenuto di poter limitare i quantitativi di frumento tenero panificabile che possono essere accettati all'intervento, in quanto le possibilità di esportazione esistenti alla fine della campagna 1985/1986 avrebbero dovuto garantire un sostegno complementare a tale cereale.

Si rammenta all'onorevole parlamentare che la fissazione di contingenti nazionali nel quadro delle misure speciali d'intervento non è un'innovazione.

Una misura speciale d'intervento di questo tipo, infatti, è già stata adottata alla fine della campagna 1982/1983 per alcune regioni della Repubblica federale di Germania, per un quantitativo globale di 300 000 tonnellate, per alcune regioni della Francia, per un quantitativo globale di 400 000 tonnellate [regolamento (CEE) n. 1428/83] ⁽¹⁾ per il Regno del Belgio [regolamento (CEE) n. 1427/83] e per il Regno dei Paesi Bassi [regolamento (CEE) n. 1403/83] ⁽²⁾ per un quantitativo di 50 000 tonnellate ciascuno.

È opportuno infine osservare che le quote di accettazione all'intervento delle offerte presentate non possono essere considerate rappresentative di una situazione reale di mercato, dato che, in un sistema di ripartizione percentuale di quantitativi offerti, questi superano ampiamente i

quantitativi per i quali è necessario un intervento, per consentire ad ogni operatore di ottenere il quantitativo più grande possibile.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 3. 6. 1983.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 2. 6. 1983.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 799/86
dell'on. Joaquim Miranda da Silva (COM — P)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 luglio 1986)
(87/C 54/33)**

Oggetto: Pesca del tonno nelle acque portoghesi della Comunità da parte di pescherecci spagnoli

Considerando la situazione critica in cui si trovano la flotta peschereccia e l'industria della trasformazione del tonno in Portogallo;

considerando il lungo processo negoziale che ha avuto luogo fra la Spagna e il Portogallo circa l'utilizzazione delle acque portoghesi da parte di pescherecci spagnoli, processo mai giunto a conclusione di fronte alle conseguenze prevedibili per gli interessi portoghesi;

prendendo atto con una certa sorpresa e con molta indignazione del tenore della proposta presentata dalla Commissione al Consiglio riguardante la pesca del tonno da parte di pescherecci spagnoli in acque portoghesi, che mette a repentaglio i più elementari interessi portoghesi;

avendo appurato che a quanto si sa non sono state adottate nel contempo contropartite a favore del Portogallo né mediante un sostegno alla flotta peschereccia e all'industria portoghesi né mediante efficaci misure di fiscalizzazione tali da impedire che le misure adottate non vengano ulteriormente ampliate in pratica;

la Commissione, di fronte alla mancanza di criteri ragionevoli, può far sapere quali altri criteri hanno portato all'elaborazione e alla presentazione al Consiglio di una proposta che, in pratica, renderà possibile la pesca del tonno in acque portoghesi da parte di un numero di pescherecci spagnoli che potrà arrivare a 400 senza alcuna contropartita ed essendo note le conseguenze disastrose che ne deriveranno agli interessi portoghesi?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione
(15 ottobre 1986)**

L'articolo 352 dell'atto di adesione ⁽¹⁾ stabilisce le condizioni di accesso dei pescherecci battenti bandiera della Spagna e immatricolati e/o registrati in un porto situato sul territorio nel quale si applica la politica comune della pesca alle acque sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione del

Portogallo e di competenza del CIEM e del COPACE, sino al 31 dicembre 1995.

A norma del paragrafo 6, il numero delle navi autorizzate alla pesca del tonno bianco deve essere fissato dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Trattato non stabilisce nessun criterio in base al quale tale numero deve essere fissato. Per fissare tale numero, il Consiglio si è basato sull'importanza relativa dell'attività di pesca nelle zone in questione.

Il regime di controllo relativo ai pescherecci spagnoli adibiti alla pesca del tonno bianco nelle acque portoghesi, previsto dall'articolo 352, è stato rafforzato in misura significativa da un regolamento specifico della Commissione ⁽²⁾.

(1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 23.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 803/86

dell'on. Pol Marck (PPE — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1986)

(87/C 54/34)

Oggetto: Importazione di « Hilton-beef »

Non ritiene la Commissione che il divieto, recentemente approvato, di importare da paesi terzi carne contenente ormoni interessi anche l'importazione di « Hilton-beef » ?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(29 settembre 1986)

La direttiva 85/649/CEE del Consiglio concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali ⁽¹⁾, si applica a tutte le carni e a tutti gli animali vivi prodotti nella Comunità o importati in provenienza dai paesi terzi. Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per conformarsi a detta direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1988.

Prima di tale data, la Commissione prenderà contatto con i partner commerciali della Comunità e chiederà loro di predisporre, per le esportazioni di animali e carni verso la Comunità economica europea garanzie non meno rigorose di quelle previste dalla normativa comunitaria. Sino a che non verranno prese decisioni sulla base dei risultati di questi contatti, le norme nazionali relative alla presenza di sostanze ad azione ormonica nei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi rimarranno applicabili, fatte salve le disposizioni del trattato CEE.

(1) GU n. L 382 del 31. 12. 1985, pag. 228.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 815/86

dell'on. Frank Schwalba-Hoth (ARC — D)

ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(4 luglio 1986)

(87/C 54/35)

Oggetto: Fornitura di dispositivi tecnici per la centrale nucleare di Chernobil da parte di imprese comunitarie

Poiché in seguito all'esplosione del quarto blocco della centrale nucleare di Chernobil tanto il Parlamento, quanto la Commissione e il Consiglio dei ministri hanno preso posizione al riguardo facendo tra l'altro allusione all'eventuale inadeguatezza dei dispositivi tecnici del reattore sovietico, si vuol sapere dai Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della CPE:

1. Quali ditte comunitarie hanno fornito componenti e dispositivi per la centrale nucleare di Chernobil ?
2. Quali altre centrali nucleari sovietiche sono state dotate di strumenti di controllo, di verifica e di allarme forniti dall'Occidente ?
3. Che cosa pensano i Ministri degli esteri, alla luce della sciagura di Chernobil del 26 aprile 1986, del funzionamento degli strumenti di controllo, di verifica e di allarme costruiti da ditte occidentali ?
4. Quali sono, tenuto conto di come hanno effettivamente funzionato a Chernobil gli strumenti di controllo, verifica e allarme, le conclusioni che i Ministri degli esteri possono trarre in relazione al funzionamento delle centrali nucleari del mondo occidentale ?

Risposta

(19 gennaio 1987)

I problemi sollevati dall'onorevole parlamentare non sono stati dibattuti nell'ambito della cooperazione politica europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 824/86

dell'on. Richard Balfe (S — GB)

ai Ministri degli affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione
politica

(10 luglio 1986)

(87/C 54/36)

Oggetto: Recenti attacchi sudafricani a Stati confinanti
sferrati a partire dal territorio della Namibia
occupata illegalmente

I Ministri sono al corrente del fatto che i recenti attacchi sudafricani contro il Botswana, lo Zambia e lo Zimbabwe sono stati sferrati a partire dal territorio namibiano illegalmente occupato e quali sono state le loro reazioni, congiuntamente o singolarmente, riguardo a tale problema? In caso affermativo, possono fornire dei particolari?

Risposta

(16 gennaio 1987)

I Dodici hanno manifestato la loro opposizione totale agli attacchi sudafricani ai paesi confinanti — in particolare nelle dichiarazioni rilasciate il 22 maggio e il 17 ottobre. Essi condannano l'occupazione illegale della Namibia e deplorano la situazione di stallo degli sforzi intesi ad assicurare la sua indipendenza nell'ambito del piano di indipendenza delle Nazioni Unite per la Namibia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 828/86

dell'on. Jean-Pierre Cot (S — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 luglio 1986)

(87/C 54/37)

Oggetto: Impatto negativo della realizzazione del grande
mercato interno su talune attività doganali o di
transito

L'Atto unico di Lussemburgo prevede la realizzazione del grande mercato interno.

Tale impresa necessaria per completare la costruzione comunitaria avrà al tempo stesso conseguenze negative sull'impiego in taluni agglomerati urbani che vivono principalmente delle attività di transito.

L'esempio della città di Modane, situata a 1 000 metri di altezza e dipendente in ampia misura dalla sua attività economica di controllo doganale e di polizia sia sulle merci

che sulle persone è caratteristico. La soppressione di tali attività creerebbe una situazione assolutamente catastrofica nell'attuale stato di cose.

1. La Commissione può precisare se prevede misure d'accompagnamento che garantiscano la riconversione del personale che verrebbe ad esserne colpito mediante la realizzazione di attività di sostituzione?
2. La Commissione ha delle indicazioni sulle disposizioni preparate dai governi nazionali a questo stesso scopo?

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(3 ottobre 1986)

1. La Commissione riconosce che il completamento del mercato interno porrà fine a determinate attività, sia da parte delle amministrazioni pubbliche che da parte delle imprese private, rese necessarie dall'esistenza di controlli e formalità espletati alle frontiere interne della Comunità:

— I servizi doganali ed altri servizi amministrativi rappresentati alle frontiere interne della Comunità potranno riassorbire una parte del personale grazie al potenziamento dei controlli alle frontiere esterne della Comunità; è tuttavia chiaro che solo una progressiva riconversione dei funzionari verso altri settori di attività non connessi con il transito delle frontiere risolverà il problema citato dall'onorevole parlamentare. Non spetta alla Commissione di occuparsi direttamente della creazione di nuovi posti di lavoro per le persone interessate; essa ritiene tuttavia che l'abolizione degli ostacoli alla libera circolazione avrà ripercussioni globalmente positive sull'economia della Comunità: solo il completamento del mercato interno potrà garantire un benessere futuro, con le relative conseguenze per l'occupazione in generale,

— Per quanto riguarda i professionisti del settore, la Commissione è a conoscenza, grazie a contatti presi con gli ambienti interessati, che questi sono già consapevoli dell'esigenza di esaminare fin da ora le varie possibilità di diversificazione e riorganizzazione delle loro attività, e si può sperare che tutti gli interessati prenderanno a tempo debito le misure necessarie.

2. La Commissione non dispone dei dati in questione, ma coglie l'occasione per sottolineare il fatto che le autorità degli Stati membri e le imprese interessate non devono aspettare il 1992 per affrontare questo problema. La progressiva riduzione delle funzioni svolte dai servizi doganali e dagli altri servizi rappresentati alle frontiere interne della Comunità contribuirà infatti alla progressiva attuazione delle disposizioni previste dal *Libro bianco*

pubblicato dalla Commissione nel giugno 1985 e i cui obiettivi sono stati approvati dal Consiglio europeo di Milano.

In tale impresa, che esporta attualmente in Francia una parte della sua produzione, comprendente di norma almeno 17 tipi di funghi, sono stati creati circa 24 posti di lavoro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 837/86

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 luglio 1986)

(87/C 54/38)

Oggetto: Sviluppo delle colture di funghi

A Barvaux-sur-Ourthe, una cittadina belga situata in un'area favorevole allo sviluppo del micelio di substrato e alla coltivazione di funghi di bosco, un'impresa semi-artigianale, ha introdotto tale coltura.

È a conoscenza la Commissione dei procedimenti sviluppati da tale impresa in merito alla coltivazione semi-industriale di funghi di bosco?

Può la Commissione indicare il quantitativo annuo delle importazioni negli Stati membri di funghi provenienti da paesi terzi e far sapere se lo sviluppo di imprese di questo tipo nelle regioni sfavorite della Comunità economica europea non potrebbe contribuire a risolvere i problemi di riconversione e ad attuare gli obiettivi della politica regionale?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(19 settembre 1986)

La Commissione non è mai stata al corrente dell'esistenza di tale impresa nella regione di Barvaux-sur-Ourthe, né dei processi che essa ha sviluppato per la coltura dei funghi di bosco a livello semiindustriale.

Per quanto riguarda le importazioni di funghi, si comunicano all'onorevole parlamentare le statistiche dettagliate delle importazioni comunitarie nel 1985, da cui si può desumere l'entità delle importazioni annue di funghi suddivise per tipo di conservazione.

Prodotti	Voce della TDC	Quantitativi 1985 in t
— Funghi freschi		
— funghi coltivati	07.01 Q I	2 565
— funghi galletti o gallinacci	07.01 Q II	2 819
— funghi porcini	07.01 Q III	1 625
— Funghi congelati	ex 07.02 B	3 306
— Funghi e tartufi disidratati	ex 07.04 B	4 035
— Funghi sottoaceto	ex 20.01 C	318
— Funghi provvisoriamente conservati in salamoia		
— coltivati	ex 07.03 E	5 730
— di bosco	ex 07.03 E	8 995
— Funghi in conserva		
— coltivati	20.02 A I	21 797
— di bosco	20.02 A II	230

La Commissione considera con favore tutte le iniziative avviate nelle regioni svantaggiate per creare o sviluppare attività produttive, in particolare quelle che, come nell'esempio citato, valorizzano il potenziale endogeno.

Su eventuale richiesta dello Stato membro interessato la Commissione ha la facoltà, ai sensi delle disposizioni del regolamento che istituisce il FESR, di concedere un sostegno finanziario a tali iniziative.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 853/86**dell'on. Amédée Turner (ED — GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(10 luglio 1986)**(87/C 54/39)*

Oggetto: Pubblicazione da parte delle autorità tedesche di un elenco delle denominazioni di origine dei vini

Può far sapere la Commissione che cosa sta facendo per assicurare che le autorità tedesche forniscano una lista delle denominazioni d'origine dei vini che essa è tenuta a pubblicare in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2247/73 ⁽¹⁾, (CEE) n. 1608/76 ⁽²⁾, (CEE) n. 997/81 ⁽³⁾ e (CEE) n. 1224/83 ⁽⁴⁾ nonché delle proprie osservazioni nella causa 56/80?

Può la Commissione spiegare perché non ha ancora pubblicato ufficialmente tale lista?

⁽¹⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 183 dell'8. 7. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 21. 5. 1983, pag. 1.

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione*(6 ottobre 1986)*

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2247/73, e in base alle comunicazioni degli Stati membri, fra cui la Repubblica federale di Germania, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾ un elenco dei vini di qualità di determinate zone di produzione.

In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1608/76, la Commissione ha pubblicato, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾, un primo elenco dei vini da tavola denominati «Landwein», «vin du pays» o «vino tipico». Questo elenco è stato sostituito da un elenco pubblicato successivamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. Questo secondo elenco contiene anche i nomi di vini tipici tedeschi ed è stato pubblicato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 997/81 che nel frattempo ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1608/76.

L'indicazione relativa ai vini importati designati con una denominazione geografica e di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1608/76 figura nell'allegato II del citato regolamento. Poiché detto regolamento è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 997/81 si rimanda all'articolo 10, paragrafo 2 e all'allegato II di quest'ultimo regolamento.

L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 997/81 prevedeva, nella sua formulazione originale, l'obbligo da parte degli Stati membri produttori di comunicare alla Commissione, entro un anno dall'entrata in vigore del

regolamento in parola, i nomi delle unità geografiche più piccole di una determinata zona di coltivazione che vengono utilizzati per la denominazione di vini di qualità di determinate zone di coltivazione. Tale disposto prevede inoltre che la Commissione pubblicherà le denominazioni comunicate dagli Stati membri nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il regolamento (CEE) n. 1224/83 ha modificato l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 997/81 per cui l'obbligo imposto agli Stati membri produttori di comunicare tali denominazioni alla Commissione è stato soppresso. Altrettanto dicasi per l'obbligo imposto alla Commissione di pubblicare dette denominazioni. Il settimo considerando del regolamento (CEE) n. 1224/85 spiega che l'obbligo della comunicazione imposto agli Stati membri è stato abrogato per evitare ulteriori complicazioni dovute al fatto che la Commissione avrebbe dovuto pubblicare denominazioni di vini di qualità relative a nomi di unità geografiche utilizzati molto raramente o che non vengono mai utilizzati.

⁽¹⁾ GU n. C 73 del 23. 9. 1976.

⁽²⁾ GU n. C 68 del 17. 3. 1978.

⁽³⁾ GU n. C 333 del 9. 12. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 856/86**dell'on. Amédée Turner (ED — GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(10 luglio 1986)**(87/C 54/40)*

Oggetto: Articoli 30-36 del Trattato relativi alla libertà di circolazione dei vini

Ritiene la Commissione che, relativamente ai vini prodotti nella Repubblica federale di Germania, la mancanza di un elenco di denominazioni d'origine dei vini che essa è tenuta a pubblicare a norma dei regolamenti (CEE) n. 2247/73 ⁽¹⁾, (CEE) n. 1608/76 ⁽²⁾, (CEE) n. 997/81 ⁽³⁾ e (CEE) n. 1224/83 ⁽⁴⁾ e conformemente alle proprie osservazioni nella causa 56/80 costituisca un ostacolo agli scambi ai sensi degli articoli 30-36 del trattato di Roma?

Può la Commissione fornire la motivazione giuridica delle sue conclusioni?

⁽¹⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 183 dell'8. 7. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 21. 5. 1983, pag. 1.

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione*(6 ottobre 1986)*

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 853/86 ⁽¹⁾ la Commissione ha già fatto sapere all'onorevole parlamentare che la pubblicazione degli elenchi delle località (e unità) geografiche utilizzate per la denominazione d'origine dei vini, prescritta dai regolamenti (CEE) n. 2247/73, (CEE) n. 1608/76 e (CEE) n. 997/81 è cosa avvenuta. È pertanto

superfluo pronunciarsi sul fatto che la mancata pubblicazione di questi elenchi possa costituire un ostacolo agli scambi.

(¹) Vedi pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 858/86
dell'on. Pol Marck (PPE — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 luglio 1986)
(87/C 54/41)

Oggetto: Importazione di oche e anatre

Si chiede alla Commissione di fornire i seguenti ragguagli:

1. a quanto sono ammontate le importazioni nella Comunità europea di oche e anatre per gli anni 1984, 1985 e 1986?
2. quali sono stati i paesi terzi di provenienza di tali importazioni?
3. qual è l'incidenza percentuale delle oche di provenienza comunitaria nella produzione di fegato d'oca?
4. quali misure sono state adottate, a seguito della catastrofe di Chernobyl, per controllare ed eventualmente vietare le importazioni provenienti dai paesi dell'Est?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(2 ottobre 1986)

1 e 2. Le importazioni di oche e le rispettive provenienze nel 1984, 1985 e 1986 sono state le seguenti:

1984 (¹) 14 203 tonnellate, delle quali 14 024 (99 %) in provenienza da paesi a commercio di Stato (³),

1985 (¹) 12 795 tonnellate, delle quali 12 676 (99 %) in provenienza da paesi a commercio di Stato (³),

1986 (²) 404 tonnellate, delle quali 396 (98 %) in provenienza da paesi a commercio di Stato (³).

— Le importazioni di anatre e le rispettive provenienze nel 1984, 1985 e 1986 sono state le seguenti:

1984 (¹) 9 942 tonnellate, delle quali 9 563 (96 %) in provenienza da paesi a commercio di Stato (³),

1985 (¹) 9 476 tonnellate, delle quali 9 409 (99 %) in provenienza da paesi a commercio di Stato (³),

1986 (²) 1 786 tonnellate, delle quali 1 634 (92 %) in provenienza da paesi a commercio di Stato (³).

3. La Commissione non possiede dati statistici sulla produzione comunitaria di fegato d'oca. A titolo informativo, la produzione francese (principale paese produttore della Comunità) di fegato grasso d'oca si aggira sulle 650 tonnellate all'anno.

4. In seguito all'incidente nucleare di Chernobyl, il Consiglio e la Commissione hanno adottato i seguenti regolamenti:

- a) il regolamento (CEE) n. 1388/86 del Consiglio del 12 maggio 1986 (⁴), che ha sospeso fino al 31 maggio 1986 le importazioni, tra l'altro, di volatili vivi e macellati;
- b) il regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio del 30 maggio 1986 (⁵), che, pur abrogando il regolamento (CEE) n. 1388/86 suddetto, ha subordinato l'importazione dei prodotti compresi nell'allegato II del trattato a controlli destinati ad accertare l'osservanza delle tolleranze massime di radioattività fissate nel regolamento;
- c) il regolamento (CEE) n. 1762/86 della Commissione del 5 giugno 1986 (⁶), che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento del Consiglio di cui alla lettera b), in particolare per quanto riguarda le modalità di controllo e le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

(¹) 12 mesi.

(²) 5 mesi, dato provvisorio.

(³) Soprattutto Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania.

(⁴) GU n. L 127 del 13. 5. 1986, pag. 1.

(⁵) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.

(⁶) GU n. L 152 del 6. 6. 1986, pag. 41.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 861/86
dell'on. Lambert Croux (PPE — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(10 luglio 1986)
(87/C 54/42)

Oggetto: Diritto fallimentare comunitario

Nel *Libro bianco* della Commissione CE sul completamento del mercato interno entro il 1992, non si fa alcun cenno all'intenzione di codificare un diritto fallimentare comunitario o di armonizzare le varie legislazioni nazionali in materia.

La Commissione può rendere noto:

1. se ritiene che misure in questo settore siano auspicabili;
2. se intende prendere delle iniziative in materia?

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(1° ottobre 1986)

1. Già nel 1970 la Commissione aveva trasmesso agli Stati membri un progetto di convenzione, basata sull'articolo 220 del trattato CEE, relativa al fallimento, ai concordati ed ai procedimenti affini. Il progetto è stato oggetto di discussioni in seno ad un Comitato composto da esperti degli Stati membri e della Commissione. In seguito ai lavori svolti ed all'ampliamento della Comunità del 1973, la Commissione ha trasmesso al Consiglio, il 23 novembre 1980, un nuovo progetto di convenzione relativa al «fallimento». Tenuto conto delle recenti evoluzioni del diritto fallimentare, taluni Stati membri hanno espresso obiezioni nei confronti di tale convenzione che, essendo

basata sull'articolo 220 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, è negoziata secondo le norme classiche del diritto internazionale pubblico.

2. La Commissione invita l'onorevole parlamentare a consultare il parere da essa espresso su questo nuovo progetto il 10 dicembre 1981 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1981, pag. 23.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 872/86

dell'on. Ray Mac Sharry (RDE — IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 luglio 1986)

(87/C 54/43)

Oggetto: Consumo di latte

Può la Commissione fornire dati sul consumo stimato pro-capite di latte in ogni Stato della Comunità economica europea per il periodo 1975/1985 nonché sull'evoluzione del consumo di latte intero e latte scremato nello stesso periodo?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(30 settembre 1986)

Nella tabella seguente è illustrata l'evoluzione del consumo umano pro capite di latte alimentare, compreso il latticello, tra il 1975 e il 1984, nei singoli Stati membri e nell'insieme della Comunità. Non sono disponibili i dati relativi agli anni 1975 e 1985.

	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
EUR-10	—	—	—	—	91,2	94,0	94,7	94,0	93,4
EUR-09	97,5	95,4	94,9	95,0	94,6	95,4	95,9	95,2	94,6
D	77,8	73,3	73,5	73,6	71,8	74,3	74,7	76,0	74,1
F	81,1	82,0	79,1	82,9	83,8	82,7	84,0	84,7	87,4
I	74,5	77,3	80,1	79,9	80,2	84,2	86,3	81,4	79,7
NL	120,4	111,6	111,5	109,1	109,4	108,7	109,8	110,6	107,9
UEBL/ BLEU	77,4	75,5	74,5	74,5	77,2	77,0	75,7	76,3	75,9
UK	145,4	140,0	137,9	135,7	134,0	132,2	130,1	129,1	127,8
IRL	206,3	199,3	194,0	190,6	187,3	186,5	191,5	189,6	196,3
DK	136,4	137,0	139,5	138,2	139,6	141,5	144,4	145,5	144,2
GR	—	—	—	—	—	55,0	61,8	62,6	63,5

La Commissione non dispone di statistiche analitiche per tutte le varietà di latte alimentare e/o per ciascuno dei prodotti derivati dal latte nella totalità degli Stati membri. Esistono, tuttavia, dati concernenti la produzione di latte alimentare liquido sotto forma di latte intero (tenore minimo di grassi 3,5 %, parzialmente scremato (tenore minimo di grassi 1,5-1,8 %) e scremato (tenore minimo di grassi 0,3 %). Nella Comunità dei Nove, la produzione globale di queste varietà di latte liquido è aumentata del 13 % circa nel periodo 1973/1984, soprattutto per effetto di un'espansione della produzione di latte parzialmente scremato (+ 160 %) e scremato (+ 70 %), mentre la produzione di latte intero è diminuita, nel periodo considerato, del 10 %. Va tuttavia rilevato che la situazione di questi prodotti nel loro insieme è stazionaria, per cui l'incremento della produzione dei tipi di latte con minore contenuto di grassi non è stato sufficiente a compensare, in termini quantitativi, il calo registrato per il latte intero.

L'evoluzione si presenta assai differenziata secondo gli Stati membri. Nella Repubblica federale di Germania si constata, per il latte intero, una contrazione del 20 % dal 1973 al 1977, cui ha fatto seguito un aumento del 29 % nel periodo 1977-1985, sicché il volume attuale della produzione risulta superiore a quello iniziale. Negli ultimi otto anni, la produzione tedesca di latte parzialmente scremato è rimasta stazionaria, mentre quella di latte scremato è diminuita del 60 %.

La situazione è molto diversa in Francia, dove la produzione globale di latte intero si è ridotta del 36 % tra il 1973 e il 1985, mentre quella di latte parzialmente scremato si è accresciuta del 220 % e rappresenta attualmente il 66 % della produzione complessiva di latte intero, parzialmente scremato e scremato, contro appena il 31 % nel 1973. La produzione francese di latte scremato è rimasta relativamente stabile fino al 1981, dopodiché ha cominciato a manifestare una tendenza leggermente ascendente.

In Italia, la produzione complessiva di latte liquido ha compiuto un balzo in avanti (quasi 50 %) negli anni '70, per poi retrocedere negli ultimi tre o quattro anni. Nel 1983, il latte intero rappresentava il 62 % della produzione lattiera globale, quello parzialmente scremato il 34 % e quello scremato il 4 %. Nel 1984, la quota del latte intero era già scesa a meno del 55 %, mentre quelle degli altri due tipi di latte avevano superato il 40 %.

Nei Paesi Bassi si delinea una netta tendenza alla flessione della produzione di latte intero e all'incremento di quella di latte parzialmente scremato; il latte scremato, che rappresenta appena il 2 % della produzione lattiera totale, ha registrato un calo del 60 % dal 1973 ad oggi. Nel 1984, il latte parzialmente scremato totalizzava quindi il 49 % della produzione complessiva, contro il 18 % nel 1973.

Sia in Belgio che in Lussemburgo, la produzione globale di latte liquido è aumentata, durante il periodo considerato, ad un ritmo costante e moderato (in media l'1 % l'anno) su cui hanno influito un incremento della produzione di latte parzialmente scremato, una contrazione di quella di latte intero e una relativa stabilità per quanto riguarda il latte scremato. Quest'ultimo prodotto, che occupa un posto irrilevante sul mercato lussemburghese, si aggiudica il 10 % del mercato belga.

La tendenza generale della produzione lattiera britannica denota un costante decremento, che procede ad un tasso medio annuo inferiore all'1 %. Il latte parzialmente scremato, che figura nelle statistiche di produzione soltanto dal 1984, è all'origine della successiva contrazione registrata per il latte intero. Il latte scremato occupa, secondo i dati disponibili, una posizione trascurabile sul mercato del Regno Unito.

In Irlanda è in aumento la produzione di latte intero, quella di latte scremato rappresenta il 3 % del totale, mentre il latte parzialmente scremato, stando alle statistiche, non viene prodotto.

Per la Danimarca si constata che la produzione globale dei tre tipi di latte in questione è cresciuta del 12 % dal 1973 al 1985; in realtà, il latte parzialmente scremato ha guadagnato terreno a scapito del latte intero, frenando nel contempo l'espansione produttiva del latte scremato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 874/86

dell'on. Ray Mac Sharry (RDE — IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 luglio 1986)

(87/C 54/44)

Oggetto: Eccedenze di burro

Esistono attualmente 1 050 000 tonnellate di eccedenze comunitarie di burro, che, in rapido deperimento, si stanno deteriorando.

L'esistenza di questi stock rappresenta un ingente onere aggiuntivo per i costi di bilancio della PAC.

La conseguenza più grave dell'esistenza di queste eccedenze è costituita da una pericolosa erosione dei prezzi di mercato del burro.

Può quindi la Commissione esaminare subito e seriamente la possibilità di smaltire queste eccedenze di burro vendendole a prezzi ridotti ai consumatori e vendendo invece come mangime i quantitativi più vecchi e non adatti al consumo dopo averli convertiti in olio?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(8 ottobre 1986)

Il 21 maggio 1986 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale ⁽¹⁾, al duplice scopo di portare l'aiuto dal 25 % al 50 % del prezzo del burro e di estendere la portata di questo provvedimento. Il Consiglio ha già avviato l'esame della proposta.

In data più recente, il 30 luglio 1986, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 2409/86 ⁽²⁾, che prevede la vendita del burro d'intervento più vecchio, in giacenza da almeno tre anni e che non può più essere consumato direttamente dal consumatore, affinché sia incorporato negli alimenti composti per gli animali.

Queste due misure seguono quelle già messe in atto con successo dalla Commissione riguardanti la vendita a prezzo ridotto di burro concentrato per cucina [regolamento (CEE) n. 3143/85 ⁽³⁾], l'estensione delle vendite di burro a prezzo ridotto alle piccole imprese di pasticceria [regolamento (CEE) n. 3376/85 ⁽⁴⁾] e la vendita di burro d'intervento destinato all'esportazione [regolamento (CEE) n. 765/86 ⁽⁵⁾], che hanno già permesso di smaltire globalmente oltre 150 000 tonnellate supplementari di burro rispetto al regime precedente.

⁽¹⁾ Doc. COM(86) 218 def.

⁽²⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 30. 11. 1985, pag. 62.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 11.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 880/86

dell'on. Horst Seefeld (S — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 luglio 1986)

(87/C 54/45)

Oggetto: Colloqui con l'Austria in materia di trasporti

Dalla comunicazione alla stampa del Consiglio, del 14 novembre 1985, si evince che quest'ultimo ha espresso il proprio accordo sulla proposta-quadro della Commissione per le discussioni con l'Austria, intese a migliorare la cooperazione nei settori dei trasporti ferroviari e dei trasporti combinati nelle regioni alpine.

1. Quali colloqui hanno da allora avuto la Commissione e i suoi servizi, rispettivamente
 - a) a livello Commissione/governi,
 - b) con le aziende interessate (sia quelle ferroviarie che quelle operanti nel settore dei trasporti combinati)?
2. Qual è stato, nei singoli casi, l'esito di tali colloqui?
3. Su quali punti si è già raggiunto un accordo? Quali sono invece ancora in sospeso e per quando si prevede un accordo?
4. Quali passi ha intrapreso la Commissione per poter intervenire nel finanziamento di programmi concernenti le infrastrutture, intesi a migliorare il transito nelle regioni alpine dell'Austria? Quali programmi sono già stati concordati con l'Austria? Quali sono i costi e, in particolare, a quanto ammonta la quota a carico della Comunità?
5. La stampa austriaca rimprovera alla Commissione di dar prova di incomprendimento, se non addirittura di inerzia, di fronte ai problemi specifici che l'Austria incontra nel settore del traffico di transito. Come giustifica la Commissione tali critiche?
6. La stampa tedesca ha riportato alcune dichiarazioni del Ministro federale dei trasporti, Dollinger, e del suo Segretario generale, Bayer, secondo cui una maggior comprensione ed un sostegno finanziario della Comunità europea nei confronti dell'Austria avrebbero evitato in questo paese problemi quali quelli derivanti, ad esempio, dal divieto di circolare di notte. Come valuta la Commissione tali dichiarazioni?
7. Che cosa intende fare, in particolare, la Commissione per espletare il mandato conferitole dal Presidente in carica del Consiglio il 5 giugno 1986, durante la riunione congiunta con il Ministro dei trasporti austriaco ed i suoi omologhi italiano e tedesco?

Risposta data dal sig. Clinton Davis

in nome della Commissione

(9 ottobre 1986)

1, 2, 3 e 7. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio della proposta-quadro della Commissione per le discussioni con l'Austria intese a migliorare la cooperazione nel settore dei trasporti ferroviari, dei trasporti combinati e

delle infrastrutture, la Commissione ha condotto su un piano politico varie discussioni per definire con le autorità austriache un quadro bilaterale. La riunione del 5 giugno 1986 a Bonn, tra i Ministri dei trasporti della Repubblica federale di Germania, d'Austria, d'Italia nonché dei Paesi Bassi che assicuravano la presidenza del Consiglio, da un lato, ed il Commissario competente per i trasporti, dall'altro, ha consentito di definire tale quadro di cooperazione che può essere così riassunto:

- A breve termine saranno avviate conversazioni tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, e l'Austria sul problema della cooperazione nel settore dei trasporti combinati, del trasporto ferroviario e dello sviluppo delle infrastrutture,
- Dette conversazioni si svolgeranno in un quadro politico costituito da riunioni semestrali tra la Commissione, la presidenza del Consiglio ed il Ministro dei trasporti della Repubblica d'Austria, nonché, eventualmente, il Ministro dei trasporti della Confederazione elvetica; queste riunioni saranno preparate da esperti,
- Saranno sottoposti periodicamente all'esame del Consiglio vari rapporti sullo stato di avanzamento delle discussioni tecniche e politiche,
- La Commissione vigilerà affinché i problemi del traffico di transito nelle Alpi siano trattati nell'ambito delle discussioni comunitarie relative al suo programma di infrastrutture,
- Qualora risulterà possibile ed attuabile, alcuni rappresentanti della Commissione parteciperanno, in qualità di osservatori, a tutte le riunioni nelle quali sarà discusso il problema del miglioramento del traffico attraverso le Alpi,
- La Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) dovrebbe servire da opportuna sede più ampia per le discussioni sui problemi di transito e di traffico transalpino.

La Commissione prepara attualmente un programma di discussioni con l'Austria nonché un elenco contenente gli argomenti che dovrebbero farne parte. Per quanto riguarda il calendario, la Commissione prevede dibattiti a livello di esperti con le autorità austriache e le autorità di altri paesi interessati, le aziende ferroviarie, nonché le aziende di trasporto combinato che partecipano al traffico transalpino. Le discussioni che inizieranno al più tardi in autunno dovrebbero preparare gli incontri a livello politico che dovrebbero seguire a breve scadenza.

Le discussioni dovrebbero vertere sui seguenti punti:

- i risultati della cooperazione tripartita esistente tra l'Austria, la Repubblica federale di Germania e l'Italia,

— tutti i problemi di traffico transalpino per ferrovia e le possibilità di promuovere questo traffico ferroviario ed i trasporti combinati.

4. Nella sua comunicazione del 27 giugno 1986 al Consiglio «Programma a medio termine in materia di infrastrutture di trasporto» ⁽¹⁾, la Commissione ha tra l'altro proposto la sistemazione degli itinerari di accesso alle infrastrutture di transito create dai paesi terzi — segnatamente l'Austria, la Svizzera e la Jugoslavia dove sfocia una parte rilevante del traffico comunitario — come, ad esempio, le linee ferroviarie del Brennero e dei Tauri. Il consolidamento degli itinerari di «aggiramento» e le possibilità di agevolare il traffico transalpino mediante contributi finanziari a progetti infrastrutturali in queste regioni, dipendono adesso da una decisione del Consiglio e dall'individuazione di una soluzione adeguata per questo programma.

5 e 6. La Commissione non conosce gli articoli citati dall'onorevole parlamentare. Questi è certamente consapevole del fatto che la Commissione ha operato per ottenere direttive di negoziato che le consentano di discutere con l'Austria la definizione di un accordo di cooperazione nel settore dei trasporti, ma che il Consiglio non è stato in grado di adottare direttive che l'Austria possa accettare come base di negoziato. Un accordo di cooperazione di questo tipo avrebbe consentito di definire un'impostazione globale dei problemi esistenti in materia nonché di evitare un certo numero di difficoltà.

⁽¹⁾ Doc. COM(86) 340 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 885/86

dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 luglio 1986)

(87/C 54/46)

Oggetto: Irraggiamento dei generi alimentari

Vari governi all'interno della Comunità stanno esaminando delle proposte che consentono di irradiare generi alimentari con raggi al cobalto gamma 60. Tra questi vi è il Regno Unito, che ha già un programma per un impianto pilota e il Belgio, dove un impianto è già operativo. L'obiettivo dell'irraggiamento sembra essere quello di prolungare il periodo di tempo durante il quale i generi alimentari, soprattutto le verdure, il pollame e il pesce, possono rimanere in esposizione per la vendita. Naturalmente l'opinione pubblica è piuttosto inquieta in quanto la gente teme di dover mangiare «cibo radioattivo». Effettivamente il mondo scientifico è diviso a tale proposito anche perché alcuni generi alimentari, come il pesce, possono avere un aspetto fresco e presentare invece il

rischio di infezioni, quale il botulismo, in quanto la spora che lo provoca non è influenzata dal processo di irraggiamento.

Quale parere può offrire a tale proposito la Commissione? Non ritiene che sarebbe meglio procrastinare il consumo da parte del pubblico di cibi irradiati finché non sia stato possibile procedere ad un esauriente studio comunitario? Non ritiene la Commissione che potrebbero sorgere problemi in un mercato comune dei generi alimentari se alcuni paesi accettassero l'irraggiamento dei generi alimentari ed altri no?

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(28 ottobre 1986)

La Commissione si rende conto della preoccupazione manifestata da settori dell'opinione pubblica circa l'eventuale trattamento mediante radiazioni ionizzanti per i generi alimentari. Come espresso nel *Libro bianco* sul completamento del mercato interno ⁽¹⁾, la Commissione intende formulare adeguate proposte per una legislazione sull'irradiazione entro il 1988 al fine di risolvere i problemi sollevati dall'onorevole parlamentare. Taluni paesi ammettono l'irradiazione dei generi alimentari mentre altri la vietano ancora. Per disporre di informazioni scientifiche in materia, la Commissione ha consultato il Comitato scientifico per l'alimentazione. Il Comitato ha concluso i suoi lavori e il suo rapporto è attualmente in fase di elaborazione per la pubblicazione.

⁽¹⁾ Doc. COM(85) 310 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 893/86

dell'on. Thomas Raftery (PPE — IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 luglio 1986)

(87/C 54/47)

Oggetto: Tagli di carne destinate all'alimentazione

1. È noto alla Commissione che i tagli di carne reperibili nei vari Stati membri presentano notevoli differenze, principalmente riconducibili alle diverse tradizioni di macelleria?

2. In caso affermativo, può la Commissione suggerire in qual modo si possa evitare la confusione suscitata fra i viaggiatori da siffatta situazione, rispettando al tempo stesso le tradizioni professionali dei vari Stati membri?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(19 settembre 1986)

1. Per molte generazioni i mastri macellai hanno sviluppato ed affinato le loro tecniche di sezionamento e di preparazione delle carcasse per adeguarsi alle variazioni di peso e di qualità degli animali connesse con le diverse preferenze dei consumatori a livello nazionale, regionale e persino locale. Ne consegue che i principali tagli di carne di manzo, agnello, maiale e vitello offerti in vendita al pubblico dai dettaglianti dei vari Stati membri si differenziano per composizione, peso, dimensioni e presentazione. Un altro elemento che presenta grandi diversità è la denominazione dei tagli venduti al dettaglio, che non solo varia da uno Stato membro all'altro, ma addirittura all'interno dello stesso Stato membro, tanto è vero che nel Regno Unito vi sono circa 30 denominazioni per un taglio di carne di manzo conosciuto generalmente sotto il nome di «soccoscio» o «culaccio».

2. La Commissione ritiene che, data la diversità dei tipi di sezionamento e della nomenclatura utilizzata nella Comunità, sarebbe pressoché impossibile istituire norme comuni di commercializzazione della carne a livello della vendita al dettaglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 900/86

dell'on. Thomas Raftery (PPE — IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 luglio 1986)

(87/C 54/48)

Oggetto: Diritto di libera circolazione

Può la Commissione riferire se e in qual misura i cittadini o i residenti nei territori in appresso indicati, godono del diritto di libera circolazione all'interno della Comunità?

- Isola di Man,
- Isole normanne,
- Gibilterra,
- Ceuta,
- Melilla,
- Andorra,
- Monaco,
- San Marino,
- Città del Vaticano.

Risposta data dal sig. Delors

in nome della Commissione

(30 settembre 1986)

Le disposizioni del trattato CEE riguardanti la libera circolazione dei lavoratori, il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi si applicano a Gibilterra, in conformità dell'articolo 227, paragrafo 4 di tale Trattato.

Queste stesse disposizioni si applicano a Ceuta e a Melilla conformemente all'articolo 25 dell'atto di adesione del 1985, così come si applicano ai territori europei del Regno di Spagna.

Dette disposizioni non si applicano a Andorra, Monaco, San Marino e alla Città del Vaticano, che costituiscono paesi terzi rispetto alla Comunità.

Le disposizioni in parola non sono applicabili neppure all'Isola di Man e alle Isole normanne, territori ai quali il trattato CEE, a norma dell'articolo 227, paragrafo 5, lettera c) del Trattato medesimo, si applica soltanto nei limiti stabiliti dal protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione del 1972: va osservato, in proposito, che i settori in questione non sono contemplati da tale protocollo, il quale, nell'articolo 2, precisa anzi esplicitamente che i cittadini di tali territori non beneficiano delle disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 912/86

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 luglio 1986)

(87/C 54/49)

Oggetto: Sovvenzioni all'apicoltura

Può la Commissione far conoscere l'entità delle sovvenzioni CE accordate annualmente alla promozione dell'apicoltura in Belgio, come pure l'identità dei beneficiari di tali sovvenzioni?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(30 settembre 1986)

Nell'attuale bilancio della Comunità europea sono iscritte due voci di spesa a favore dell'apicoltura. La prima è costituita da una dotazione globale di circa 375 000 ECU, stanziata per il triennio 1986/1988 nel quadro delle strutture agrarie — azioni comuni a carattere generale — ambiente agricolo e intesa a finanziare programmi di ricerca finalizzati all'eradicazione della varroatosi. Uno di questi programmi, riguardante il Belgio, ha formato oggetto di un contratto di ricerca finanziato con fondi della predetta dotazione.

La seconda, che corrisponde alla voce 3 815, è stata introdotta dal Parlamento nel 1986 al fine di contribuire, con azioni di vario genere, all'eradicazione della varroatosi. Gli stanziamenti iscritti in questa voce, che è stata inserita nel bilancio recentemente approvato, ammontano a 50 000 ECU per il 1986. Le opportune misure d'applicazio-

ne per l'utilizzazione di detti stanziamenti sono attualmente all'esame della Commissione.

—————

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 918/86
dell'on. Dominique Baudis (PPE — F)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 luglio 1986)
(87/C 54/50)

Oggetto: Sorgo

Quale futuro la Comunità prevede abbia il sorgo se essa ne riduce il prezzo a quello garantito per l'orzo, quando il sorgo stesso è una coltura di sostituzione (nel caso specifico, del girasole)?

Non teme, omettendo di sostenere i prezzi corrisposti per le colture di sostituzione, di scoraggiare per il futuro qualsiasi tentativo del genere?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(16 ottobre 1986)

Le decisioni del Consiglio relative ai prezzi e alle misure connesse concernenti il settore cerealicolo per la campagna 1986/1987 sono state adottate con l'intento di risolvere i numerosi problemi derivanti dalle eccedenze strutturali in questo settore.

Allo scopo di rendere più competitivi i cereali foraggeri sul mercato comunitario e limitare i costi di bilancio della politica cerealicola, il Consiglio ha deciso, quale altra misura, di allineare il prezzo d'intervento del sorgo su quello del frumento tenero foraggero, della segala e dell'orzo.

Con questa misura, che considera il problema dei cereali sotto un'ottica globale, il Consiglio intende migliorare l'offerta e la domanda sul mercato comunitario degli alimenti per gli animali.

D'altra parte, il sorgo non è, di norma, considerato un prodotto di sostituzione evidente del girasole, dal momento che, poiché il sorgo è un cereale, i tenori di proteine e di olio dei due prodotti sono molto diversi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 938/86
dell'on. José Barros Moura (COM — P)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 luglio 1986)
(87/C 54/51)

Oggetto: Assunzioni di funzionari portoghesi presso le istituzioni della Comunità

Con l'adesione del Portogallo alla Comunità economica europea un certo numero di posti nelle varie istituzioni dovranno essere occupati da funzionari portoghesi.

La mancanza di detti posti, a circa sei mesi dall'adesione, è estremamente sensibile e dannosa in servizi come la traduzione e l'interpretazione e in mansioni di tipo amministrativo e tecnico.

In Portogallo si nutrono sinceramente delle preoccupazioni di fronte alla lentezza delle assunzioni e ci si pongono delle domande sui criteri di ammissione o di rifiuto, dato che molte delle grandi aspettative create si sono rimaste frustrate e si fanno accuse di favoritismo politico riguardo a candidati « appoggiati » dal governo.

La Commissione può quindi rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quanti concorsi sono stati indetti, quanti posti e di che tipo sono stati messi a concorso e quanti candidati hanno superato questi concorsi?
2. Quali sono stati i criteri di scelta adottati?
3. Qual è il rapporto contrattuale (tipo e durata del vincolo) dei funzionari vincitori di concorso?
4. Quanti sono ancora i posti che devono essere occupati da Portoghesi presso le varie istituzioni e qual è il calendario fissato per la tenuta dei rispettivi concorsi e per la conseguente assunzione?
5. La Commissione è in grado di fornire un elenco nominativo di tutti i funzionari portoghesi specificando in ciascun caso la categoria, la natura del vincolo e le mansioni svolte?

Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione
(22 ottobre 1986)

1. Nei primi nove mesi successivi all'adesione del Portogallo e della Spagna la Commissione ha bandito 24 concorsi generali riservati ai cittadini portoghesi ai fini dell'assunzione di funzionari ai vari livelli di carriera e per le varie mansioni nei suoi principali settori di attività. Alcuni di questi concorsi sono stati d'altronde banditi già a partire dal giugno 1985, vale a dire prima dell'adesione.

Altri concorsi sono in preparazione o addirittura in corso. Ciò conferma l'importanza che riveste per la Commissione la realizzazione nei termini previsti dei suoi obiettivi di

assunzione per quanto riguarda i cittadini dei due nuovi Stati membri.

2. A seguito dei concorsi di cui sopra la Commissione dispone attualmente di un certo numero di elenchi di riserva che comprendono:

Carriera A7/6	(vari settori)	59 idonei
Carriera A/8	(vari settori)	30 idonei
Carriera LA7/6	(vari settori)	26 idonei
Carriera LA/8	(vari settori)	7 idonei
Carriera B5/4	(vari settori)	37 idonei
Carriera C5/4	(vari settori)	75 idonei

Questi idonei vengono assunti progressivamente in funzione delle necessità dei servizi nonché del tempo necessario per l'espletamento delle procedure amministrative connesse con l'entrata in servizio (preavviso, visita medica, deposito dei documenti, ecc.).

3. La selezione dei cittadini portoghesi è stata effettuata conformemente alle procedure statutarie, le quali prevedono la pubblicazione dei criteri di ammissione nonché della descrizione particolareggiata delle prove a cui i candidati saranno sottoposti. Anche le Commissioni esaminatrici sono state designate nei modi conformi alle procedure suddette.

4. All'inizio del settembre 1986 risultano in attività di servizio presso la Commissione:

38 funzionari e agenti temporanei della categoria A
83 funzionari e agenti temporanei della categoria LA
28 funzionari e agenti temporanei della categoria B
47 funzionari e agenti temporanei della categoria C
5 funzionari e agenti temporanei della categoria D.

5. La Commissione resta a disposizione dell'onorevole parlamentare per trasmettergli l'elenco nominativo dei funzionari e agenti di nazionalità portoghese già assunti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 947/86
dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1986)

(87/C 54/52)

Oggetto: Caffè decaffeinato: agente cancerogeno?

Le due principali organizzazioni di consumatori degli Stati Uniti hanno adito le vie legali per indurre le autorità federali a proibire una sostanza chimica utilizzata per la decaffeinizzazione. Secondo quanto affermano le associazioni di consumatori, la sostanza — trattasi del « cloruro di metile » — produrrebbe effetti cancerogeni negli animali.

Si vuol sapere dalla Commissione:

1. È essa al corrente di tali dati?
2. È essa in grado di confermarli o smentirli conducendo ricerche in proprio?
3. Il cloruro di metile è impiegato nei caffè decaffeinati prodotti in Europa?
4. Gli Stati Uniti esportano caffè decaffeinato negli Stati membri della Comunità economica europea?
5. Di quali Stati membri si tratta?
6. Come viene regolamentata sul piano europeo la produzione e la composizione del caffè decaffeinato?

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione

(28 ottobre 1986)

1. La Commissione è al corrente del fatto che la United States Food and Drugs Administration ha comunicato che residui di dicloro metano nel caffè decaffeinato non rappresentano un pericolo per la salute, e che determinati gruppi di persone negli Stati Uniti stanno contestando questa ipotesi.

La Commissione suppone che sia questo l'oggetto dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare (1).

2. La Commissione ha consultato nel 1981 il Comitato scientifico dell'alimentazione umana sui solventi da estrazione e ha proposto delle misure comunitarie basate su tale parere (vedi punto 6). La Commissione ha nuovamente consultato il Comitato sulla questione specifica del dicloro metano nel caffè decaffeinato e nel marzo 1986 il Comitato ha espresso il parere che, ai livelli di dicloro metano presenti nel caffè decaffeinato (cioè residui spesso inferiori ad 1 ppm; livelli fra 5 ppm e 10 ppm sono rari), non vi è motivo di vietare la decaffeinizzazione del caffè con tale solvente, ma che verranno esaminati, non appena saranno disponibili, i risultati di nuove ricerche su un impiego senza rischi della sostanza in questione.

3. Sì.

4 e 5. Sì. Gli Stati Uniti sono il terzo paese fornitore. Nel 1985 gli Stati Uniti hanno esportato nella Comunità economica europea 16 tonnellate, di cui 13 destinate al Regno Unito, 2 alla Grecia ed 1 al Belgio e Lussemburgo.

6. La direttiva 77/436/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977 (1) in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria (modificata dalla direttiva 85/573/CEE del 19 dicembre 1985 (2)) precisa le norme di composizione per gli estratti di caffè decaffeinato.

Il 28 ottobre 1983 la Commissione ha proposto un progetto di direttiva del Consiglio sui solventi da estrazione

impiegati nella preparazione delle derrate e degli ingredienti alimentari ⁽³⁾, modificata in seguito al parere del Parlamento ⁽⁴⁾.

Il Consiglio sta discutendo il problema del dicloro metano sulla base del parere espresso nel 1986 dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana e dovrebbe concordare una soluzione che tenga conto delle sue principali conclusioni.

⁽¹⁾ GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. C 312 del 17. 11. 1983, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. C 77 del 23. 5. 1985, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 949/86

dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1986)

(87/C 54/53)

Oggetto: Formazione di cartelli nel settore assicurativo

Ai sensi della legislazione belga, chiunque può cedere un prestito a un'altra compagnia, per accenderne un nuovo a condizioni più vantaggiose.

Tale sistema viene ora rimesso in causa ad opera di talune compagnie di assicurazione che si accordano per non acquisire clienti di altre compagnie, allo scopo di mantenere elevati i costi dei prestiti.

Ciò configura evidentemente un caso di cartello.

Può la Commissione riferire:

1. È essa al corrente di tale situazione?
2. È tale pratica in contrasto con la normativa europea?
3. In caso negativo, quali provvedimenti conta la Commissione di adottare per porvi un freno?

Risposta data dal sig. Sutherland

in nome della Commissione

(7 ottobre 1986)

La Commissione ha saputo attraverso la stampa che l'Unione professionale delle imprese di assicurazione (UPEA) ha fatto conoscere, con una circolare, la propria posizione in merito all'atteggiamento da essa auspicato in materia di prestiti ipotecari in relazione alla diminuzione dei tassi di interesse in Belgio.

Le informazioni in possesso della Commissione non le permettono di concludere che esistono accordi o pratiche concordate in grado di pregiudicare il commercio intracomunitario ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 951/86

dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1986)

(87/C 54/54)

Oggetto: Aspirina pediatrica

Nel Regno Unito si è deciso di ritirare dal commercio taluni farmaci ad uso pediatrico contenenti aspirina.

Ai genitori britannici viene inoltre raccomandato di non somministrare aspirina o farmaci contenenti aspirina ai minori di anni 12 senza prescrizione medica. Vi è infatti motivo di ritenere che la sindrome di Reye (morbo che provoca lesioni a carico del fegato e al cervello, con esito fatale) sia legata all'uso dell'aspirina.

Si chiede alla Commissione:

1. È essa al corrente di tali dati?
2. Quanti casi di morte per sindrome di Reye si sono registrati tra la popolazione infantile negli Stati membri fra il 1970 e oggi?
3. Quali Stati membri della Comunità economica europea hanno adottato misure analoghe a quelle britanniche?

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(20 ottobre 1986)

La possibilità che esista un nesso causale tra l'ingestione di aspirina e l'insorgere della sindrome di Reye è stata discussa in modo approfondito insieme ai vari provvedimenti che sono stati o potrebbero venir presi dagli Stati membri, dal Comitato per le specialità medicinali nella riunione tenutasi il 10/11 giugno 1986, oltre che in una riunione speciale indetta nel mese di luglio. La sindrome di Reye sembra avere un'eziologia legata a più fattori e non è stato ancora possibile attribuirle un'unica causa. Anche se le cause di tale sindrome non sono chiaramente note, l'aspirina può contribuire a provocarla in alcuni bambini.

Non sono disponibili statistiche particolareggiate sull'incidenza della sindrome di Reye. In tutti gli Stati membri tale sindrome si verifica raramente e colpisce soprattutto ma non esclusivamente, i bambini. Le informazioni a nostra disposizione sembrano tuttavia indicare che l'incidenza della sindrome di Reye varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro. Nel Regno Unito tra l'agosto 1981 e la fine del luglio 1985 si sono registrati 229 casi di sindrome di Reye, ciò che corrisponde ad un'incidenza annua di 3-7 casi per milione. In Francia d'altro canto la sindrome di Reye sembra una malattia eccezionalmente rara e le autorità sono a conoscenza soltanto di quattro casi recenti, pari a un'incidenza annua di 37 casi per 8-10 milioni.

Nel corso della riunione del 2 luglio il Comitato per le specialità medicinali è stato unanime nel dichiarare che, viste le informazioni attualmente disponibili, nessun motivo scientifico o medico impone alle competenti autorità di ritirare dal mercato le forme pediatriche di aspirina. È opportuno rilevare che questo punto di vista era condiviso dalle autorità del Regno Unito, paese in cui l'industria farmaceutica stessa ha preferito ritirare dal commercio le forme pediatriche d'aspirina piuttosto che apporre un'adeguata avvertenza sull'etichettatura.

Il Comitato ritiene che le competenti autorità dovrebbero prendere opportuni provvedimenti per ridurre l'impiego di aspirina nel trattamento dei bambini febbricitanti facendo eccezione per i paesi in cui la sindrome di Reye è eccezionalmente rara. Tra i provvedimenti utilizzabili potrebbero rientrare:

- una campagna informativa rivolta a dottori, farmacisti ed altri professionisti della sanità sull'uso dell'aspirina nei bambini e sul verificarsi della sindrome di Reye,
- una campagna informativa rivolta al pubblico che tratti delle precauzioni da prendere nel somministrare l'aspirina ai bambini, e che in particolare consigli di non somministrare aspirina ai bambini febbricitanti senza il parere del medico.

Il Comitato ha raccomandato di studiare in modo più approfondito la possibile relazione tra aspirina e sindrome di Reye. Esso confronterà ulteriormente la composizione, l'etichettatura, il foglietto d'accompagnamento e lo stato giuridico dei prodotti contenenti aspirina nel corso delle prossime riunioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 952/86
dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 luglio 1986)
(87/C 54/55)

Oggetto: Riunione della Commissione baleniera internazionale in programma per il 1986 in Svezia

Il Fondo mondiale della natura chiede che Giappone, Norvegia, Filippine, Unione Sovietica, Islanda e Corea del Sud pongano termine alle loro catture di balene. Tale è l'istanza emersa dalla riunione della Commissione baleniera internazionale svoltasi dal 9 al 13 giugno a Malmo (Svezia).

Si vuol sapere dalla Commissione:

1. Partecipa essa in qualche forma a tale Commissione?
2. In caso affermativo, qual è la sua posizione in merito alla cattura di balene?
3. Quali provvedimenti conta essa di adottare nei confronti dei paesi dediti a tale attività?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(7 ottobre 1986)

La Commissione, non essendo la Comunità in quanto tale parte contraente della Convenzione internazionale della pesca alla balena, può solo essere rappresentata alle riunioni della Commissione baleniera internazionale da osservatori ed ha di fatto partecipato alle riunioni in quanto tale fin dal 1981.

La Commissione ha chiaramente e ripetutamente affermato la sua posizione rispetto alla pesca commerciale alla balena in risposta a interrogazioni presentate da vari parlamentari, posizione che è di pieno sostegno alla decisione del 1982 della IWC volta a eliminare progressivamente la pesca commerciale della balena.

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla dichiarazione del suo vicepresidente Lord Cockfield del 10 maggio 1985 ⁽¹⁾ in risposta alla relazione A2-22/85 dell'on. Muntingh sul tema, relazione nella quale viene anche affrontato il problema di misure nei confronti dei paesi che effettuano la pesca alla balena.

⁽¹⁾ Vedi Resoconto integrale pagg. 309 e 310.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 955/86
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 luglio 1986)
(87/C 54/56)

Oggetto: La catastrofica situazione nel settore del luppolo in Belgio e nell'Europa in generale

La Commissione ben conosce la catastrofica situazione del settore del luppolo in Belgio e nell'Europa in generale. È in tale contesto che si situano le recenti proposte lanciate dai produttori di luppolo belgi e francesi per far uscire il comparto dalla situazione di crisi in cui versa.

Le proposte prevedono in primo luogo la non commercializzazione del luppolo inventudato durante l'annata unitamente all'attribuzione di un premio. Si suggerisce inoltre di aumentare di 100 ECU il premio di produzione per il luppolo. Questo verrebbe destinato alla ristrutturazione del settore.

Può la Commissione far conoscere la sua posizione relativamente alle due proposte citate?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(6 ottobre 1986)**

L'organizzazione comune del mercato del luppolo prevede la possibilità di concedere ai produttori un aiuto annuo commisurato alle superfici sulle quali è effettuato il raccolto che consenta il conseguimento di un equo reddito. Tale aiuto è differenziato per gruppi di varietà. In talune regioni della Comunità esso è corrisposto ad associazioni di produttori riconosciute le quali hanno facoltà di ripartirlo tra i loro membri proporzionalmente alle superfici coltivate, ovvero di utilizzarlo (totalmente o in parte) per finanziare misure di stabilizzazione del mercato o programmi di miglioramento strutturale. Conseguentemente la Commissione non stima opportuno che la Comunità proceda ad acquisti all'intervento o conceda aiuti speciali per regimi privati di acquisto. La proposta per la fissazione dell'aiuto si basa su una valutazione — per gruppo di varietà — dei redditi e dei costi di produzione. Per il raccolto 1985 quest'analisi ha indotto la Commissione a proporre che l'aiuto venga aumentato di 50 ECU/ha per la varietà dei gruppi « luppolo amaro » e « altre », e ridotto di 25 ECU/ha per il gruppo di varietà « luppolo aromatico ». La Commissione non ritiene giustificato un aumento indiscriminato di 100 ECU/ha, come suggerito nella seconda proposta menzionata dall'onorevole parlamentare.

Tuttavia, anche se la base per la fissazione dell'aiuto rimane invariata, le associazioni di produttori che percepiscono tale aiuto possono — come già detto — destinarlo alla realizzazione di programmi d'acquisto o di piani di ristrutturazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 969/86
dell'on. Reinhold Bocklet (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1986)
(87/C 54/57)**

Oggetto: Soppressione delle restituzioni all'esportazione verso la Spagna di animali riproduttori

Poiché la Spagna, aderendo alla Comunità, non è più considerata paese terzo, sono venute a cadere le restituzioni già applicate all'esportazione verso la Spagna di animali riproduttori. Ne consegue che, mentre ad esempio nel 1985 la Repubblica federale di Germania aveva esportato in Spagna 30 448 bovini da razza, dal 1° marzo 1986, data alla quale sono state soppresse le restituzioni in parola, le esportazioni di animali riproduttori hanno subito una stasi provocando nella Repubblica federale di Germania gravi perturbazioni sui relativi mercati. Inoltre, ai fornitori

tedeschi si stanno sostituendo con successo austriaci e svizzeri che esportano questi animali nella Comunità nei limiti dei contingenti loro concessi, usufruendo però di forti sovvenzioni.

1. Si rende conto la Commissione dei pesanti svantaggi di ordine economico che comportano per gli allevatori tedeschi le conseguenze sopra accennate dell'adesione della Spagna alla Comunità, conseguenze ben difficilmente comprensibili in base a considerazioni di politica europea?
2. Quali possibilità offre il Trattato di adesione, con particolare riguardo alla Spagna, per quanto concerne la concessione per un periodo transitorio di aiuti agli esportatori tedeschi di animali riproduttori?
3. Intende la Commissione proporre l'introduzione di aiuti del genere?
4. Quali Stati membri vi si opporrebbero?
5. È pronta la Commissione ad adoperarsi nell'ambito dei Trattati con la Svizzera e l'Austria, affinché questi due paesi rinuncino a qualsiasi pratica in grado di perturbare le tradizionali relazioni commerciali fra la Comunità dei Dieci e la Spagna?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(15 ottobre 1986)**

1. La Commissione non ignora che la soppressione, in data 1° marzo 1986, delle restituzioni all'esportazione e l'assenza di un importo compensativo adesione per gli animali riproduttori di razza pura hanno reso più difficili gli scambi di tali prodotti con la Spagna. Essa ritiene tuttavia che gli allevatori e gli operatori europei possano adeguarsi rapidamente alla nuova situazione creata dall'adesione di questo paese; l'erogazione di aiuti transitori ritarderebbe questo inevitabile adeguamento ed il sovvenzionamento del commercio intracomunitario rappresenterebbe un passo indietro nel processo d'integrazione europea.

A tale proposito non sarà inutile precisare che, nei mesi di gennaio e febbraio 1986, la Comunità dei Dieci ha esportato in Spagna circa 17 000 riproduttori di razza pura, il che rappresenta circa il 38 % delle esportazioni totali del 1985. Come si può quindi constatare, gli esportatori erano perfettamente informati del fatto che il 1° marzo 1986 sarebbe entrato in vigore un nuovo regime d'esportazione ed hanno anticipato una parte cospicua delle loro forniture annue onde beneficiare della restituzione all'esportazione, concessa sino a fine febbraio 1986.

2. L'articolo 90 del Trattato di adesione autorizza l'adozione di misure transitorie in caso di gravi difficoltà per un prodotto agricolo. Tali misure possono essere adottate sino al 31 dicembre 1987 e la loro applicazione è limitata alla stessa data.
3. Viste le considerazioni esposte al punto 1 e la situazione precaria del bilancio comunitario, la Commissione non intende proporre misure transitorie per favorire

gli operatori dediti al commercio di riproduttori di razza pura con la Spagna.

4. Le autorità spagnole si sono ripetutamente dichiarate contrarie a siffatto provvedimento.

5. La Commissione è disposta a trattare con l'Austria e la Svizzera, al fine di sopprimere le sovvenzioni accordate attualmente a questi due paesi; con l'Austria sono già stati avviati colloqui esplorativi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 984/86

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1986)

(87/C 54/58)

Oggetto: Piano integrato d'azione « Westhoek »

Lo studio elaborato dalla Società di sviluppo regionale delle Fiandre occidentali in preparazione di un'azione integrata per il Westhoek si trova già da qualche tempo presso la Commissione europea.

Può far sapere la Commissione se questo studio è stato già oggetto di discussioni e se si è già in qualche modo approvata la concessione di un aiuto europeo ad un'azione integrata per il Westhoek?

Risposta data dal sig. Varfis

in nome della Commissione

(23 ottobre 1986)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare di aver deciso di cofinanziare nel dicembre 1984 nella percentuale massima del 75 % uno studio preparatorio di un'operazione integrata nella regione di Westhoek.

Il progetto finale di relazione relativo a tale studio è stato recentemente approvato dalla Commissione; entro breve sarà effettuato l'ultimo pagamento relativo al contratto.

Sulla base dello studio in questione le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione, il 23 settembre 1986, un progetto di programma integrato per la regione di Westhoek; i servizi competenti ne hanno iniziato l'esame.

Su un piano generale, nell'intento di conferire carattere concreto ai numerosi studi preparatori di operazioni integrate di sviluppo, presentati da un certo numero di Stati membri, la Commissione ha recentemente adottato una nota informativa (1) con la quale porta a conoscenza del Consiglio e del Parlamento il contenuto e le modalità di attuazione dell'impostazione integrata. Questa nota dovrebbe consentire in un secondo tempo il varo di azioni

integrate, il cui contenuto, obiettivi, criteri e procedure verrebbero opportunamente precisati.

(1) Doc. COM(86) 401 def. del 22 luglio 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1005/86

dell'on. Geoffrey Hoon (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1986)

(87/C 54/59)

Oggetto: Commercializzazione in Francia della riproduzione di un documento della Commissione

Alla luce della risposta fornita dal Commissario Christophersen a nome della Commissione delle Comunità europee alla mia interrogazione n. 95/86 (1) quali eventuali misure intende proporre la Commissione per far valere il diritto d'autore sulle sue pubblicazioni?

(1) GU n. C 307 dell'1. 12. 1986, pag. 6.

Risposta data dal sig. Christophersen

in nome della Commissione

(26 settembre 1986)

Fino a qualche tempo fa, sulle opere pubblicate dalla Commissione figurava frequentemente una formula di *copyright* secondo la quale il contenuto della pubblicazione poteva essere liberamente riprodotto, integralmente o in parte, purché venisse indicata la fonte.

L'opera a cui l'onorevole parlamentare si riferisce nella sua interrogazione scritta recava la formula di cui sopra.

Ora la Commissione ha adottato nuove norme in base alle quali i diritti d'autore sulle sue pubblicazioni sono sistematicamente riservati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1012/86

dell'on. Arturo Escuder-Croft (ED — E)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1986)

(87/C 54/60)

Oggetto: Aiuti alla silvicoltura delle regioni periferiche marittime e insulari

Il mantenimento e l'incremento delle masse forestali delle regioni insulari e periferiche marittime risulta di vitale importanza per alcune di esse al fine di evitare la desertificazione. Chiedo pertanto:

Quali mezzi ha destinato la Commissione alle regioni periferiche marittime e insulari per lo sviluppo della silvicoltura locale onde evitarne la desertificazione progressiva?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(16 ottobre 1986)**

La Commissione riconosce quanto sia importante la conservazione delle foreste nella Comunità ai fini della tutela dell'ambiente naturale ed è consapevole dei pericoli di neodesertificazione inerenti alla distruzione delle zone boscate nelle regioni citate dall'onorevole parlamentare. Del resto, essa ha prestato particolare attenzione a questi problemi nel suo recente documento di lavoro concernente il settore forestale ⁽¹⁾ e nel memorandum che lo completava ⁽²⁾.

Nell'intento di favorire la silvicoltura nelle zone aride del bacino mediterraneo e delle sue isole, la Commissione ha adottato fin dal 1979 misure per il settore forestale sia a titolo di interventi specifici sia nell'ambito di azioni regionali integrate. Vanno citati al proposito il regolamento (CEE) n. 269/79 ⁽³⁾ per la Francia e l'Italia, ampliato dal regolamento (CEE) n. 2119/83 ⁽⁴⁾, e i regolamenti (CEE) n. 1975/82 ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 619/84 ⁽⁶⁾ per la Grecia. Le disposizioni ivi contenute riguardavano le seguenti azioni:

- a) imboschimento,
- b) miglioramento di foreste degradate,
- c) protezione antincendio,
- d) regimazione dei torrenti,
- e) costruzione di strade forestali,
- f) progetti pilota.

Queste misure integrano le disposizioni nel campo forestale contenute nel regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽⁷⁾.

Ultimamente il regolamento (CEE) n. 3827/85 ⁽⁸⁾ ha esteso alla Spagna e al Portogallo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85, sicché i due nuovi Stati membri hanno avuto la possibilità di elaborare piani forestali nel quadro dei loro programmi per le strutture agrarie a norma rispettivamente dei regolamenti (CEE) n. 2224/86 ⁽⁹⁾ e (CEE) n. 3828/85 ⁽¹⁰⁾.

In linea generale questi Stati membri possono pure decidere ulteriori misure forestali nell'ambito dei programmi mediterranei integrati ⁽¹¹⁾. Spetta agli Stati membri proporre tali misure nel loro programma di lavoro.

Se verrà approvata, la proposta relativa alla protezione contro gli incendi e le piogge acide, che la Commissione ha

presentato da tempo al Consiglio ⁽¹²⁾ comporterà vantaggi supplementari per queste regioni.

- ⁽¹⁾ Doc. COM(85) 792 def.
- ⁽²⁾ Doc. COM(86) 26 def.
- ⁽³⁾ GU n. L 38 del 14. 2. 1979.
- ⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 29. 7. 1983.
- ⁽⁵⁾ GU n. L 214 del 22. 7. 1982.
- ⁽⁶⁾ GU n. L 68 del 10. 3. 1984.
- ⁽⁷⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985.
- ⁽⁸⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985.
- ⁽⁹⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986.
- ⁽¹⁰⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985.
- ⁽¹¹⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1985.
- ⁽¹²⁾ Doc. COM(85) 375 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1015/86
dell'on. Arturo Escuder-Croft (ED — E)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1986)
(87/C 54/61)**

Oggetto: Importazioni di pomodori nel 1985

Nelle Canarie vi è grande preoccupazione per il futuro delle esportazioni di pomodori freschi dalle Canarie verso la Comunità europea.

Al fine di valutare il potenziale delle importazioni della Comunità vorrei sapere:

Qual è stato il volume delle importazioni di pomodori freschi nel 1985 in ciascuno dei paesi della Comunità europea, in peso e valore, e con l'indicazione del paese di origine?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(24 ottobre 1986)**

Nella tabella sottoriportata sono indicati la quantità e il valore dei pomodori freschi o refrigerati importati nel 1985 dai singoli paesi della Comunità.

Per quanto riguarda l'origine di tali importazioni, la Commissione, considerata la lunghezza della risposta, trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento europeo un prospetto contenente le informazioni richieste.

La Commissione informa inoltre l'onorevole parlamentare che il Consiglio sta attualmente discutendo la possibilità di prendere provvedimenti (in materia di contingenti e di tariffe doganali) per facilitare l'ingresso negli Stati membri dei suddetti prodotti in provenienza dalle Isole Canarie.

Importazioni di pomodori freschi o refrigerati — 1985

Stati membri	Quantità (t)	Valore (1 000 ECU)
Belgio/ Lussemburgo	9 318	8 085
Danimarca	12 801	11 872
Repubblica federale di Germania	378 954	291 694
Grecia	—	—
Francia	253 059	204 211
Irlanda	12 236	13 760
Italia	8 688	6 531
Paesi Bassi	75 651	49 136
Regno Unito	253 524	196 514

Fonte: Eurostat — COMEXT; voce 05440 della CTCL.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1026/86

dell'on. Jean-Pierre Abelin (PPE — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1986)

(87/C 54/62)

Oggetto: Indennizzazione degli industriali francesi dello Zaire vittime della zairnaizzazione dei loro beni

La legge dello zairese n. 009/73 del gennaio 1973, completata dal decreto del 6 settembre 1974, CAB/EN n. 043/74, prevedeva all'articolo 9 una regolamentazione sul risarcimento degli industriali stranieri spogliati dei loro beni a causa della zairnaizzazione, nell'arco di dieci anni.

Il 16 ottobre 1981, l'ambasciata di Francia a Kinshasa avvertiva l'associazione francese degli industriali, commercianti e artigiani rimpatriati e spogliati dei loro beni che il governo zairese era disposto a versare tale risarcimento mediante trasferimento di cancelleria, di cui persino l'OGEDEP aveva ammesso la liceità in linea di principio.

Orbene, il 27 febbraio 1985, la direzione dei beni francesi all'estero informava a sua volta che lo Zaire proponeva il pagamento dell'indennità in cinque o sei annualità in moneta non convertibile, il che sembra essere difficilmente accettabile.

Il 16 gennaio 1986, il Segretario di Stato alla cooperazione faceva elaborare un progetto da sottoporre alle autorità zairesi, che doveva consentire un pagamento in sei anni circa di tale risarcimento, il cui importa ammonta a più o meno 6 milioni di franchi.

I negoziati si trascinano per le lunghe e l'onorevole Abelin segnala alla Commissione che l'aiuto accordato dal precedente governo francese a titolo della cooperazione è ammontato per il 1985 a 400 milioni di franchi francesi.

La Commissione può quindi far sapere se sia previsto un progetto di rinegoziazione del debito zairese nei confronti degli industriali espropriati e se prevede di adottare un protocollo d'accordo internazionale accettabile tra i

governi delle vittime della zairnaizzazione dei loro beni e il governo zairese?

Risposta data dal sig. Natali

in nome della Commissione

(20 novembre 1986)

La Commissione riconosce la funzione d'investimento privato nella promozione della cooperazione allo sviluppo. Questa è la ragione per cui la Commissione, e con essa la Comunità, ha insistito per ottenere stanziamenti al riguardo per la terza Convenzione di Lomé. Un simile impegno formale è stato infatti assolto, e le parti contraenti della terza Convenzione di Lomé si sono impegnate formalmente ad accordare un equo trattamento per gli investimenti privati (vedi art. 20 e titolo IV).

Nel caso citato dall'onorevole parlamentare, la controversia, che risale agli inizi degli anni '70 è sorta fra il paese ACP interessato ed i cittadini di uno Stato membro che non ha nessuna relazione con l'attuazione della terza Convenzione di Lomé. Di conseguenza la Commissione non intende intervenire in un affare di questo genere che rientra effettivamente nella responsabilità degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1027/86

dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1986)

(87/C 54/63)

Oggetto: Scolarizzazione dei figli di Europei all'estero

Gli Europei espatriati al di là delle frontiere dell'Europa incontrano delle difficoltà per quanto riguarda la scolarizzazione dei loro figli nei paesi terzi dove sono costretti a vivere talora per numerosi anni.

Finora taluni paesi della Comunità per soddisfare la richiesta dei loro cittadini hanno creato una rete di scuole nazionali che presentano lo svantaggio di essere costose e di mantenere delle barriere culturali tra i bambini della Comunità.

1. La Commissione non ritiene che sul modello delle scuole europee si potrebbero creare in talune metropoli dei paesi terzi scuole destinate ad accogliere in una stessa sede i bambini europei il che consentirebbe di ridurre le spese di funzionamento di tali scuole nonché di affermare la presenza culturale di un'Europa unita?

2. Se la Commissione è di questo parere, è disposta a sottoporre al Consiglio dei ministri tale problema e a proporgli la creazione di tale tipo di scuole?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1155/86

dell'on. Michel Toussaint
e dell'on. Anne André (LDR — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 settembre 1986)
(87/C 54/64)

Oggetto: Scolarizzazione dei cittadini comunitari nei paesi terzi

Gli europei che espatriano fuori Europa si trovano a dover affrontare il problema della scolarizzazione dei propri figli nei paesi terzi in cui vanno a risiedere talora per diversi anni.

Per venire incontro alla richiesta dei loro cittadini, taluni paesi della Comunità hanno costituito una rete di scuole nazionali che, oltre ad essere costose, hanno l'inconveniente di mantenere delle barriere culturali fra i bambini della Comunità.

Non ritiene la Commissione che, sul modello delle Scuole europee, in alcune metropoli dei paesi terzi si potrebbero creare degli istituti scolastici atti ad ospitare in una medesima sede i bambini europei, ciò che consentirebbe di ridurre i relativi costi di esercizio nonché di affermare la presenza culturale di un'Europa unita?

Qualora la Commissione sia dello stesso avviso, è essa disposta a investire della questione il Consiglio dei ministri e a proporgli la creazione di scuole di questo tipo?

Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1027/86 e n. 1155/86 data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione
(31 ottobre 1986)

La Commissione ritiene senz'altro che la creazione in talune metropoli dei paesi terzi di scuole organizzate sul modello delle scuole europee potrebbe presentare i vantaggi menzionati dall'onorevole parlamentare.

Essa considera tuttavia che l'estensione delle scuole europee in paesi terzi sia ancora prematura e che essa potrà essere realizzata solo quando gli obiettivi perseguiti con dette scuole saranno stati raggiunti negli Stati membri.

La Commissione ricorda inoltre che le scuole europee rientrano nelle competenze intergovernative: spetterebbe dunque agli Stati membri prendere eventualmente i provvedimenti suggeriti dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1061/86

dell'on. Yvonne van Rooy (PPE — NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(31 luglio 1986)
(87/C 54/65)

Oggetto: Elenco degli ingredienti contenuti in bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 %

A mente dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 79/112/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio del 18 dicembre 1978 sull'etichettatura, il medesimo Consiglio doveva stabilire su proposta della Commissione, entro il 18 dicembre 1982, le norme per l'etichettatura degli ingredienti ed eventualmente della gradazione alcolica, con riferimento alle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 %.

Il 12 ottobre 1982 la Commissione europea ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva in questo settore.

1. Qual è l'attuale situazione riguardo alla proposta di direttiva del 12 ottobre 1982?
2. La Commissione ritiene che, scaduto il termine di quattro anni previsto all'articolo 6, paragrafo 3, le norme generali in materia di indicazione degli ingredienti della direttiva 79/112/CEE sull'etichettatura (articoli 6 e 7) si applicheranno anche alle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 %?
3. Cosa conta intraprendere la Commissione, a oltre tre anni dalla scadenza del termine, per tener conto delle esigenze della protezione dei consumatori anche nel settore delle indicazioni da fornire per le bevande alcoliche?

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

Risposta data da lord Cockfield
in nome della Commissione
(20 ottobre 1986)

1 e 3. La proposta della Commissione ⁽¹⁾ comprende due parti essenziali:

- la menzione della gradazione alcolica delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 %,
- la menzione dell'elenco degli ingredienti di tali bevande.

Il 26 maggio 1986 il Consiglio ha approvato la prima parte con direttiva 86/197/CEE ⁽²⁾.

La seconda parte è sempre in discussione e una decisione è prevista prima della fine di quest'anno. La Commissione mantiene interamente la sua proposta su questo punto ma è costretta a constatare che essa suscita forti riserve presso la maggioranza delle delegazioni.

2. No. È necessario che il Consiglio adotti ufficialmente un atto giuridico per rendere obbligatoria a livello

comunitario la menzione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 %.

(1) GU n. C 281 del 26. 10. 1982, pag. 3.

(2) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1069/86

dell'on. Pol Mark (PPE — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(31 luglio 1986)

(87/C 54/66)

Oggetto: Peste suina africana

Dopo l'esperienza fatta in Belgio e nei Paesi Bassi, può far sapere la Commissione quali conclusioni si possono trarre per quanto concerne:

1. la lotta contro la malattia stessa;
2. il trattamento dei prodotti (ammasso privato, distruzione, ecc.);
3. il costo di tali operazioni;
4. la lotta contro le cause (rifiuti di cucina);
5. la situazione della Spagna?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(27 ottobre 1986)

1. La peste suina africana è stata rilevata all'inizio del 1985 in Belgio e nel secondo trimestre 1986 nei Paesi Bassi. Gli energici provvedimenti presi da questi due paesi hanno consentito di eliminare quanto prima la malattia dalle zone minacciate.

L'esperienza acquisita ha confermato la necessità di adottare misure conservative per qualsiasi allevamento in cui si riscontrino casi sospetti di peste suina. Non appena la presenza di peste suina africana è confermata, si deve isolare un settore sufficientemente vasto, comprendente tutti gli allevamenti che potrebbero essere stati contaminati. L'abbattimento e la distruzione di tutti i suini degli allevamenti infetti devono essere effettuati rapidamente, senza rischio di diffusione del virus. Inoltre, parallelamente, è opportuno praticare una ricerca sierologica della malattia su un campione rappresentativo della popolazione suina nella zona interessata, come risulta dalle esperienze belga ed olandese, per eliminare qualsiasi eventuale portatore del virus e garantire l'integrità degli allevamenti restanti, per un ritorno il più possibile rapido ad una situazione normale.

2 e 3. Per evitare una propagazione dell'epizoozia dopo la necessaria ripresa degli abbattimenti il 24 marzo 1985 (poiché non era più possibile ospitare tutti i suini nelle stalle), è stato deciso il magazzinaggio della carne, in attesa delle decisioni relative a misure nazionali e comunitarie di protezione per lo smercio. Tuttavia, per ovviare al rischio economico di tali misure di protezione, che al momento del

magazzinaggio non erano note, è stato deciso di concedere agli immagazzinatori il diritto di rivendere queste scorte private all'organismo d'intervento belga, nel caso fosse imposto alla carne un trattamento termico o addirittura la distruzione. Il trattamento termico obbligatorio è stato previsto con la decisione 85/403/CEE della Commissione, del 19 luglio 1985 (1). Si tratta di una cottura speciale e sorvegliata della carne, che esclude qualsiasi possibile contaminazione, ad una temperatura e per una durata comparabile ad una cottura normale di prodotti analoghi, senza rischio di contaminazione.

L'esperienza ha dimostrato che la separazione della carne che dovrebbe essere portatrice di virus della peste suina africana dall'altra carne eventualmente presente in uno stabilimento di trasformazione, e le barriere psicologiche di accettazione dei prodotti ottenuti da tale trasformazione nel commercio al dettaglio, rendono lo smercio molto difficile e lento. Le carni immagazzinate sono state quindi vendute, per la maggior parte, dagli immagazzinatori all'organismo d'intervento belga, al prezzo di mercato e sono state riacquistate o da alcuni trasformatori, per la fabbricazione di preparazioni o da stabilimenti di distruzione, per produrne farina di carne. I prezzi di rivendita ai trasformatori erano fissati tramite gara a circa un terzo dei prezzi praticati per le carni esenti dall'obbligo di trattamento termico ed i prezzi delle carni destinate alla distruzione erano derisori. Nell'agosto 1986, tuttavia, vale a dire 18 mesi dopo la constatazione della peste suina africana in Belgio, soltanto il 33 % delle scorte era stato venduto per il consumo umano e la trasformazione durerà fino alla fine dell'anno.

Per questo motivo, non appena constatata la peste suina nei Paesi Bassi, nell'aprile 1986, è stato deciso di passare direttamente alla distruzione dei suini la cui commercializzazione era indispensabile, cioè i suinetti eccedenti, di peso superiore a 20 kg ed i suini da macello di peso superiore a 105 kg. I costi di magazzinaggio, il rallentamento degli ingranaggi di commercializzazione ed il rischio persistente di una contaminazione successiva potevano così essere evitati.

I costi lordi di queste operazioni possono essere calcolati a 2 950 ECU/t di carne per il Belgio e a 1 480 ECU/t, equivalente carcassa, per i Paesi Bassi. I costi netti, detratto l'introito delle vendite, erano rispettivamente pari a 2 700 ECU e a 1 450 ECU.

4 e 5. Nel caso delle infezioni constatate in Belgio e nei Paesi Bassi, si è stimato che l'introduzione del virus fosse dovuta o alla somministrazione accidentale di scarti di prodotti a base di carne suina o all'utilizzazione di rifiuti urbani non sterilizzati con un trattamento termico adeguato.

La maggior parte delle volte l'introduzione della peste suina africana in uno Stato membro avviene tramite la carne o soprattutto i rifiuti urbani.

Quando i rifiuti urbani o industriali contenenti carne entrano nell'alimentazione dei suini, è indispensabile prendere le più grandi precauzioni, tanto nella raccolta dei

rifiuti, quanto nel loro trattamento di sterilizzazione e nella loro distribuzione. Il trattamento termico deve essere effettuato in impianti speciali centralizzati, severamente controllati.

Tuttavia, nella prospettiva della realizzazione di un mercato interno e dello sviluppo del turismo e degli scambi, è evidente che la migliore prevenzione è l'eliminazione della malattia.

Rimane a questo proposito preoccupante il persistere dello stato endemico della peste suina africana nella penisola Iberica. Visto il rischio permanente costituito da questa malattia, la Comunità ha partecipato finanziariamente alla realizzazione di un piano nazionale quinquennale (1980-1985) di eradicazione in Spagna ed in Portogallo. Alla luce dell'esperienza acquisita e dei risultati già ottenuti, le autorità dei paesi interessati attuano un programma potenziato, per il quale hanno chiesto l'aiuto comunitario. Tale piano dovrebbe portare, entro cinque anni, alla creazione, al mantenimento e all'estensione delle regioni esenti da peste suina africana.

(¹) GU n. L 228 del 27. 8. 1985, pag. 28.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1078/86

dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(31 luglio 1986)

(87/C 54/67)

Oggetto: Frontiere dell'uomo

Secondo alcune informazioni stampa, il Giappone ha proposto ad alcuni Stati che hanno partecipato all'ultimo «Vertice» di Tokyo di partecipare a un imponente programma civile di ricerca che sarebbe denominato «Frontiere dell'uomo».

1. La Commissione è al corrente dell'esistenza di tale programma?
2. La Commissione ritiene che vi sia compatibilità tra la partecipazione di alcuni Stati membri a questo programma e i programmi di ricerca europei?

Risposta data dal sig. Narjes

in nome della Commissione

(28 ottobre 1986)

Il Ministero giapponese degli scambi internazionali e dell'industria (MITI) aveva preparato una bozza di proposta da presentare al vertice di Tokyo del 1986. Dei funzionari del MITI si erano messi in contatto con i servizi di tutti i partecipanti al vertice, compresa la Commissione. Le autorità giapponesi non hanno poi presentato tale

proposta al vertice di Tokyo. La Commissione segue attentamente eventuali iniziative in proposito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1093/86

dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/68)

Oggetto: Malattia di Alzheimer

La demenza senile, o malattia di Alzheimer, minaccia ormai la qualità della vita di un numero sempre più crescente di persone che invecchiano in tutta la Comunità. Si ammette ormai che questa malattia può condannare parecchie migliaia di persone anziane ad un'esistenza istituzionalizzata dalla quale non saranno mai salvate se e fino a quando non sarà stata trovata una cura adeguata. Nel breve termine, si cerca un miglioramento significativo dei mezzi di trattamento; tuttavia, l'opzione migliore per la Comunità consiste nel coordinare le ricerche per una cura, aiutando a seguire i progressi delle ricerche e dando un impulso adeguato al settore della ricerca. Ammette la Commissione che le persone anziane nella Comunità dovrebbero godere di uno status uguale a quello dei giovani e che, di conseguenza, dovrebbe stanziare fondi di bilancio alla prima occasione possibile al fine di combattere la malattia di Alzheimer?

Risposta data dal sig. Narjes

in nome della Commissione

(31 ottobre 1986)

La Commissione riconosce senz'altro che nell'ambito della Comunità le persone anziane devono venir poste su un piano di parità con i giovani e vanno quindi tutelate dalle affezioni che possono mettere in pericolo la qualità dell'esistenza tra cui la demenza senile.

Nell'ambito del programma di ricerca medica della Comunità (1982-1986) la Commissione ha promosso il coordinamento della ricerca biologica sull'invecchiamento del cervello; in questo campo le attività sono svolte e finanziate integralmente dagli Stati membri. Nel 1985 tale coordinamento è stato esteso alla ricerca sulla demenza comprendente il morbo di Alzheimer. Si sono così potuti ottenere nuovi indizi circa l'eziologia di questo morbo che hanno consentito di avviare un progetto concertato mirante a migliorare la diagnosi precoce ed il trattamento. Circa venti istituti europei, in stretta collaborazione con la Task Force dei National Institutes of Health (Stati Uniti) statunitense uniranno i loro sforzi per combattere nel modo

più tempestivo possibile i processi degenerativi caratteristici di questo morbo, che provocano un danneggiamento irreversibile del cervello.

Si prevede che questo progetto sarà pienamente operativo e comincerà a fornire i primi risultati negli anni 1987-1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1109/86

dell'on. George Cryer (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/69)

Oggetto: Risarcimento dei danni provocati dai cedimenti del terreno a seguito dell'attività mineraria

Sono state versate delle somme attinte dai fondi comunitari a titolo di risarcimento dei proprietari terrieri danneggiati dai cedimenti del terreno avvenuti a seguito dell'attività mineraria? In caso affermativo, può la Commissione specificare gli Stati destinatari e l'entità di tali risarcimenti?

Risposta data dal sig. Varfis

in nome della Commissione

(7 ottobre 1986)

La Comunità non indennizza i proprietari di terreni danneggiati da cedimenti dovuti all'attività mineraria. Le domande di risarcimento a questo riguardo devono essere esaminate dalle autorità degli Stati membri nel quadro degli ordinamenti giuridici nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1114/86

dell'on. Carlos Robles Piquer Elio (ED — E)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/70)

Oggetto: Creazione di una giurisdizione amministrativa di prima istanza

L'adesione di due nuovi Stati alla Comunità europea comporterà senza dubbio un sensibile aumento delle cause di competenza della Corte di giustizia, con le ovvie conseguenze negative in termini di rapidità di espletamento delle stesse come pure di lavoro delle persone addette, a seguito del notevole incremento dei compiti cui dovranno far fronte.

Per questo motivo si prospetta di nuovo la necessità di sollecitare un corrispondente accordo politico affinché si proceda alla creazione di una giurisdizione amministrativa

di prima istanza, attribuendo alla Corte di giustizia le funzioni di organo giurisdizionale di secondo grado.

Potrebbe la Commissione far sapere in quale fase si trovano i lavori preparatori di un eventuale accordo politico in materia, e comunicare se ritiene necessario accelerare il processo diretto alla suddetta creazione di una giurisdizione amministrativa di prima istanza che agevoli le attività della Corte?

Risposta data dal sig. Delors

in nome della Commissione

(20 ottobre 1986)

L'atto unico europeo firmato dagli Stati membri delle Comunità, che entrerà in vigore dopo la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri, prevede una modifica dei tre trattati per consentire al Consiglio di affiancare alla Corte di giustizia una giurisdizione di prima istanza. Tale decisione deve essere presa all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo (vedi artt. 4, 11 e 26 dell'Atto unico europeo). Spetterà pertanto alla Corte di giustizia prendere l'iniziativa in tal senso dopo l'entrata in vigore dell'atto unico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1116/86

dell'on. Luis Perinat Elio (ED — E)

ai Ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(2 settembre 1986)

(87/C 54/71)

Oggetto: Chiusura a tempo indeterminato del giornale nicaraguense *La Prensa*

Con un ulteriore giro di vite mirante a ridurre ancor più la libertà del popolo nicaraguense, il governo sandinista ha appena decretato la chiusura a tempo indeterminato del giornale nicaraguense *La Prensa*, unico foglio di opposizione ancora attivo in questo paese centroamericano.

Di fronte a un simile attentato contro la libertà di stampa nel suddetto paese, continua ad essere preoccupante il ritmo con cui il governo sandinista lo sta portando verso una ferrea dittatura di sinistra, con tutte le aggravanti di un attentato permanente contro i diritti umani che, come tutti sappiamo, sono solite praticare tali dittature.

Non ritengono quindi i Ministri che sia opportuno esprimere la loro protesta e la loro preoccupazione tanto per la misura antidemocratica costituita dalla chiusura a tempo indeterminato del giornale *La Prensa* quanto per l'insieme di sostanziali limitazioni attuate nei confronti della libertà del popolo nicaraguense da parte del governo sandinista?

Risposta*(16 gennaio 1987)*

I Dodici hanno ripetutamente manifestato l'opinione che una pace duratura nell'America centrale deve essere basata sulla democrazia e sul pieno rispetto dei diritti umani in tutta la regione. La libertà di stampa è decisamente molto importante per il prosperare di un'autentica democrazia.

I Dodici ritengono che la riunione ministeriale con i paesi dell'America centrale e del gruppo di Contadora che si svolgerà in Guatemala nel febbraio 1987 sia un'occasione per ribadire l'importanza che i Dodici annettono all'osservanza dei summenzionati principi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1123/86

dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)

ai Ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

*(2 settembre 1986)**(87/C 54/72)*

Oggetto: Atteggiamento dell'Europa verso il Sudafrica

Dopo il vertice dell'Aia, può il Consiglio spiegare perché la sua posizione nei confronti del Sudafrica è meno avanzata rispetto alla raccomandazione del gruppo dei Saggi del Commonwealth, la quale considerava le sanzioni come l'unica possibilità di pressione?

Non ritiene il Consiglio che il viaggio di Sir Geoffrey Howe, Ministro degli affari esteri britannico, sarebbe del tutto inutile considerando le reazioni dei rappresentanti neri del Sudafrica e di Monsignor Desmond Tutu? Non sarebbe più opportuno annullare tale viaggio e convocare rapidamente una riunione dei Ministri europei degli Affari esteri per prendere provvedimenti d'urgenza?

Infine, non si potrebbe prevedere che l'Europa prenda provvedimenti volti a colpire gli strati sociali sudafricani che più si oppongono allo smantellamento dell'apartheid, ad esempio nel settore agricolo?

Anche se le esportazioni agricole rappresentano un ruolo secondario nell'economia del paese, sono infatti gli strati sociali il cui reddito dipende principalmente dall'agricoltura quelli che sono a favore del mantenimento dell'apartheid più duro.

Risposta*(19 gennaio 1987)*

Si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione orale n. 284 presentata dall'on. Castle.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1142/86

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B)

alla Commissione delle Comunità europee

*(2 settembre 1986)**(87/C 54/73)*

Oggetto: Mercato del mais

È esatto:

1. che la Commissione ha autorizzato nel luglio 1985 importazioni massicce di mais americano a un tasso doganale quasi nullo?
2. che queste importazioni hanno fatto cadere il corso del mais in Francia e che i produttori francesi si sono trovati nel maggio 1986 con una scorta di mais superiore a 800 000 tonnellate, per la quale non hanno altri sbocchi che il prezzo d'intervento della Comunità economica europea?
3. che la Comunità finanzia quindi l'ammasso di questo mais francese per parecchi mesi per quindi sovvenzionarne l'esportazione sul mercato mondiale?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(30 settembre 1986)

1. La campagna cerealicola 1984/1985 si è conclusa, nel luglio 1985, con l'emissione di titoli d'importazione per circa 1 milioni di tonnellate di granturco. Il volume complessivo corrispondente ai titoli rilasciati per l'insieme della campagna, pari a 3,3 milioni di tonnellate, è tuttavia risultato inferiore a quello delle campagne precedenti. Nel 1983/1984 erano stati infatti emessi titoli per 5,1 milioni di tonnellate. Nel luglio 1985 la maggior parte dei titoli rilasciati prevedeva un prelievo pari a 96 ECU/t, importo corrispondente a circa la metà del prezzo d'intervento comunitario. Non è pertanto giustificato affermare che sono state autorizzate ingenti importazioni di granturco americano a dazio quasi nullo. Può essere d'altra parte utile rammentare che la Commissione fissa i prelievi all'importazione, che coprono la differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo CIF-Rotterdam, nel rispetto delle norme vigenti. Dato che sul mercato interno i prezzi dei cereali sono normalmente ben al di sotto del prezzo d'entrata, questo sistema privilegia lo smaltimento dei cereali comunitari. L'entità del prelievo varia evidentemente in funzione

dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e di quella del tasso di cambio tra le monete europee e il dollaro statunitense.

2. Corrisponde a verità il fatto che, nel maggio 1986, 400 000 tonnellate di granturco sono state conferite all'intervento in Francia, e che nel luglio dello stesso anno è stata aperta una gara per l'esportazione di 200 000 tonnellate di granturco d'intervento.

Questo inabituale ricorso all'intervento è dovuto principalmente alla diminuita utilizzazione di granturco negli alimenti per animali, a seguito dell'offerta di altri cereali a prezzi relativamente più convenienti.

3. La possibilità di ricorrere ad un ammasso temporaneo e la concessione di una sovvenzione all'esportazione fanno parte dell'organizzazione comune del mercato dei cereali attualmente applicabile.

In virtù dell'articolo 36 del trattato CEE, uno Stato membro può vietare o limitare determinate importazioni, tra l'altro per motivi attinenti la salvaguardia della salute o della vita. Alla Commissione risulta che le autorità britanniche competenti in materia di sanità e sicurezza hanno effettivamente adottato misure di tutela della popolazione in relazione a prodotti pirotecnici cinesi importati.

Anche se il numero di feriti nel Regno Unito è particolarmente preoccupante, il problema non sembra presentarsi con la stessa acutezza in altri Stati membri, nei quali non esiste la tradizione propria del Regno Unito dell'uso di materiale pirotecnico nel periodo citato. Il sistema comunitario di informazione in materia di incidenti che coinvolgono prodotti di consumo ⁽¹⁾ dovrebbe consentire, dopo l'entrata in vigore, la diffusione di informazioni precise grazie alle quali la Commissione potrà decidere la necessità se intervenire a livello comunitario.

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1986, pag. 27.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1152/86

dell'on. Terence Pitt (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/74)

Oggetto: Vendite di materiali pirotecnici ai minori

Sa la Commissione che preparati pirotecnici pericolosi vengono importati dalla Cina ad opera di talune ditte tedesco-occidentali, che provvedono a rietichettarli e a riesportarli verso i propri mercati di sbocco britannici?

Sa inoltre la Commissione che l'Ispettorato britannico competente in materia di sostanze esplosive non ha potuto condurre un'ispezione su campioni di materiale pirotecnico di fabbricazione cinese importati in Repubblica federale di Germania occidentale lo scorso ottobre e riesportati nel Regno Unito, per il fatto che l'articolo 30 del trattato di Roma fa divieto di effettuare accertamenti su preparati pirotecnici provenienti da un altro Stato membro?

Sa infine la Commissione che lo scorso anno, nel giro di quattro settimane (fino al 5 novembre), 4 000 giovani britannici hanno riportato ferite provocate da preparati pirotecnici, e che 968 di essi sono stati ricoverati in ospedale? Non ritiene la Commissione che sia giunto il momento di approntare una direttiva che proibisca la vendita al dettaglio di pezzi pirotecnici, salvo i casi in cui vi sia apposita autorizzazione, l'acquirente abbia un'età superiore agli anni 18 o essi siano destinati a spettacoli correttamente organizzati?

Risposta data dal sig. Varfis

in nome della Commissione

(23 ottobre 1986)

La Commissione non dispone di informazioni in merito alla situazione descritta nel primo capoverso dell'interrogazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1160/86

dell'on. Raymonde Dury (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/75)

Oggetto: Somministrazione di fenotiazina ai bambini in tenera età

Nella risposta data in Aula il 14 gennaio 1986 all'interrogazione orale n. H-655/85 ⁽¹⁾ sulla fenotiazina, la Commissione delle Comunità europee annunciava una riunione del Comitato per le specialità medicinali nel corso del mese di gennaio con all'ordine del giorno «l'attento esame delle precauzioni prescritte per l'uso di tali medicinali».

1. Vuol la Commissione delle Comunità europee riferire sul tenore delle discussioni svoltesi durante la riunione di gennaio del Comitato per le specialità medicinali?
2. Può la Commissione delle Comunità europee inoltre riferire se il Comitato per le specialità medicinali è pervenuto a qualche conclusione in fatto di avvertenze da osservare in sede di somministrazione della fenotiazina ai bambini in tenera età, se essa ne ha informato gli Stati membri e in che data?

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 2-334 (gennaio 1986).

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(15 ottobre 1986)

1. I dibattiti del Comitato per le specialità medicinali nel gennaio 1986 sui possibili nessi tra la somministrazione di sciroppi contenenti derivati dalla fenotiazina e il decesso improvviso di neonati hanno confermato le prime conclusioni raggiunte dal Comitato nella sua riunione di novembre (1985) e che sono state comunicate all'onorevole in risposta alla sua interrogazione scritta n. 1945/85 ⁽¹⁾. Secondo le informazioni di cui dispone il Comitato, le ipotesi avanzate sulla possibilità di un legame tra l'improvviso decesso di neonati e la somministrazione di determinati tipi di medicinali studiate da diversi anni dai centri nazionali di farmacovigilanza non trovano conferma nei fatti. Sembra che il rischio di apnea sia comune a tutti i sedativi a causa dell'effetto depressivo che essi hanno sul sistema respiratorio. Gli incidenti registrati sembrano essere dovuti all'inosservanza delle indicazioni allegate al prodotto, in particolare le avvertenze sul rischio di intossicazione in caso di superamento delle dosi.

2. Il Comitato ha inoltre avuto un nutrito scambio di informazioni sulle varie misure preventive prese dagli Stati membri circa la somministrazione di derivati della fenotiazina a neonati. Tali misure comprendono controindicazioni per bambini di età inferiore a 1 o 2 anni; dosaggi speciali per neonati; avvertenze per dottori o pazienti sulle indicazioni allegate al prodotto; limitazione alla vendita (soltanto dietro ricetta medica). Il Comitato non ha però diramato una raccomandazione specifica agli Stati membri in merito alla somministrazione di derivati di fenotiazina a neonati e bambini in tenera età.

⁽¹⁾ GU n. C 130 del 28. 5. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1168/86
dell on. François Roelants du Vivier (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 settembre 1986)
(87/C 54/76)

Oggetto: Programma BICEP e CEE

Qual è l'attuale bilancio del programma americano «BICEP» di sovvenzioni alle esportazioni agricole degli Stati Uniti (paesi beneficiari, quantitativi smerciati, prodotti interessati)?

Qual è, parallelamente, l'andamento delle esportazioni agricole della Comunità economica europea?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(27 ottobre 1986)

Il programma di incentivazione delle esportazioni varato dagli Stati Uniti (talvolta denominato programma «BI-CEP» si articola in due fasi distinte. La prima fase consiste nell'annuncio di un'azione volta ad esportare verso un determinato paese un quantitativo massimo di un prodotto specifico. Nella seconda fase vengono invece assegnati a degli esportatori, nel quadro dell'azione in oggetto, determinati quantitativi da esportare a condizioni favorevoli. Nella tabella qui di seguito è illustrato il bilancio dell'applicazione del programma al 1° agosto 1986.

L'andamento delle esportazioni comunitarie di prodotti agricoli dal giorno in cui è stato applicato il programma suddetto ha continuato a rimanere sostenuto. Questa tendenza può essere osservata anche per i principali prodotti che hanno finora caratterizzato il programma americano, segnatamente il frumento e la farina di frumento. La quota della Comunità europea nelle importazioni di frumento e di farina di frumento nell'insieme dei paesi cui è diretto il programma, e già acquirenti tradizionali, non è diminuita con l'introduzione del programma. Inoltre, nel 1985/1986 le esportazioni comunitarie di frumento e di farina di frumento verso i paesi terzi, pur essendo lievemente diminuite in valore assoluto rispetto alla campagna precedente in seguito alla forte contrazione del volume globale degli scambi internazionali di questi prodotti, sono aumentate in valore relativo.

Destinazione dell'esportazione	Quantitativo annunciato	Quantitativo assegnato
<i>Frumento (tonnellate)</i>		
Algeria	2 000 000	1 000 000
Benin	45 000	20 000
Egitto	1 564 500	1 264 500
Giordania	150 000	150 000
Morocco	1 500 000	890 000
Filippine	150 000	150 000
Senegal	100 000	0
Sri Lanka	125 000	50 000
Siria	700 000	0
Tunisia	300 000	175 000
Turchia	1 006 600	506 600
Yemen	100 000	50 000
Iugoslavia	400 000	320 000
Zaire	80 000	80 000
Totale	8 221 100	4 656 100

Destinazione dell'esportazione	Quantitativo annunciato	Quantitativo assegnato
<i>Farina di frumento (tonnellate)</i>		
Algeria	100 000	0
Egitto	600 000	600 000
Iraq	150 000	75 000
Filippine	100 000	50 000
Yemen	150 000	31 500
Zaire	94 000	79 000
Totale	1 194 000	835 500
<i>Semole (tonnellate)</i>		
Algeria	250 000	0
<i>Orzo (tonnellate)</i>		
Algeria	500 000	0
Israele	200 000	5 200
Giordania	60 000	0
Arabia Saudita	500 000	500 000
Totale	1 260 000	505 200
<i>Malto d'orzo (tonnellate)</i>		
Nigeria	100 000	4 400
<i>Riso (tonnellate)</i>		
Giordania	40 000	22 700
<i>Miscela di mangimi per il pollame (tonnellate)</i>		
Yemen	150 000	0
<i>Pollame congelato (tonnellate)</i>		
Egitto	43 000	28 000
<i>Olio vegetale (tonnellate)</i>		
India	25 000	0
<i>Bestiame da latte (capi)</i>		
Algeria	5 000	0
Egitto	6 000	0
Indonesia	7 500	0
Iraq	6 500	0
Marocco	4 000	0
Tunisia	4 000	0
Turchia	5 000	0
Totale	38 000	0
<i>Uova (cassette)</i>		
Algeria	1 388 889	0

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1175/86

dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/77)

Oggetto: Duplice schermatura di confinamento per i reattori ad acqua pesante (PWR)

È consapevole la Commissione del fatto che i produttori di elettricità hanno basato tutte le dimostrazioni di sicurezza dei PWR (con riferimento al disastro di Chernobil) sull'esistenza di questa duplice schermatura?

Ventila essa una direttiva che definisca norme efficaci per la schermatura in oggetto?

Risposta data dal sig. Mosar

in nome della Commissione

(3 novembre 1986)

La sicurezza di una centrale PWR non si fonda unicamente sull'esistenza di una schermatura di confinamento semplice o doppia, che però contribuisce certamente alla sicurezza delle centrali; in particolare, in caso d'incidente interno grave, essa si frappone come barriera fra i prodotti radioattivi provenienti dal circuito primario e l'ambiente circostante.

La sicurezza generale di una centrale dipende da vari fattori, uno dei quali è la schermatura di confinamento.

Le azioni svolte dalla Commissione in questo settore con riferimento alla risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1975 sui « problemi tecnologici di sicurezza nucleare » costituiranno prossimamente l'oggetto di una comunicazione della Commissione al Consiglio, come preannunciato nella comunicazione-quadro (1).

(1) Doc. COM(86) 327 del 16 giugno 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1176/86

dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/78)

Oggetto: Controllo dei lavoratori occasionali nelle centrali nucleari

Ventila la Commissione uno strumento specifico finalizzato al varo di provvedimenti europei di controllo sanitario (radioprotezione) dei lavoratori occasionali nelle centrali nucleari?

Risposta data dal sig. Clinton Davis

in nome della Commissione

(30 ottobre 1986)

Come tutti gli altri lavoratori delle centrali nucleari anche i lavoratori avventizi sono coperti dalle norme fondamentali di sicurezza stabilite nella direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 3 settembre 1984 ⁽²⁾. La Commissione è tuttavia consapevole che talvolta è stato difficile applicare tali norme fondamentali ai lavoratori avventizi impiegati negli impianti nucleari. Per porre rimedio a questa situazione la Commissione ha quindi annunciato, nella comunicazione al Consiglio riguardante « l'elaborazione di provvedimenti comunitari per l'applicazione del capitolo III del trattato Euratom (Salute e sicurezza) » ⁽³⁾, l'intenzione di fare una proposta specifica tale « da garantire che i lavoratori avventizi, e specialmente quelli transfrontalieri, siano tutelati in modo adeguato ».

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1, direttiva 80/836/Euratom.

⁽²⁾ GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4, direttiva 84/467/Euratom.

⁽³⁾ Doc. COM(86) 434 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1185/86

degli onn. Horst Seefeld e Dieter Rogalla (S — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/79)

Oggetto: Regolamento CE sull'esenzione doganale del bagaglio personale

Condivide la Commissione la nostra opinione che il regolamento CE sull'esenzione doganale dovrebbe contemplare anche l'esenzione doganale per il bagaglio personale

che non viene trasportato dalla persona stessa, ma è spedito in data anteriore o posteriore a quella del viaggio del proprietario?

Quali iniziative intende adottare la Commissione al riguardo?

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(15 ottobre 1986)

Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio ⁽¹⁾ per bagagli personali di un viaggiatore si intendono quelli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio doganale al suo arrivo nel territorio comunitario. È questo infatti il momento nel quale il servizio doganale è in grado di determinare se il viaggiatore soddisfa o no alle condizioni previste per la concessione della franchigia doganale.

Tenuto conto dei rischi connessi con il trasporto dei bagagli dei viaggiatori, in particolare per via aerea, l'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 ha esteso la franchigia doganale alle merci contenute nei bagagli i quali, sebbene registrati al momento della partenza, non hanno potuto per un motivo qualsiasi accompagnare il viaggiatore nel suo viaggio e arrivano a destinazione soltanto in un secondo tempo.

L'applicazione di tale disposizione può comportare delle difficoltà pratiche in quanto i servizi doganali devono accertare se il viaggiatore usufruisce due volte della franchigia (al momento dell'arrivo con i propri bagagli a mano, per esempio, e al momento dell'arrivo dei bagagli registrati). I controlli necessari a tal fine sono difficili e mal visti dai viaggiatori. Tale situazione non induce ad estendere la concessione della franchigia ai bagagli che dovrebbero essere spediti prima o dopo la data alla quale il viaggiatore intraprende il suo viaggio verso il territorio della Comunità.

Questa posizione è del tutto conforme alle disposizioni internazionali in materia, e in particolare a quelle dell'allegato F3 alla Convenzione di Kyoto, conclusa sotto l'egida del Consiglio per la cooperazione doganale, nonché alle disposizioni contenute nella decisione-raccomandazione dell'OCSE del 27 novembre 1985 concernente la politica nel settore del turismo internazionale.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1198/86

dell'on. Arturo Escuder Croft (ED — E)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/80)

Oggetto: Miglioramenti nell'ambiente di lavoro

Il Consiglio ha manifestato la volontà di promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro.

Chiedo pertanto alla Commissione di precisare quali azioni ha compiuto la Commissione durante il 1986 e quali altre azioni intende compiere da qui a fine anno, allo scopo di promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché l'istruzione e l'informazione sanitaria dei lavoratori.

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(22 ottobre 1986)

Nel 1984 il Consiglio adottò un secondo programma di azione quinquennale delle Comunità europee in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro ⁽¹⁾. Esso riguarda i seguenti settori:

- protezione da sostanze pericolose,
- misure ergonomiche, protezione da incidenti e da situazioni pericolose,
- organizzazione,
- formazione professionale e informazione,
- statistica,
- ricerca,
- cooperazione internazionale.

Per l'attuazione di questo programma piani di lavoro annuali vengono preparati con l'assistenza del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul posto di lavoro e previa consultazione degli Stati membri. Il piano per il 1986 prevede 29 azioni specifiche nell'ambito di questi sette settori.

Tali piani di lavoro manuali non vengono pubblicati, ma delle copie dei medesimi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale nel mese di gennaio di ogni anno ed altre sono disponibili su richiesta. Una copia del piano di lavoro per il 1986 verrà trasmessa all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento europeo.

In una comunicazione da presentare al Consiglio prima della fine dell'anno, la Commissione intende inoltre proporre azioni in altri campi delle condizioni di lavoro più direttamente collegate con l'organizzazione del lavoro.

(1) GU n. C 67 dell'8. 3. 1984, pagg. 2-4.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1207/86

dell'on. Arturo Escuder Croft (ED — E)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/81)

Oggetto: Promozione del consumo di olio di oliva

L'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità economica europea aumenta in maniera rilevante il contributo economico e il numero dei voti che possono essere espressi dai paesi della Comunità in seno all'Accordo internazionale sull'olio di oliva.

Intende la Commissione promuovere l'intensificazione della campagna di promozione riguardante il consumo dell'olio di oliva, in modo da cercare di ridurre le eccedenze della Comunità e incrementarne le esportazioni, e ciò o attraverso l'Accordo internazionale sull'olio di oliva oppure in maniera diretta?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(9 ottobre 1986)

L'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità e l'applicazione del nuovo Accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola aumenteranno sensibilmente il contributo finanziario della Comunità economica europea in quanto tale e non solo degli Stati membri, come afferma l'onorevole parlamentare.

La Commissione intende intensificare le campagne promozionali per il consumo di olio d'oliva sia direttamente sia tramite il Consiglio oleicolo internazionale (l'organismo che gestisce l'accordo summenzionato).

A tale scopo la Commissione,

- a) nell'ambito della negoziazione del nuovo accordo in questione, ha proposto in nome della Comunità economica europea che il Fondo di propaganda sia portato da 300 000 dollari di Stati Uniti a 600 000 dollari di Stati Uniti. La proposta è stata accolta;
- b) per la campagna oleicola 1985/1986, ha proposto che la percentuale da trattenere sull'aiuto al consumo per l'olio d'oliva sia portata dal 4 % (campagna 1984/1985) al 7 %. Il Consiglio ha accolto la proposta. Il gettito di questo prelievo serve a finanziare le azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva sia negli Stati membri della Comunità economica europea che nei principali mercati di consumo mondiali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1216/86

dell'on. José Happart (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 settembre 1986)
(87/C 54/82)

Oggetto: Concimi azotati

Può la Commissione far sapere quanto potrebbe incidere sulle eccedenze agricole l'eventuale dimezzamento della quantità di concimi azotati impiegati in agricoltura per tutte le produzioni vegetali e animali?

È essa in grado di quantificare l'entità dei risparmi realizzabili sia attraverso il mancato acquisto di detti concimi sia attraverso la netta diminuzione delle eccedenze agricole conseguente al ridotto impiego dei concimi in questione?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(16 ottobre 1986)**

L'aumento del volume di concimi azotati impiegati in agricoltura è senza dubbio uno dei fattori che hanno favorito l'incremento della produzione agricola comunitaria e, di conseguenza, almeno in alcuni settori, l'aumento delle eccedenze agricole. Si può pertanto ragionevolmente presumere che una diminuzione del 50 % circa dei quantitativi di concimi azotati avrebbe un'incidenza profonda non soltanto sulle rese e sul livello di produzione delle varie colture, ma anche sull'avvicendamento e sugli orientamenti produttivi dell'agricoltura europea nel suo complesso.

Non è facile, però, valutare in misura più precisa l'effetto di una diminuzione di quest'ordine né sulle eccedenze agricole, né, a maggior ragione, sulle economie di bilancio in tal modo realizzate. In primo luogo, infatti, non esiste una relazione univoca e uniforme per l'agricoltura europea nel suo insieme fra il quantitativo di azoto impiegato e le quantità prodotte, poiché tale relazione varia non soltanto a seconda dei prodotti, ma anche in funzione della natura del suolo, della varietà delle sementi utilizzate, della somministrazione di concimi provenienti da altre fonti, ecc. In secondo luogo, è evidente che in un calcolo di questo tipo non si può tener conto soltanto degli effetti diretti di tale diminuzione sulla produzione, ma anche delle conseguenze indirette che questo cambiamento comporterebbe sulla distribuzione delle risorse nell'ambito dell'agricoltura europea, elemento che è quasi impossibile quantificare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1217/86

dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 settembre 1986)
(87/C 54/83)

Oggetto: Pubblicazione nei quotidiani belgi di bandi di concorso della Commissione (662/IX/84-FR)

In un opuscolo edito a cura della Direzione generale del Personale e dell'Amministrazione figura l'elenco dei quotidiani belgi nei quali vengono solitamente pubblicati i bandi di concorso, elenco composto di un solo quotidiano francofono della capitale, di sette quotidiani neerlandofoni — parecchi dei quali della provincia — e di nessun quotidiano vallone.

Può la Commissione far sapere su quale base è stato redatto detto elenco?

Condivide essa il fatto che sussistono discriminazioni quanto alla pubblicizzazione dei bandi di concorso?

Che cosa intende essa fare nell'immediato per porre fine al più presto a questa flagrante ingiustizia e permettere una pubblicizzazione quanto più equa possibile dei bandi di concorso attraverso tutti i quotidiani belgi siano essi valloni, fiamminghi o della capitale?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione
(16 ottobre 1986)**

La pubblicità data ai concorsi di assunzione della Commissione nella stampa dei dodici Stati membri ha esclusivamente lo scopo di raggiungere il massimo numero di candidati potenziali e gli annunci vengono pubblicati in collaborazione con agenzie specializzate, sia nella stampa a grande tiratura (« ricerca di generalisti » per le funzioni di amministratore, assistente, segretario), sia nella stampa specializzata (informatici, agronomi) o nella stampa internazionale (interpreti).

Su questa base strettamente funzionale si inseriscono rigidi condizionamenti di bilancio che si oppongono alla pubblicazione simultanea degli annunci su più organi di stampa.

Tenendo presente quanto sopra e in uno spirito di assoluta neutralità, la Commissione non pretende in alcun modo di coprire l'insieme della stampa nei suoi Stati membri.

Infatti, va da sé che la Commissione, per quanto possibile, cerca di fare in modo che ciascuno Stato membro sia coperto integralmente sul piano pubblicitario, in particolare nei casi in cui un solo giornale non è letto in tutto il territorio del paese.

La Commissione ricorre attualmente a due soli giornali belgi per i suoi annunci pubblicitari: *Le Soir* e *De*

Standaard, la cui tiratura è rispettivamente di 250 000 e 295 000 copie.

Il fatto di pubblicare un annuncio in questi due giornali comporta automaticamente la pubblicazione negli altri giornali del gruppo, vale a dire *La Lanterne*, *Handelsblad*, *Het Nieuwsblad* e *De Gentenaar*.

Pertanto questo è l'elenco dei giornali ai quali la Commissione si rivolge per i suoi annunci, elenco che differisce da quello contenuto nell'opuscolo cui si riferisce l'onorevole parlamentare. Tale opuscolo, d'altronde, è in corso di aggiornamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1225/86

dell'on. David Martin (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/84)

Oggetto: Relazione della Corte dei conti per il 1983

Nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 1983, la Corte dei conti dichiara al capitolo 7.41 che: «In occasione di una missione in Scozia, si è osservato che, delle 22 imprese che avevano beneficiato di decisioni di contributo per un importo di oltre 21 milioni di lire sterline, una sola aveva conseguito gli obiettivi previsti in termini occupazionali».

Può la Commissione comunicare i nominativi delle 22 imprese visitate e dell'impresa che ha conseguito gli obiettivi previsti in termini occupazionali?

Risposta data dal sig. Pfeiffer

in nome della Commissione

(28 ottobre 1986)

Sul piano generale, va rilevato che i controlli effettuati negli Stati membri delle operazioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) hanno carattere isolato. D'altro canto, la Corte dei conti non comunica alla Commissione i risultati particolareggiati dei suoi controlli autonomi in loco. La Commissione pertanto non è in grado di citare i nominativi delle imprese di cui al punto 7.41 della relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 1983.

Si ricorda inoltre che, in risposta all'osservazione della Corte dei conti riguardante il mancato conseguimento degli obiettivi previsti in materia di occupazione dalle imprese scozzesi interessate, la Commissione ha fatto presente⁽¹⁾ che le previsioni in termini occupazionali contenute nelle richieste di intervento FESR hanno carattere soltanto indicativo e che sanzioni per i divari fra le previsioni e le attuazioni in materia di creazione o di mantenimento di posti di lavoro non sarebbero giustificate quando l'investi-

mento oggetto di contributo FESR è stato eseguito come previsto e quando tutte le condizioni imposte dal regolamento sono state osservate.

(1) GU n. C 348 del 31. 12. 1984, pag. 210, punti 7.40-7.42.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1240/86

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/85)

Oggetto: Cancro batterico

Anche quest'anno il cancro batterico devasta gli alberi da frutta in Belgio. La malattia, che precedentemente attaccava soprattutto i biancospini e i peri, sta contaminando adesso i meli. Attualmente si stima che nella provincia di Liegi il 90 % delle aziende agricole siano contaminate; 60 000 peri sono stati già estirpati.

Potrebbe la Commissione precisare:

1. se dispone di dati relativi all'entità dell'epidemia nelle diverse regioni della Comunità;
2. di quali risultati di ricerche dispone attualmente per quanto concerne la lotta contro il cancro batterico;
3. quali sono gli eventuali mezzi finanziari a disposizione degli arboricoltori per lottare contro tale malattia.

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(3 ottobre 1986)

1. La Commissione non dispone di dati recenti circa la diffusione della fitopatìa nella Comunità, ma è evidente che nella maggior parte dei paesi contaminati — e nonostante le ingenti spese sostenute per i tentativi di eradicazione — la malattia deve essere considerata endemica.

2. Nell'ambito del programma di ricerca AGRIMED, tra il 1968 e il 1983 è stato affrontato con particolare impegno il problema della lotta alla necrosi del pero e del melo. Quest'azione si proponeva essenzialmente di valutare l'efficacia di nuove molecole battericide e di raffrontare la sensibilità di varietà commerciali e di ibridi di peri e di meli.

Le prove sono state condotte in un frutteto sperimentale a Dax-Labatut (Francia), e i risultati ottenuti nel 1983 possono venire così sintetizzati:

— Lotta chimica: tra i vari prodotti sperimentati, solo la poltiglia bordelose con 1 g di CU metallico/1 si è dimostrata più efficace della streptomicina (200 ppm).

Le applicazioni autunnali in vivaio non sembrano permettere un adeguato controllo della fitopatia,

- Sensibilità varietale: 31 varietà di meli di collezione europea sottoposte ad inoculazione per iniezione su pollone sono state suddivise in cinque categorie di sensibilità. La classificazione ha tenuto conto della frequenza delle inoculazioni positive e della gravità delle necrosi sviluppatesi.

Altre 31 varietà, coltivate in misura significativa negli Stati membri, sono state inoculate per la prima volta nel 1983.

La collezione europea di varietà di peri (80 varietà) ha cominciato ad essere inoculata nel 1983 in quanto presenta uno sviluppo vegetativo più lento.

- Creazione di ibridi: dopo una cernita di preselezione in serra a Wageningen (Paesi Bassi) operata tra il 1980 e il 1983, 1 857 ibridi di peri con caratteristiche di resistenza comprese tra livelli medi e livelli eccellenti sono stati piantati a Dax per la cernita definitiva. Altri 5 020 ibridi sono stati posti a dimora direttamente a Dax, e 3 100 di essi sono stati prescelti nel 1983.

Per quanto concerne i meli, una prima sperimentazione ha permesso di evidenziare la resistenza o la scarsa sensibilità di dieci varietà già migliorate per la resistenza alla ticchiolatura e/o all'oidio.

La minore disponibilità di fondi della Commissione conseguente alla decisione del Consiglio del 12 dicembre 1983 ⁽¹⁾ non ha permesso di mantenere un intenso ritmo di attività in questo settore. Continua tuttavia il coordinamento dei lavori di ricerca che dovrebbe portare ad una nuova sintesi dei risultati nel 1986.

3. Non sono previste misure di aiuto finanziario per i produttori della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 22. 12. 1983, pag. 36.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1243/86
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/86)

Oggetto: Monocolture

Si concorda in generale sull'affermazione che l'agricoltura europea si è evoluta nella direzione della monocoltura.

Dispone la Commissione di dati che confermino tale tendenza?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(29 ottobre 1986)

La monocoltura *stricto sensu* non figura tra le caratteristiche che le indagini sulle strutture agrarie permettono generalmente di mettere in luce. Da queste indagini si possono nondimeno trarre indicazioni sulle aziende specializzate, cioè sulle aziende in cui la produzione principale ha un'importanza predominante.

Nella tabella che segue è indicata, per la Comunità a Nove, l'evoluzione tra il 1975 e il 1983 della percentuale delle aziende specializzate rispetto al totale delle aziende agricole. Tali dati dimostrano effettivamente, per il periodo citato, una sempre più spiccata tendenza dell'agricoltura europea alla specializzazione e, pertanto, alla monocoltura (intesa in senso lato).

Percentuale delle aziende specializzate rispetto al totale delle aziende agricole — EUR-9

Orientamento tecnico-economico	Numero delle aziende		Superficie		Reddito lordo standard totale ⁽¹⁾	
	1975	1983	1975	1983	1975	1983
Cerealicoltura	7,0	9,1	8,8	10,6	6,0	7,4
Orticoltura	2,2	2,2	0,5	0,4	6,3	7,2
Viticultura	8,4	10,4	2,3	2,3	5,2	5,4
Frutticoltura e altre colture permanenti	10,6	14,6	3,0	3,2	6,4	7,1
Bovini da latte	13,5	13,2	16,7	19,7	16,9	20,9
Bovini da allevamento/carne	4,2	4,9	6,7	7,5	3,0	3,5
Suini	0,9	0,9	0,3	0,5	1,8	2,0
Altri granivori	0,6	0,5	0,2	0,2	1,2	1,2
Totale aziende specializzate	47,4	55,8	38,5	44,4	46,8	54,7
Totale aziende agricole	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonti: Indagini sulle strutture 1975 e 1983.

(1) Per reddito lordo standard s'intende il saldo, calcolato in base a coefficienti regionali standardizzati, tra il valore monetario della produzione (produzione lorda) e l'entità di taluni costi originati direttamente da tale produzione. Il reddito lordo standard consente di misurare il potenziale economico delle aziende. Esso è espresso in UDE (unità di dimensione europee): 1 UDE = 1 000 unità di conto europee di reddito lordo standard.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1244/86
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
 (2 settembre 1986)
 (87/C 54/87)

Oggetto: Divieto della somatotropina

Nonostante la produzione lattiera continui ad aumentare a livello mondiale, il governo americano ha concesso fondi federali per promuovere l'utilizzazione della somatotropina (BST), sostanza ormonale che, iniettata quotidianamente alle vacche da latte, può aumentare la produzione di latte dal 20 al 40 %.

La Commissione ritiene che l'uso di tale ormone, anche se finalizzato alla produzione di latte e non all'ingrasso del bestiame, debba essere vietato nella Comunità? Può precisare i motivi di ordine economico e sanitario che a suo avviso rendono opportuno tale divieto?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
 (25 ottobre 1986)

La Commissione non possiede informazioni precise sull'incorporazione delle somatotropina in determinati prodotti al fine d'incrementare la produzione lattiera e, di

conseguenza, non ne ha analizzato le possibili conseguenze sul piano sanitario ed economico. Qualora siffatti prodotti venissero autorizzati e diventassero di uso corrente nel mondo, ciò avrebbe ripercussioni considerevoli sull'equilibrio del mercato lattiero-caseario mondiale e la Commissione non mancherebbe all'occorrenza di studiarne tutti gli aspetti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1248/86
dell'on. Jean-Pierre Abelin (PPE — F)
alla Commissione delle Comunità europee
 (2 settembre 1986)
 (87/C 54/88)

Oggetto: Crisi del mercato dei funghi

Dal 1985, il mercato francese dei funghi attraversa una crisi profonda e persistente essendo divenuto vittima di una concorrenza sfrenata e talora sleale da parte dei paesi neo-

produttori e neo-esportatori. È dunque tutto un settore professionale che è minacciato di sfacelo, un settore in cui operano più di 300 imprenditori distribuiti su oltre la metà dei dipartimenti francesi e che assicura il sostentamento ai più di 6 000 salariati addetti alle colture, agli oltre 6 000 dei conservifici che utilizzano tale prodotto e ai 5 000 e più che operano direttamente o indirettamente nel comparto in questione.

I produttori francesi rispettano per lo più le norme di conservazione, che sono più restrittive di quelle di taluni fra i loro concorrenti tedeschi o olandesi.

Inoltre gli industriali francesi del settore conserviero auspicano vivamente una normativa comunitaria capace di assicurare lo smercio all'interno della Comunità europea di conserve di funghi di elevata qualità grazie ad una armonizzazione degli standard applicabili a tali prodotti e delle disposizioni in materia di etichettatura.

Considerata l'attuale congiuntura negativa di mercato dovuta alla sovrapproduzione mondiale, non si potrebbe fare in modo di trovare una soluzione quanto più possibile rapida per tale problema?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(25 settembre 1986)**

La Commissione tiene innanzitutto a sottolineare che la sovrapproduzione mondiale non può essere considerata pregiudizievole al settore. Da parecchi anni un'efficace protezione della produzione comunitaria di funghi conservati è garantita da un regime alla frontiera, deciso dal Consiglio nel giugno 1981, che in pratica limita le importazioni a quantitativi fissi.

Per quanto riguarda l'auspicata normativa comunitaria che disciplini questo prodotto, la Commissione ricorda che il Consiglio, dovendo pronunciarsi su numerosissime norme, ha dato la precedenza, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, alla fissazione di norme comuni per i prodotti che beneficiano dell'aiuto alla produzione — il che non avviene per le conserve di funghi. Non è escluso che altri prodotti che non beneficiano di aiuti possano essere aggiunti all'elenco dei prodotti per i quali devono essere elaborate norme comuni. L'opportunità di tali proposte dovrà ancora essere esaminata con l'insieme del settore professionale e con gli Stati membri.

Esiste peraltro, a livello comunitario, una direttiva concernente le regole di etichettatura ⁽¹⁾. Il controllo della sua applicazione è affidato agli Stati membri. La direttiva dovrebbe consentire di risolvere questo problema per i conservifici francesi, e spetta alla Francia predisporre l'applicazione.

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1252/86

dell'on. Ernest Mühlen (PPE — L)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/89)

Oggetto: Ritenute operate dall'Ente previdenziale belga su pensioni versate a beneficiari residenti all'estero

1. Sa la Commissione europea che l'Institut national d'Assurance-Maladie-Invalidité (INAMI) effettua, in forza dell'articolo 161 della legge belga dell'8 agosto 1980, una trattenuta — attualmente del 2,55 % — sulle pensioni o rendite liquidate da organismi debitori soggetti alla legislazione belga, senza riguardo al fatto che il beneficiario risieda in Belgio o all'estero?

2. Non ritiene essa che la decurtazione da parte dell'INAMI di pensioni belghe versate a titolari residenti all'estero sia contraria al regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 « relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità », in quanto:

- a) il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale di un solo Stato membro (articolo 13, primo comma);
- b) il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro e soggetto alla legislazione sociale di tale Stato, anche se l'impresa da cui dipende ha la propria sede nel territorio di un altro Stato membro (articolo 13, secondo comma);
- c) l'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita che percepisce per legge contributi a carico dei pensionati per la copertura di prestazioni in natura di qualunque tipo, è autorizzata ad operare tali trattenute solo se tali prestazioni sono a carico di una istituzione del paese che percepisce i contributi in questione (articolo 33)?

3. Non ritiene la Commissione che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (275/83) in cui si stabilisce che « effettuando trattenute di contributi sulle pensioni di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità spettanti per legge a cittadini comunitari residenti in un altro Stato membro, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del trattato CEE », sia applicabile anche alle pensioni integrative cui si è accennato sopra?

4. Quali azioni intende adottare la Commissione delle Comunità europee per far rispettare la lettera e lo spirito del diritto comunitario?

Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione
(23 ottobre 1986)

La Commissione sorveglia il rispetto da parte delle autorità belghe della sentenza resa dalla Corte di giustizia nella causa 275/83, che condanna il Belgio per essere venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾, «effettuando trattenute di contributi sulle pensioni di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità spettanti per legge a cittadini comunitari residenti in un altro Stato membro».

Nel gennaio 1986, le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione che la procedura di rimborso delle trattenute percepite dopo la messa in applicazione della legge dell'8 agosto 1980 sarebbe incominciata all'inizio di quest'anno. I servizi della Commissione hanno allora invitato le autorità belghe a tenerli informati del rimborso integrale delle trattenute indebitamente riscosse. A tutt'oggi questa informazione non è stata ancora trasmessa alla Commissione, che non ha mancato di rinnovare la sua richiesta.

Comunque, dopo la sentenza 275/83, alla Commissione non sono pervenuti reclami riguardanti la riscossione da parte dell'INAMI di contributi sulle pensioni spettanti per legge. Si tratta tuttavia di sapere se i contributi possano essere trattenuti, come lo prevede l'articolo 161 della legge del 1980, sulle pensioni extra legali, che non rientrano nel campo di applicazione materiale della regolamentazione comunitaria, alla luce del principio dell'unicità della legislazione applicabile, enunciato all'articolo 13, capoverso 1 del regolamento, dato che tali contributi sono destinati a finanziare un regime generale di sicurezza sociale, contemplato nei regolamenti e che le prestazioni di detto regime non sono a carico dello Stato debitore delle pensioni extra legali. Secondo la Commissione, le trattenute in questione non sono conformi alla lettera e allo spirito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71.

La Commissione si metterà in contatto con le autorità belghe e con quelle di altri Stati membri che effettuano trattenute in circostanze analoghe, e valuterà a suo tempo l'opportunità di avviare una procedura d'infrazione.

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1254/86
dell'on. Horst Seefeld (S — D)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 settembre 1986)
(87/C 54/90)

Oggetto: Bloccaggio delle porte di carrozze ferroviarie ai passaggi di frontiera

È noto alla Commissione che, in occasione della deviazione di un convoglio ferroviario della linea Strasburgo-Mulhouse sulla tratta Kehl-Friburgo-Basilea, i viaggiatori hanno subito inauditi disagi a seguito del bloccaggio delle porte delle carrozze e che tale sottrazione della libertà personale sarebbe avvenuta in forza di una disposizione doganale?

Si chiede alla Commissione:

1. Di quale disposizione doganale si tratta?
2. Quando si provvederà ad abrogarla?
3. Esistono altre norme che limitano la libertà di circolazione di quanti viaggiano all'interno della Comunità economica europea e, in caso affermativo, in cosa consistono e quali correttivi intende la Commissione adottare?

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(24 ottobre 1986)

L'accaduto descritto dall'onorevole parlamentare è del tutto sconosciuto alla Commissione, come pure qualsiasi altra pratica del genere in atto altrove nella Comunità.

Ovviamente il bloccaggio delle porte del treno nelle circostanze descritte non è previsto da alcuna disposizione comunitaria. La Commissione, pertanto, chiederà alle autorità tedesche, che sembrerebbero quelle maggiormente interessate, di fornire chiarimenti in merito a quanto riferito dall'onorevole parlamentare, che verrà a tempo debito tenuto al corrente dei risultati dell'indagine.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1261/86
dell'on. Kenneth Collins (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 settembre 1986)
(87/C 54/91)

Oggetto: Direttiva del Consiglio sui servizi assicurativi non attinenti al ramo vita

Può la Commissione indicare i progressi finora realizzati in ordine alla sua proposta di direttiva del Consiglio, che definisce le condizioni alle quali può essere effettuata la prestazione di servizi assicurativi non attinenti al ramo vita?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(16 ottobre 1986)**

La Commissione ha sottolineato nel *Libro bianco* su « Il completamento del mercato interno » ⁽¹⁾ pubblicato nel giugno 1985 l'estrema importanza da essa attribuita all'istituzione di un mercato comune dei servizi fra i quali figurano le assicurazioni.

Per quanto riguarda i progressi relativi alla proposta di direttiva del Consiglio sull'assicurazione diversa dal ramo vita, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alle proprie risposte alle interrogazioni scritte n. 815/84 dell'on. Mühlen ⁽²⁾ e n. 2130/85 dell'on. Cassanmagnago Ceretti e altri ⁽³⁾.

La Corte di giustizia non ha ancora pronunciato le sentenze relative alle quattro cause in materia di assicurazioni ⁽⁴⁾ cui si fa riferimento nelle risposte di cui sopra.

⁽¹⁾ Doc. COM(85) 310 def.

⁽²⁾ GU n. C 62 dell'11. 3. 1985, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. C 175 del 14. 7. 1986, pag. 11.

⁽⁴⁾ Cause 220/83, 252/83, 205/84 e 206/84.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1267/86
dell'on. Sylvie Le Roux (COM — F)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 agosto 1986)
(87/C 54/92)**

Oggetto: Importi compensativi monetari (ICM)

Il regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽¹⁾ del Consiglio stabilisce che gli ICM positivi dovranno essere eliminati « al più tardi prima dell'inizio della campagna 1987/1988 ».

La Commissione non ha preso alcuna iniziativa in materia per la campagna 1986/1987. Dal canto suo il Consiglio, in occasione dell'ultima fissazione dei prezzi agricoli, ha lasciato l'attuale situazione immutata, correndo il rischio di non conseguire l'obiettivo che esso stesso si era posto. È pronta la Commissione a formulare proposte affinché, in sede di fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1987/1988, gli ICM positivi possano essere del tutto soppressi?

⁽¹⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(19 settembre 1986)**

Le proposte della Commissione relative alla soppressione degli ICM positivi e negativi vanno inserite nel contesto più generale delle proposte in materia di prezzi agricoli. Sotto questo rispetto la Commissione ha ritenuto che, per la

campagna 1986/1987, non fosse opportuno proporre una diminuzione dei prezzi in moneta nazionale in seguito ad una rivalutazione dei tassi di conversione agricoli, onde eliminare gli ICM positivi ancora esistenti.

Tuttavia, la Commissione non disconosce l'esistenza delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 855/84 e ne terrà conto nella giusta misura in sede di elaborazione delle proposte per la fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1987/1988.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1268/86
dell'on. Emmanuel Maffre-Baugé (COM — F)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 settembre 1986)
(87/C 54/93)**

Oggetto: Limitazione dello sviluppo delle « aziende intensive »

Il 17 aprile, e poi ancora il 10 luglio 1986, il Parlamento europeo ha giudicato necessario « frenare lo sviluppo delle aziende intensive » che richiedono investimenti costosi, utilizzano beni di consumo intermedio il più delle volte importati in franchigia senza alcun rispetto della preferenza comunitaria e hanno conseguenze nefaste sull'ambiente.

È pronta la Commissione a seguire tale raccomandazione e a proporre provvedimenti adeguati in grado di consentire, mediante criteri di progressività e massimali, di limitare i versamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) a favore di tali « aziende intensive »?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(1° ottobre 1986)**

Già da anni la politica agraria comune prevede misure volte ad accentuare il ruolo delle aziende familiari e ad evitare che venga favorito lo sviluppo di aziende intensive a carattere semindustriale.

A titolo di esempio, nel caso di investimenti nel settore dei prodotti avicoli, gli aiuti comunitari sono esclusi e quelli nazionali sono limitati agli investimenti determinati da obblighi o vincoli imposti da enti pubblici per la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente, e a condizione che non comportino un aumento della produzione.

Nel settore della produzione suinicola, gli aiuti comunitari agli investimenti sono limitati alle aziende che detengono un numero limitato di suini e che sono in grado di produrre almeno il 35 % degli alimenti consumati dagli animali che

ingrassano. Inoltre, norme destinate alla salvaguardia dell'ambiente sono in preparazione a livello comunitario.

Per quanto concerne le carni bovine, le proposte di revisione dell'organizzazione comune di mercato, presentate dalla Commissione nel febbraio 1986 ⁽¹⁾, hanno il medesimo orientamento. Esse prevedono infatti l'introduzione di un premio unico per i produttori specializzati, limitato ai 50 primi bovini di ogni azienda.

Nel settore lattiero-caseario, l'introduzione di un regime di quote di produzione, con riscossione di un prelievo supplementare nel caso in cui vengano oltrepassati i quantitativi di riferimento, dovrebbe contribuire ad imprimere caratteristiche maggiormente estensive alla produzione. A questo proposito va altresì ricordato che il Consiglio aveva respinto la proposta della Commissione relativa all'introduzione, in questo settore, di un prelievo speciale sulle aziende intensive ⁽²⁾.

Se ci si riferisce più in particolare alla limitazione dell'intensificazione nel caso dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, l'indennità compensativa non può superare 101 ECU per unità di bestiame e per ettaro, mentre il numero di vacche lattifere da prendere in considerazione è limitato a 20 per azienda. Inoltre, la proposta recentemente presentata dalla Commissione al Consiglio ⁽³⁾ prevede che per questa indennità venga fissato un massimale di 3 000 ECU per unità di lavoro umano.

Oltre alle suddette misure, volte a limitare lo sviluppo delle aziende intensive, la Commissione ha proposto al Consiglio ⁽³⁾ una serie di misure — che potrebbero venire finanziate dal FEAOG — volte ad incentivare la scelta di produzioni estensive: premio annuo per ettaro a favore dei giovani agricoltori che si impegnino a produrre su base estensiva, maggiorazione dell'indennità compensativa nelle zone svantaggiate se il beneficiario attribuisce carattere maggiormente estensivo alla propria attività, premio annuo per ettaro concesso agli agricoltori che ricorrono a pratiche compatibili con la protezione delle aree sensibili dal punto di vista ambientale, e aiuti all'agricoltura cosiddetta « biologica ».

La Commissione intende continuare a svolgere la propria azione volta a far sì che siano tenuti in maggiore considerazione i problemi delle aziende familiari e le esigenze della salvaguardia ambientale, e che si raggiunga un miglior equilibrio tra la crescita della produzione e quella dei consumi (senza per questo perdere di vista le possibilità di smaltimento esistenti a livello del mercato mondiale).

⁽¹⁾ Doc. COM(86) 31 def. dell'11 febbraio 1986.

⁽²⁾ Doc. COM(81) 608 def. del 23 ottobre 1981.

⁽³⁾ Doc. COM(86) 199 def. del 21 aprile 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1269/86

dell'on. Dimitrios Adamou

e altri 54 deputati (COM — GR)

al Consiglio delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/94)

Oggetto: Visita di Ozal nella parte della Repubblica di Cipro occupata dagli eserciti turchi

In considerazione del fatto che la Repubblica di Cipro ha sottoscritto un accordo di associazione con la Comunità economica europea,

che tanto i Ministri degli esteri quanto il Parlamento europeo hanno condannato la proclamazione a seguito di un colpo di stato del fantomatico « Stato turco-cipriota », preso posizione a favore dell'indipendenza e dell'integrità della Repubblica di Cipro e sostenuto le iniziative dell'Organizzazione per le Nazioni Unite (ONU) per la ricerca di una soluzione al problema cipriota,

che in sede di Consiglio sono all'esame le procedure per la firma del quarto protocollo finanziario e la riconvocazione del Consiglio di associazione CEE-Turchia,

può il Consiglio far sapere:

- in che modo intende reagire alla visita effettuata dal Primo ministro turco Ozal il 2 luglio 1986, pochi giorni cioè dopo lo svolgimento delle esercitazioni delle truppe turche nei territori occupati della Repubblica di Cipro, visita che rischia di vanificare le iniziative dell'ONU collocandosi in una pericolosa politica del « fatto compiuto » condotta per venire in aiuto al fantomatico Stato turco-cipriota non riconosciuto da alcun paese della Comunità internazionale, ad eccezione della Turchia, e entrando in aperto conflitto con le posizioni della Comunità sul problema cipriota, come pure,
- in che misura nel corso dei negoziati con la Turchia terrà esso conto di questo atto inaccettabile di Ankara, visto che le autorità turche sembrano interpretare la ripresa delle relazioni Comunità economica europea-Turchia come un'occasione per continuare a perpetrare indisturbate simili atti provocatori?

Risposta

(19 gennaio 1987)

Si rimandano gli onorevoli parlamentari alla risposta data all'interrogazione orale n. O-188/86 ⁽¹⁾ presentata dall'on. Veil a nome del gruppo liberale e democratico.

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. D-346 (dicembre 1986).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1275/86dell'on. **Raymonde Dury (S — B)**

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/95)

Oggetto: Definizione della nozione di convivente

Può la Commissione indicare quale definizione ciascun paese dà, a seconda dei vari settori sociali, della nozione di convivente?

Risposta data dal sig. Marín

in nome della Commissione

(27 ottobre 1986)

La nozione di «convivente» è riconosciuta, sotto vari sinonimi, negli Stati membri per definire la situazione delle persone che vivono insieme al di fuori dei vincoli del matrimonio.

Il termine «convivente» è inoltre utilizzato, in senso improprio, dalla legislazione belga dell'assicurazione disoccupazione per designare i lavoratori che non fanno parte di un nucleo familiare avente a disposizione un solo reddito.

Alla Commissione non risulta che il termine «convivente» ai sensi dell'assicurazione disoccupazione belga sia utilizzato in altri settori o in altre legislazioni nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1292/86degli onn. **Winston Griffiths, David Morris,****Llewelly Smith (S — GB)**

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1986)

(87/C 54/96)

Oggetto: Regime degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera — Aiuti alle perdite

Con riferimento al disposto della Sezione II, articolo 3, primo comma della Sua decisione n. 2064/86/CECA ⁽¹⁾, può la Commissione pubblicare le informazioni utili per il calcolo dei costi e ricavi per tonnellata di carbone?

Con riguardo al medesimo paragrafo, può la Commissione confermare che la British Coal costituisce per l'ente in questione, ai fini di tali calcoli, un'unica impresa? Potrebbe essa pertanto trasmettere per l'ente in questione, un'unica serie di dati attinenti alla totalità dei costi di produzione del carbone e relativi ricavi?

⁽¹⁾ GU n. L 177, dell'1. 7. 1986, pag. 1.**Risposta data dal sig. Mosar**

in nome della Commissione

(17 ottobre 1986)

Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA non è necessario pubblicare le informazioni utili per il calcolo dei costi e ricavi per tonnellata di carbone. L'associazione dei produttori di carbone della Comunità europea (CEPCEO) nella quale sono rappresentati tutti gli Stati membri della Comunità che producono carbone ha preparato alcuni anni fa delle norme comparabili a livello internazionale per i metodi di calcolo.

Di conseguenza, nella misura in cui non sorgono problemi particolari, British Coal sarà considerata come un'unica impresa che è tenuta a presentare alla Commissione soltanto un'unica serie di dati attinenti alla totalità dei costi di produzione e relativi ricavi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1321/86dell'on. **Jeanette Oppenheim (ED — DK)**

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1986)

(87/C 54/97)

Oggetto: Relazioni con i paesi terzi in rapporto alla liberalizzazione del mercato comunitario dei servizi di trasporto

Come seguito della risposta del Consiglio alla mia interrogazione (n. H-204/86) ⁽¹⁾ sugli «Orientamenti per lo sviluppo del libero mercato dei servizi di trasporto», chiedo al Consiglio di spiegarmi secondo quali orientamenti esso medita di armonizzare le norme vigenti in relazione al settore dei trasporti — tra cui il sistema degli accordi bilaterali relativi alle autorizzazioni di guida — rispetto ai paesi terzi, in particolare gli altri Stati dell'Europa sia orientale che occidentale.

Suppongo che la questione dell'estensione delle autorizzazioni di transito attraverso altri Stati membri della Comunità verso paesi terzi divenga del tutto priva di oggetto una volta realizzato l'obiettivo, fissato dal Consiglio, della liberalizzazione del mercato intracomunitario dei trasporti, ma ritengo che si creerebbero distorsioni della concorrenza se i singoli trasportatori continuassero a basare i loro trasporti di merci verso/da paesi terzi su accordi bilaterali, che non sono fondati su presupposti identici.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. D-341 (luglio 1986).

Risposta*(20 gennaio 1987)*

Come emerge dalla precedente risposta del Consiglio, citata dall'onorevole parlamentare, gli orientamenti finora adottati dal Consiglio nel settore della liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto si riferiscono ai trasporti stradali intracomunitari di merci. Essi riguardano le disposizioni del settore dei trasporti applicabili ai paesi terzi solo per quanto concerne il transito comunitario da parte di paesi terzi. A questo proposito è opportuno rammentare che nel giugno 1986 il Consiglio ha invitato la Commissione, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, a studiare i problemi inerenti al transito e a presentargli quanto prima proposte adeguate, al più tardi entro il 1° gennaio 1987.

In attesa di ricevere appropriate proposte da parte della Commissione, il Consiglio per il momento non può pregiudicare il regime di transito applicabile alle relazioni tra gli Stati membri e taluni paesi terzi.

Risposta data da Lord Cockfield**in nome della Commissione***(30 ottobre 1986)*

I servizi della Commissione appena venuti a conoscenza delle misure citate dall'onorevole parlamentare sono intervenuti presso le autorità elleniche per chiederne la soppressione immediata, trattandosi di misure incompatibili con gli articoli 30 e 106 del trattato CEE. Le misure sono state effettivamente soppresse alla fine del mese di agosto 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1342/86**dell'on. James Provan (ED — GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(3 settembre 1986)**(87/C 54/98)*

Oggetto: Divieti di importazione in Grecia

La Commissione è senz'altro al corrente che il 17 e il 25 luglio 1986 le autorità greche hanno annunciato rispettivamente: a) nuove restrizioni alle concessioni di licenze d'importazione per un certo numero di prodotti, fra cui le bevande alcoliche, i cui prezzi sono adesso soggetti all'approvazione della Banca di Grecia e b) un divieto « per un mese » di presentazione di domande per ottenere licenze d'importazione di bevande alcoliche.

La Commissione può confermare:

1. se il governo greco ha consultato la Commissione della Comunità europea prima di attuare tali misure;
2. se ritiene che queste misure siano discriminatorie e violino il Trattato della Comunità economica europea;
3. quali misure ha preso miranti a far abolire: a) le nuove misure sull'« approvazione dei prezzi » e b) il divieto di presentazione di domande di licenze d'importazione?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1351/86**dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — B)****alla Commissione delle Comunità europee***(3 settembre 1986)**(87/C 54/99)*

Oggetto: Coltura del lupino — Prodotto succedaneo della soia

L'Unione nazionale francese dei produttori di lupino (UNAPEL), presieduta dal signor Desbrosses, ha illustrato recentemente il ruolo di tale leguminosa sottovalutata dall'agricoltura moderna, per ridurre il grande deficit proteico europeo e sostituire parzialmente la soia nell'alimentazione del bestiame.

L'UNAPEL ha richiamato inoltre l'attenzione sul ruolo del lupino nella lotta contro la desertificazione delle terre povere grazie alla sua capacità di fissare l'azoto dell'aria e alla sua produzione di sostanze alcaloidi che agiscono come insetticidi naturali. Il lupino infine migliora i suoli consentendo alle colture successive di ottenere alti rendimenti, sempre secondo l'UNAPEL.

È al corrente la Commissione delle ricerche e delle applicazioni eseguite in Francia dall'UNAPEL e dall'Istituto nazionale delle ricerche agronomiche (INRA) sulle varie qualità di lupini?

Quali aiuti ha concesso la Commissione a favore di tali ricerche e qual è il volume totale della produzione di lupini destinati all'alimentazione animale nella Comunità economica europea (dati annuali)?

Quali prospettive intravede la Comunità economica europea per un'eventuale estensione di tale produzione?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(3 ottobre 1986)**

La Commissione è a conoscenza delle ricerche svolte dall'UNAPEL e dall'INRA sulle diverse varietà di lupini.

Un contratto è stato concluso con l'INRA di Digione per il periodo 1979-1983 concernente l'ottenimento di nuovi genotipi di lupini (*lupinus albus* e *lupinus mutabilis*) per mutagenesi. La somma attribuita era di 27 500 ECU.

Per il periodo 1984-1988 un altro contratto, di valore pari a 60 000 ECU, è stato concluso con il medesimo centro, ma concerne le leguminose in genere dato che l'obiettivo è quello di migliorare i metodi di analisi delle sostanze antinutrizionali, tra cui sono compresi gli alcaloidi.

Infine, un contratto per 100 000 ECU, che giungerà a scadenza il 6 gennaio 1987, è stato concluso con il dott. Hussman della Chimica e tecnica Srl (CET) di Firenze per l'avviamento di un centro pilota di disidratazione a freddo per la deamarizzazione dei lupini amari.

La produzione comunitaria di lupini dolci destinati all'alimentazione animale, per la quale è stato richiesto un aiuto comunitario, era pari a 820 tonnellate per la campagna di commercializzazione 1984/1985 e a 1 014 tonnellate per la campagna 1986/1987.

La Commissione intende continuare a concedere un aiuto per i lupini dolci utilizzati nell'alimentazione animale e valuterà quali azioni svolgere in funzione dei risultati delle ricerche in corso.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1353/86
dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1986)
(87/C 54/100)**

Oggetto: Conferenza sul cacao — Posizione della Comunità economica europea

60 paesi si sono riuniti recentemente a Ginevra nell'ambito della Quinta conferenza sul cacao per rinegoziare l'accordo che scadrà il 30 settembre 1986.

Qual è la posizione della Commissione in tali negoziati per quanto riguarda il prezzo medio garantito per la libbra di cacao, il funzionamento dello stock regolatore e i meccanismi di ritardo dei mercati intesi a stabilizzare i prezzi mondiali?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione
(23 ottobre 1986)**

La Commissione si dichiara soddisfatta dell'accordo concluso a Ginevra nel luglio scorso dopo oltre due anni e mezzo di difficili negoziati.

Il suo compiacimento è giustificato, innanzi tutto, dal contenuto economico dell'accordo. La forcella di prezzi e i meccanismi di adeguamento adottati rispecchiano infatti fedelmente la realtà del mercato e consentono di effettuare, in modo rapido ed efficace, eventuali aggiustamenti resi necessari dall'andamento dei prezzi. D'altro canto, la presenza della Costa d'Avorio, primo esportatore mondiale, garantisce un livello di partecipazione del tutto soddisfacente.

A ciò si aggiunge che la conclusione dell'accordo avrà ripercussioni positive sul proseguimento della cooperazione internazionale in materia di prodotti di base. Il realismo che i produttori hanno saputo dimostrare accettando le clausole economiche proposte dai consumatori conferisce infatti un carattere più pragmatico e al tempo stesso positivo alle discussioni e ai negoziati internazionali futuri, in particolare alla preparazione della VII UNCTAD.

Va sottolineato, infine, che l'accordo concluso a Ginevra rispecchia in gran parte le proposte presentate dalla Comunità e dagli Stati membri, i quali, avendo mantenuto ed espresso una posizione comune durante il negoziato, hanno potuto imprimergli un impulso notevole.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1378/86
dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 settembre 1986)
(87/C 54/101)**

Oggetto: Decisione della Commissione sui titoli di importazione per i prodotti del settore delle carni bovine

Nella decisione 86/376/CEE⁽¹⁾ della Commissione del 22 luglio 1986 si invitano gli Stati membri a rilasciare il 21 luglio 1986 titoli di importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine. Che senso ha chiedere l'espletamento di una procedura prima che sia stata presa una decisione in merito? Ciò non rende molto difficile agli operatori degli Stati membri conformarsi a tale decisione o trarne vantaggio?

⁽¹⁾ GU n. L 223 del 9. 8. 1986, pag. 87.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(27 ottobre 1986)**

Il rilascio dei titoli d'importazione per carni bovine originarie del Botswana, del Kenya, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, di cui alla decisione 86/366/CEE della Commissione è normalmente soggetto alla seguente procedura:

- le domande per ottenere i titoli d'importazione sono presentate agli organismi nazionali competenti nei primi dieci giorni di ogni mese,
- il secondo giorno feriale successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione quantitativo globale oggetto di dette domande (tra il dodicesimo e il quattordicesimo giorno di ogni mese),
- la Commissione esamina le domande ed adotta, tra il quindicesimo e il ventesimo giorno di ogni mese, la decisione che fissa i quantitativi per i quali gli Stati membri rilasciano, il ventunesimo giorno di ogni mese, i titoli di importazione,
- la decisione è notificata alle rappresentanze permanenti degli Stati membri e comunicata agli organismi competenti nazionali tramite telex,
- dopo la notifica la decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

La decisione della Commissione e la sua notifica agli Stati membri avvengono quindi prima del ventunesimo giorno. Purtroppo, nel mese di luglio 1986, la decisione è stata adottata con un lieve ritardo a causa di un invio di dati tardivo e di un giorno festivo (festa nazionale belga).

Questo ritardo, tuttavia, non ha avuto alcuna conseguenza negativa per gli operatori interessati e va considerato un caso isolato.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1390/86
dell'on. Arturo Escuder Croft (ED — E)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 settembre 1986)
(87/C 54/102)**

Oggetto: Rappresentanze commerciali in America latina

Le rappresentanze esterne della Commissione delle Comunità europee negli ultimi tempi si sono ampliate e si sono trasformate in un importante elemento delle relazioni esterne della Comunità.

Tuttavia, la rappresentanza in America latina è limitata alla delegazione regionale di Caracas e a due uffici in Costa Rica e in Cile.

Per questo motivo rivolgo le seguenti domande:

1. Ritiene la Commissione che una politica comunitaria nei confronti dell'America latina possa realizzarsi senza un importante rafforzamento del numero delle delegazioni della Commissione nei paesi latino-americani?
2. Ritiene la Commissione che con una sola delegazione in America latina si possa realizzare un'autentica politica di sviluppo delle relazioni commerciali con l'America latina?
3. In quali paesi ritiene la Commissione che sarebbe necessario stabilire delegazioni in un prossimo futuro?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione
(28 ottobre 1986)**

1. La Commissione ritiene che un graduale rafforzamento della presenza comunitaria in America latina sia essenziale per rinsaldare i legami politici ed economici con i paesi del subcontinente americano.

La Comunità continuerà a seguire con particolare cura, nei prossimi anni, le sue relazioni con l'America latina.

Il numero degli accordi di cooperazione e il loro rinnovo stanno a testimoniare la ripresa delle relazioni con il subcontinente americano e l'importanza politica che la Comunità annette a questi sviluppi.

L'ampliamento della Comunità offre nuove prospettive in questo senso, dati i tradizionali legami tra la penisola iberica e l'America latina.

2. La Commissione è consapevole del fatto che una sola delegazione regionale per l'intero subcontinente (con sede principale a Caracas e due uffici a San José e Santiago), una delegazione bilaterale in Brasile, non sono sufficienti per sviluppare appieno il potenziale politico ed economico insito nelle relazioni con l'America latina.

3. Nella comunicazione 11 aprile 1986, al Consiglio, intitolata «Rappresentanze esterne — Sviluppo e consolidamento della presenza comunitaria», la Commissione sottolinea la necessità di rafforzare la sua presenza in America latina con due nuove rappresentanze: una al sud, per consentire alla Comunità di intensificare le sue promettenti relazioni con Argentina e Uruguay, l'altra in Messico, per dare un ulteriore contributo alla cooperazione economica e politica attuata nel quadro del vigente accordo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1512/86

dell'on. Konstantinos Filinis (COM — GR)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° ottobre 1986)

(87/C 54/103)

Oggetto: Attuazione del terzo protocollo finanziario con la Turchia

A quanto risulta, la Commissione delle Comunità europee ha deciso, nel documento trasmesso al Consiglio dal Commissario competente per il bilancio sig. Christophersen, di concedere alla Turchia un importo di 13 milioni di ECU nel quadro del terzo protocollo finanziario della Comunità economica europea con tale paese.

Si chiede alla Commissione se ciò risponde a verità e se ritiene siano effettivamente decadute le condizioni che avevano imposto il congelamento del terzo protocollo finanziario con la Turchia.

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(9 dicembre 1986)

Le informazioni cui si riferisce l'onorevole parlamentare nella parte introduttiva della sua interrogazione sono soltanto parzialmente esatte.

Infatti, la Commissione ha deciso l'8 agosto 1986 di procedere ad uno storno di 13 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento all'interno del capitolo 96 del bilancio generale del 1986 verso la voce 9630 «Terzo protocollo finanziario con la Turchia» la cui dotazione in stanziamenti di pagamento è così passata da 30 a 43 milioni di ECU. Tale operazione si è rivelata necessaria per ottemperare agli impegni giuridici assunti dalla Comunità nei confronti delle imprese comunitarie che lavorano sotto contratto in detto paese, prima degli avvenimenti che hanno comportato la sospensione dell'aiuto alla Turchia.

Tale decisione, adottata conformemente al regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, è perciò ispirata a considerazioni esclusivamente finanziarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1516/86

degli onn. Anne-Marie Lizin (S — B), Francesca Marinero (COM — I) e Pancrazio De Pasquale (COM — I)
ai Ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(1° ottobre 1986)

(87/C 54/104)

Oggetto: Nomina di un membro della Loggia P2 quale portavoce del Ministero belga delle relazioni estere

La stampa belga ha dato notizia della nomina del portavoce del Ministro belga delle relazioni estere. In base ai documenti attualmente disponibili, si è appurato che il funzionario in parola è stato membro della Loggia P2.

Premesso che il Belgio assicurerà la presidenza della Comunità nel 1987 e data l'appartenenza del portavoce del Ministero belga delle relazioni estere alla Loggia P2, i Ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica intendono accettare che l'addetto in parola svolga la sua attività di portavoce del loro consesso e in relazione a qualsiasi altra manifestazione comunitaria?

Risposta

(19 gennaio 1987)

L'argomento cui fanno riferimento gli onorevoli parlamentari esula dall'ambito della cooperazione politica europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1591/86

dell'on. Michael McGowan (S — GB)

ai Ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(17 ottobre 1986)

(87/C 54/105)

Oggetto: Diritti umani e obiettori di coscienza detenuti all'interno della Comunità economica europea

1. Il Consiglio dei ministri degli esteri ha condotto ricerche sul trattamento riservato agli obiettori di coscienza all'interno degli Stati membri che prevedono il servizio militare obbligatorio?

2. In particolare ha considerato la situazione in cui si trovano in Grecia i testimoni di Geova che rifiutano di prestare il servizio militare? È in grado di confermare che, come ho appreso da elettori del mio collegio di Leeds, non esiste alternativa alla carcerazione per i cittadini greci che rifiutano di prestare il servizio militare?

3. Possiede informazioni relative a due casi specifici che mi sono stati esposti da membri della sezione di Leeds di

Amnesty International, cioè quelli di Timothy Naides (che, a quanto mi consta, è detenuto ad Atene) e di Sotiros Panos? Ho appreso da alcuni elettori della mia circoscrizione elettorale che entrambi, Timothy Naides e Sotiros Panos, sono testimoni di Geova incarcerati dalle autorità greche per aver rifiutato di prestare il servizio militare.

4. Mi è stato inoltre riferito che gli obiettori di coscienza incarcerati in seguito a tale rifiuto, sono esclusi, dopo la loro liberazione, da alcuni tipi di attività e privati del diritto di voto (mi rendo conto che quest'ultimo punto non è pertinente nel caso particolare dei testimoni di Geova). È in grado il Consiglio di fornire chiarimenti su tale situazione?

5. Il Consiglio ha presente quale pericolo comporti tale stato di cose per i diritti dei cittadini della Comunità economica europea?

Risposta

(19 gennaio 1987)

I problemi sollevati non rientrano nell'ambito della cooperazione politica europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1707/86

dell'on. Leen van der Waal (NI — NL)

al Consiglio delle Comunità europee

(29 ottobre 1986)

(87/C 54/106)

Oggetto: Organizzazione definitiva del mercato dei trasporti di merce su strada

Alla luce delle dichiarazioni rilasciate in occasione del Consiglio dei ministri dei trasporti del 30 giugno 1986, l'organizzazione del mercato libero dei trasporti di merce su strada sarà tra l'altro caratterizzata nel 1992 da un sistema di licenze comunitarie, il cui rilascio si ispira a criteri qualitativi.

1. Significa questo che l'azione del Consiglio è diretta a realizzare effettivamente per l'inizio del 1992 un mercato libero dei trasporti privo di ostacoli quantitativi?
2. Nella fase transitoria fino al 1992 è previsto un aumento cumulativo del 40 % del numero dei contingenti comunitari. Tale aumento sarà sufficiente per permettere di raggiungere l'obiettivo di cui al punto 1, considerata la crescita annuale dell'offerta di merci? Nel caso di una risposta negativa, quali provvedimenti adotterà allora il Consiglio?
3. Qual è il significato sostanziale del requisito « esperienza sufficiente nel settore dei trasporti nazionali » (uno dei criteri qualitativi validi per ottenere una licenza comunitaria)?

Risposta

(20 gennaio 1987)

1. Le conclusioni del Consiglio del 30 giugno 1986 sui trasporti intracomunitari di merci su strada prevedono in effetti la realizzazione, entro il 1992 al più tardi, di un mercato libero, senza restrizioni quantitative.

2. Tali conclusioni prevedono che nella fase transitoria a partire dal 1987 la percentuale annua d'aumento del contingente comunitario sia portata al 40 % cumulativamente. Il Consiglio ha invitato la Commissione ad esaminare se questo aumento annuale e la ripartizione tra Stati membri del contingente comunitario producano effetti sufficienti per consentire una transizione elastica alla fase finale non oltre il 1992 e a presentare una prima relazione in merito anteriormente al 1° gennaio 1988.

In base a questa relazione, il Consiglio proseguirà le sue deliberazioni.

3. Le conclusioni del Consiglio del 30 giugno 1986 non contengono la definizione del criterio di « sufficiente esperienza nei trasporti nazionali ». I criteri qualitativi che il trasportatore deve soddisfare per aver accesso al mercato dei trasporti internazionali saranno determinati in base alla proposta di regolamento che la Commissione ha recentemente presentato al Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(86) 595 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1714/86

dell'on. Spiridon Kolokotronis (S — GR)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1986)

(87/C 54/107)

Oggetto: Violazione dei diritti dell'uomo nelle isole di Imbros e Tenedos

Nella risposta scritta fornita dai Ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea in ordine al regime imposto dalla Turchia nelle isole egee di Imbros e Tenedos, si sottolinea che tale problema non è stato discusso nell'ambito della cooperazione politica europea.

Le suddette isole, in base al trattato di Losanna (1922/1923), furono cedute alla Turchia, malgrado avessero una popolazione completamente greca; nel corso degli anni poi, lo Stato turco vi ha svolto ininterrottamente una politica in netto contrasto con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e il trattato di Losanna (artt. 38-44); infatti, nelle due isole è stato abolito l'insegnamento della lingua greca, gli edifici scolastici sono stati confiscati, le chiese ortodosse sono state distrutte, si è proceduto all'alienazione coatta e si è tollerato l'impossessamento abusivo dei terreni e dei beni privati, si sono effettuati arresti ingiustificati e compiuti atti di violenza che hanno finito col determinare l'asservimento dei residenti isolani greci.

In che modo intende il Consiglio delle Comunità europee intervenire ora che, entro i confini di uno Stato che desidera unirsi alla Comunità, si conculcano i diritti dell'uomo e i principi fondamentali della libertà dell'individuo?

Risposta
(19 gennaio 1987)

I Dodici continuano a tenere sotto controllo la situazione dei diritti umani in Turchia. I paesi membri esprimono la loro preoccupazione sulle forme appropriate. Ulteriori miglioramenti per quanto riguarda i diritti umani sono essenziali per una ulteriore normalizzazione delle relazioni Comunità economica europea-Turchia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1728/86
degli onn. Giorgio Almirante, Antonino Tripodi,
Pino Romualdi (DR — I)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 ottobre 1986)
(87/C 54/108)

Oggetto: Relazioni Italia — Taiwan

Per sapere se non intende sollecitare i paesi della Comunità economica europea ad attuare la risoluzione del Parlamento europeo (n. doc. 2-1765-84) relativa ai rapporti ed agli scambi con la Repubblica di Cina a Taiwan. Se è a conoscenza delle difficoltà che le autorità italiane fanno nella concessione dei visti ai cittadini di Taiwan che desiderano visitare per turismo, studio e commercio l'Italia e se non ritenga richiamare il governo italiano, affinché nello spirito delle sopraccitate risoluzioni, l'Italia apra a Taipè un proprio ufficio commerciale, come tutti i paesi della Comunità economica europea che da anni dispongono di proprie istituzioni commerciali a Taiwan.

Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione
(17 dicembre 1986)

Quantunque la Comunità europea e gli Stati membri non intrattengano relazioni diplomatiche con Taiwan, la Commissione, riconoscendo l'interesse per le sue imprese ed industrie ad ampliare gli scambi commerciali con quel paese, ha tenuto conto dei suggerimenti avanzati nella risoluzione parlamentare (doc. 2-1765/84). In effetti, nell'ultimo decennio si è avuto un rapido incremento degli scambi commerciali tra la Comunità europea e Taiwan; le esportazioni comunitarie sono passate da 412 milioni di ECU nel 1975 a 2 236 milioni di ECU nel 1985, mentre le importazioni nella Comunità provenienti da Taiwan sono passate da 683,7 milioni di ECU nel 1975 a 3 903 milioni di ECU nel 1985.

Lo sviluppo degli scambi reciproci, dovuto in parte al consolidamento dei legami economici tra le imprese di entrambe le parti, potrebbe senza dubbio essere ulteriormente accelerato se le industrie creassero punti di contatto economici e commerciali a Taipè.

Il problema dei visti per i cittadini di Taiwan che desiderino entrare in territorio italiano è di competenza delle autorità nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1735/86
dell'on. Ernest Glinne (S — B)
ai Ministri degli affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione
politica
(30 ottobre 1986)
(87/C 54/109)

Oggetto: Acque territoriali di Malta

Per molti anni il regime del colonnello Gheddafi ha mostrato generose attenzioni verso il governo laburista di Malta, soprattutto mediante un consistente aiuto economico. Senza allontanarsi in modo notevole dalla sua politica dichiarata di non allineamento, Malta ha ricambiato le attenzioni autorizzando l'installazione di emittenti radio libiche sul suo territorio, fino al giorno in cui il colonnello Gheddafi si è opposto furiosamente alle intenzioni del governo maltese di far esplorare la piattaforma continentale che rientra nel suo territorio alla ricerca di eventuali riserve petrolifere da sfruttare. Il Primo Ministro Dom Mintoff ha quindi condannato pubblicamente l'arroganza del leader libico, ha sospeso l'autorizzazione alle emissioni radiofoniche e ha presentato ricorso presso la Corte internazionale di giustizia dell'Aia nell'intento di far confermare l'estensione delle acque territoriali maltesi.

Senza anticipare un giudizio sulla decisione che spetta alla corte, desidererei conoscere la posizione, nella situazione attuale, dei Dodici riuniti nell'ambito della cooperazione politica, nonché quella dei singoli Stati membri, sulla questione del rispetto delle acque territoriali di Malta.

Risposta
(16 gennaio 1987)

Il problema cui si riferisce l'onorevole parlamentare non è stato discusso nell'ambito della cooperazione politica europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1841/86

dell'on. Bernard Antony (DR — F)

ai Ministri degli affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione
politica

(7 novembre 1986)

(87/C 54/110)

Oggetto: Finanziamenti della Comunità economica euro-
pea all'AngolaLa Comunità economica europea si appresta ad accordare
all'Angola un aiuto di 95 milioni di ECU, nell'ambito del
sesto FES contestualmente a Lomé III, per finanziare
programmi di autosufficienza alimentare.Inoltre, la BEI potrà concedere prestiti per un ammontare
approssimativo di 10 milioni di ECU destinati al finanzia-
mento di progetti di investimenti produttivi.Premesso che le truppe d'occupazione sovietico-cubane
continuano a trovarsi in Angola, può il Consiglio spiegare
se, grazie a detto finanziamento, intenda dare l'avallo al
governo d'oppressione in carica?**Risposta**

(16 gennaio 1987)

I Dodici ritengono che una soluzione definitiva e durevole
dei problemi del Sudafrica sarebbe molto facilitata dal
ritiro delle truppe dei paesi stranieri dalla regione. Ciò non
riguarda però l'impegno della Comunità a fornire aiuto
finanziario all'Angola conformemente a Lomé III.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1865/86**degli onn. Jean-Marie Vanlerenberghe, Jean-Pierre Abe-
lin (PPE — F), Nicole Fontaine (PPE — F)ai Ministri degli affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione
politica

(13 novembre 1986)

(87/C 54/111)

Oggetto: Licenziamenti al giornale *La Prensa* per mancan-
za di aiuti finanziariVioletta Chamorro, direttrice del quotidiano *La Prensa*,
oggi sospeso dalle autorità sandiniste, ha appena annuncia-
to il licenziamento della metà del personale per mancanza
di sovvenzioni.I Ministri degli affari esteri riuniti nel quadro della
cooperazione politica non ritengono che i Dodici abbiano il
dovere di aiutare *La Prensa* in questo momento didifficoltà, visto che senza il loro intervento l'ultimo organo
di stampa libera del Nicaragua rischia di spegnersi?**Risposta**

(19 gennaio 1987)

Rinviamo gli onorevoli parlamentari alla risposta data
all'interrogazione scritta n. 1116/86 ⁽¹⁾⁽¹⁾ Vedi pagina. 44 della presente Gazzetta ufficiale.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1959/86**

dell'on. Dorothée Piermont (ARC — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1986)

(87/C 54/112)

Oggetto: Contaminazione da armi chimicheVisto che quasi tutta la superficie, di 12 000 ettari circa, del
campo di esercitazioni militari della NATO di Senne, in
prossimità della cittadina federale tedesca di Paderborn, è
tuttora contrassegnata da cartelli recanti la scritta
contaminato da fosforo, si prega la Commissione di
rispondere, raccogliendo se del caso le debite informazioni,
alle seguenti domande:

1. La contaminazione segnalata è dovuta unicamente al
fosforo oppure anche ad altri aggressivi chimici e, in tal
caso, quali?
2. Le fabbriche di munizioni che al tempo della seconda
guerra mondiale sorgevano nella zona ora occupata dal
campo di esercitazioni militari della NATO produceva-
no solo munizioni convenzionali o anche munizioni ed
aggressivi chimici?
3. In quest'ultima ipotesi, che fine hanno fatto al termine
della seconda guerra mondiale le munizioni e gli
aggressivi chimici esistenti? Dove sono stati eventual-
mente depositati?
4. Il campo in questione serve oggi ad esercitazioni
belliche e di difesa con armi chimiche?

Risposta data dal Sig. Clinton Davis

in nome della Commissione

(16 gennaio 1987)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamen-
tare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione scritta
n. 2787/85 ⁽¹⁾.⁽¹⁾ GU n. C 175 del 14. 7. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1982/86

degli onn. Emma Bonino, Roberto CiccioMessere

e Marco Pannella (NI — I)

al Consiglio delle Comunità europee

(24 novembre 1986)

(87/C 54/113)

Oggetto: Restauro della cappella Sistina

Considerando le vive polemiche suscitate negli ambienti artistici dal restauro attualmente in atto degli affreschi della cappella Sistina;

Considerando che tale opera rappresenta uno dei momenti più alti dell'espressione artistica europea e come tale appartiene a pieno titolo al patrimonio culturale di tutta Europa;

Considerando che, nel pieno riconoscimento della indiscussa competenza dei tecnici cui tale restauro è affidato, appaiono fondate talune critiche sulle procedure adottate in questioni centrali del restauro stesso e diffuse ombre circa l'inquadramento culturale che dovrebbe presiedere alle scelte anche di natura tecnica;

Non ritiene il Consiglio che sia opportuno ed utile effettuare passi concreti per accogliere le sollecitazioni internazionali che domandano una pausa dei lavori al fine di consentire una serena ed approfondita valutazione dei lavori condotti fino ad oggi?

Risposta

(20 gennaio 1987)

Il problema sollevato dagli onorevoli parlamentari non rientra nella competenza del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2056/86

dell'on. Julián Grimaldos Grimaldos (S — E)

al Consiglio delle Comunità europee

(28 novembre 1986)

(87/C 54/114)

Oggetto: Relazioni costruttive con Argentina, Brasile e Uruguay atte a favorire la loro integrazione

Quali misure di ordine politico e commerciale pensa di prendere il Consiglio per stabilire con l'Argentina, il Brasile e l'Uruguay relazioni costruttive volte ad incoraggiare gli sforzi di questi paesi per una reciproca integrazione?

Risposta

(20 gennaio 1987)

La Comunità, che costituisce essa stessa un esempio di integrazione economica regionale senza precedenti nella storia, incoraggia ovunque nel mondo, ed in particolare in America latina la cooperazione regionale.

In America latina ha firmato due importanti accordi di cooperazione da regione a regione con il Patto andino e l'America centrale.

La Comunità segue con grande interesse l'esperienza di integrazione economica attualmente in corso tra l'Argentina, l'Uruguay ed il Brasile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2068/86

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)

al Consiglio delle Comunità europee

(2 dicembre 1986)

(87/C 54/115)

Oggetto: Campagna di reclutamento delle scuole materne belghe nei Paesi Bassi

Il Consiglio è a conoscenza della campagna di reclutamento che le scuole materne belghe stanno conducendo nelle regioni di frontiera olandesi a seguito della quale le scuole belghe accettano bambini di 2 1/2 di età laddove nei Paesi Bassi essi possono essere iscritti solo all'età di 4 anni?

Il Consiglio intende introdurre, nel quadro dell'Europa senza frontiere, limiti di età uniformi per le scuole?

Il Consiglio ritiene che le scuole, unitamente ad altre infrastrutture sociali, debbano essere a disposizione della popolazione a livello transfrontaliero?

Risposta

(20 gennaio 1987)

Il Consiglio non è investito del problema specifico citato dall'onorevole parlamentare e non ha mai discusso al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2089/86

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — B)

al Consiglio delle Comunità europee

*(2 dicembre 1986)**(87/C 54/116)*

Oggetto: Bruxelles — Estensione degli immobili della Comunità economica europea

Il sig. Jean-Louis Thys, Sottosegretario di Stato alla regione di Bruxelles ha presentato recentemente un progetto « Spazio Bruxelles-Europa » che ha l'ambizione di essere la matrice di un complesso immobiliare armonioso degli edifici e dei servizi delle Comunità a Bruxelles.

Tale progetto prevede una vasta concertazione di tutti gli organi interessati e degli abitanti del quartiere.

Qual'è la posizione del Consiglio circa lo schema direttivo della procedura attuata ?

Quali sono le priorità auspiccate in tale quartiere?

Risposta*(20 gennaio 1987)*

Si ricorda all'onorevole parlamentare che il progetto « Spazio Bruxelles-Europa » è un'iniziativa che si inquadra nel contesto del riassetto territoriale e rientra nelle competenze delle autorità belghe.

Il Segretariato del Consiglio assiste, in qualità di osservatore, a talune delle riunioni organizzate in questo contesto per fornire elementi fattuali sugli edifici attualmente occupati dal Consiglio e sull'edificio futuro, in cui saranno raggruppati, quando sarà terminato, tutti i suoi servizi, il che è previsto per il 1992.